



*Comparto di sviluppo Ponticelle:
piattaforma polifunzionale HEA e
piattaforma bio-recupero Eni Rewind*

Valutazione di Impatto Ambientale

D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 20 aprile 2018 n. 4 e s.m.i.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

ELABORATO 02
Inquadramento programmatico

Approvato HA	R. Boschi K. Gamberini		Approvato ER	G. Romano F. Lia		
Controllato HA	M. Facchini F. Zanni		Controllato ER	E. Aprea P. Fabbri		
Redatto Golder		F. De Giorgi C. Zaffaroni P. Zoppellari				
Cod. Doc. HA	CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00		Cod. Doc. ER	160053-ENG-Q-Q1-4995		
Rev.	00	Data	09/09/2021	Pagine	1 di 120	

SOMMARIO

A	PREMESSA	8
B	UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO	12
B.1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLE OPERE PROGETTATE	12
B.2	MAPPA DELL'USO DEL SUOLO ESISTENTE	14
C	PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	16
C.1	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE	18
C.1.1	<i>Piano Territoriale Regionale (PTR)</i>	<i>18</i>
C.1.2	<i>Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)</i>	<i>21</i>
C.1.3	<i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)</i>	<i>24</i>
C.1.4	<i>Coerenza del progetto con le disposizioni degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale</i>	<i>34</i>
C.2	STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE	39
C.2.1	<i>Piano Strutturale Comunale (PSC)</i>	<i>40</i>
C.2.2	<i>Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)</i>	<i>41</i>
C.2.3	<i>Piano Operativo Comunale (POC)</i>	<i>46</i>
C.2.4	<i>Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto "Ex-Enichem"</i>	<i>47</i>
C.2.5	<i>Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del Sub Comparto B – Ca' Ponticelle interno al PUA "Ex-Enichem"</i>	<i>54</i>
C.2.6	<i>Classificazione acustica del Comune di Ravenna</i>	<i>56</i>
C.2.7	<i>Coerenza del progetto con le disposizioni degli strumenti di pianificazione comunale</i>	<i>57</i>
C.3	PIANO REGOLATORE PORTUALE (PRP)	66
C.3.1	<i>Coerenza del progetto con le disposizioni del Piano Regolatore Portuale</i>	<i>67</i>
D	PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI SETTORIALI	68
D.1	PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO	68
D.1.1	<i>Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico e PGRA</i>	<i>68</i>
D.1.2	<i>Coerenza rispetto ai piani in materia di rischio idrogeologico</i>	<i>73</i>
D.2	PIANI DI RISANAMENTO E TUTELA DELLE ACQUE	75

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	2 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

D.2.1	<i>Piano di Gestione delle Acque (PdGA)</i>	75
D.2.2	<i>Piano di Tutela delle Acque (PTA)</i>	76
D.2.3	<i>Piano Provinciale di Tutela delle Acque (PPTA)</i>	78
D.2.4	<i>Coerenza del progetto con i piani di tutela delle acque</i>	79
D.3	PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA	80
D.3.1	<i>Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)</i>	80
D.3.2	<i>Piano Provinciale di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA)</i>	86
D.3.3	<i>Coerenza del progetto con i piani di risanamento della qualità dell'aria</i>	88
D.4	PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI	91
D.4.1	<i>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)</i>	91
D.4.2	<i>Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti</i>	94
D.4.3	<i>Coerenza rispetto ai piani in materia di rifiuti</i>	95
D.5	PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI DEI TRASPORTI	96
D.5.1	<i>Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025)</i>	96
D.5.2	<i>Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)</i>	100
D.5.3	<i>Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)</i>	103
D.5.4	<i>Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del Sub Comparto B – Ca' Ponticelle interno al PUA "Ex-Enichem"</i>	107
D.5.5	<i>Coerenza del progetto con i piani in materia di trasporti</i>	108
E	DESCRIZIONE DI INQUADRAMENTO DEI VINCOLI.....	109
E.1	VINCOLI NATURALISTICI.....	109
E.1.1	<i>Rete Natura 2000</i>	109
E.1.2	<i>Aree protette: parchi e riserve</i>	112
E.1.3	<i>Piano Territoriale della Stazione Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna</i> ...	113
E.2	VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI.....	114
E.3	VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	115
F	INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PROGETTO	116
F.1	VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE	116
F.2	IPPC.....	116
F.3	EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	117

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	3 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

F.4	SCARICHI IDRICI.....	118
F.5	INQUINAMENTO ACUSTICO.....	119
F.6	GESTIONE RIFIUTI.....	120
F.7	VINCOLI NATURALISTICI.....	120

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	4 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

DIZIONARIO DEGLI ACRONIMI

AIA:	Autorizzazione Integrata Ambientale
ARPAE:	Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna
ARPAE-SAC:	ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni
AUA:	Autorizzazione Unica Ambientale
BAT:	Best Available Techniques
BATC:	BAT Conclusion
BRef:	Best available techniques Reference document
BUR:	Bollettino Ufficiale Regionale
BURERT:	Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
CTR:	Carta Tecnica Regionale
D.A.L.:	Delibera dell'Assemblea Legislativa
D.C.C.:	Deliberazione del Consiglio Comunale
D.C.P.:	Deliberazione del Consiglio Provinciale
D.G.C.:	Deliberazione di Giunta Comunale
D.G.R.:	Delibera di Giunta Regionale
D.Lgs.:	Decreto Legislativo
D.M.:	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.:	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.:	Decreto del Presidente della Repubblica
DMV:	Deflusso Minimo Vitale
ETS:	Emissions Trading Scheme
FER:	Fonte di Energie Rinnovabili
G.U.:	Gazzetta Ufficiale
IPPC:	Integrated Pollution Prevention and Control

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	5 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

L.R.:	Legge Regionale
MTD:	Migliori Tecniche Disponibili
NOF:	Nulla Osta di Fattibilità
NTA:	Norme Tecniche di Attuazione
PAI:	Piano di Assetto Idrogeologico
PAIR:	Piano Aria Integrato Regionale
PAUR:	Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
PGRA:	Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
PPTA:	Piano Provinciale di Tutela delle Acque
POB:	Piano Operativo di Bonifica
POC:	Piano Operativo Comunale
PRG:	Piano Regolatore Generale
PRGR:	Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
PRIT:	Piano Regionale Integrato dei Trasporti
PRP:	Piano Regolatore Portuale
PRQA:	Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria
PSC:	Piano Strutturale Comunale
PSRI:	Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico
PTA:	Piano di Tutela delle Acque
PTCP:	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTPR:	Piano Territoriale Paesistico Regionale
PTR:	Piano Territoriale Regionale
PUA:	Piano Urbanistico Attuativo
PUC:	Progetto Unitario con Convenzione
PUG:	Piano Urbanistico Generale
R.D.:	Regio Decreto

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	6 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

R.D.L.:	Regio Decreto-Legge
RIR:	Rischio di Incidente Rilevante
RP:	Reticolo Principale
RSP:	Reticolo Secondario di Pianura
RUE:	Regolamento Urbanistico Edilizio
SIA:	Studio di Impatto Ambientale
SIC:	Siti di Importanza Comunitaria
s.m.i.:	successive modifiche e integrazioni
SS:	Strada Statale
TPL:	Trasporto Pubblico Locale
ValSAT:	Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale
VAS:	Valutazione Ambientale Strategica
VIA:	Valutazione di Impatto Ambientale
VINCA:	Valutazione di Incidenza Ambientale
ZPS:	Zone di Protezione Speciale

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	7 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

A PREMESSA

Lo Studio di Impatto Ambientale, del quale in presente elaborato costituisce il Quadro di Riferimento Programmatico, prende in esame due progetti localizzati internamente al comparto “Ex Enichem” nell’area di Ca’ Ponticelle, in Comune di Ravenna, tra il polo chimico e l’area artigianale Bassette.

E’ quindi prevista la realizzazione di due impianti di trattamento rifiuti la cui titolarità è distinta e fa capo a due soggetti proponenti ovvero HEA S.p.A. ed Eni Rewind S.p.A.

In particolare:

- **HEA S.p.A.**, società costituita da Eni Rewind S.p.A. (Gruppo Eni) e da Herambiente Servizi Industriali S.r.l. (Gruppo Hera), propone un progetto per la realizzazione di una “**Piattaforma polifunzionale**” per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

La “Piattaforma Polifunzionale” avrà una potenzialità massima di recupero e smaltimento di **60.000 t/anno di rifiuti, di cui fino a 45.000 t/anno di rifiuti pericolosi.**

- **ENI Rewind S.p.A.**, società del Gruppo Eni, propone un progetto per la realizzazione di una “**Piattaforma bio-recupero**” finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi attraverso processi che portano alla produzione di terreni ed inerti che cessano la loro qualifica di rifiuti (End of Waste – EoW, ex art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

La “Piattaforma bio-recupero” avrà una potenzialità massima di recupero di **80.000 ton/anno di rifiuti non pericolosi, di cui fino a 60.000 ton/anno saranno costituite da rifiuti contaminati da idrocarburi** da sottoporre a trattamento meccanico e biologico (bioremediation svolto in biopile statiche).

L’area complessivamente occupata dalle due piattaforme in progetto si estenderà per circa 7,2 ha. I progetti consentiranno la riqualificazione di un brownfield (area Ponticelle) interessato da bonifica mediante intervento di messa in sicurezza permanente del sito, in attuazione di quanto previsto da progetto approvato dal Comune di Ravenna (rif. Determina Dirigenziale del Servizio Tutela Ambiente e Territorio n. 861/2018 del 16/04/2018).

I progetti consentiranno quindi la realizzazione nell’area di un comparto di sviluppo per il trattamento dei rifiuti, comprensivo di una piattaforma finalizzata alla produzione di End of Waste,

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	8 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

ossia di materiale che dopo un opportuno trattamento di recupero cessa di essere rifiuto, ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e può quindi essere nuovamente utilizzato.

Il presente quadro programmatico, parte integrante del SIA, effettua la verifica di coerenza del progetto rispetto alla pianificazione urbanistica, territoriale, ai vincoli ed alle norme di settore. In considerazione delle specifiche caratteristiche dei progetti in esame si rende necessaria l'analisi degli strumenti urbanistici e pianificatori di seguito elencati:

- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello regionale**:
 - Piano Territoriale Regionale (PTR) (§ C.1.1);
 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) (§ C.1.2);
- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello provinciale**:
 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) (§C.1.3);
- Strumenti di **pianificazione territoriale a livello comunale**:
 - Piano Strutturale Comunale (PSC) (§ C.2.1);
 - Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) (§ C.2.2);
 - Piano Operativo Comunale (POC) (§ C.2.3);
 - Piano Urbanistico Attuativo (PUA) (§ C.2.5);
 - Classificazione Acustica Comunale (CAC) (§ C.2.6);
- **Piano Regolatore Portuale (PRP)** (§ C.3);
- Strumenti di pianificazione in materia di **assetto idrogeologico** (§ D.1):
 - Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PAI);
 - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
- Piani di risanamento e **tutela delle acque**:
 - Piano di Gestione delle Acque (PdGA) (§ D.2.1);
 - Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) (§ D.2.2);

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	9 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- Piano Provinciale di Tutela delle Acque (PPTA) (§ D.2.3);
- Piani in materia di **qualità dell'aria**:
 - Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) (§ D.3.1);
 - Piano Provinciale di Risanamento e tutela della Qualità dell'Aria (PRQA) (§ D.3.2);
- Piani di **Gestione Rifiuti**:
 - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) (§ D.4.1);
 - Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) (§ D.4.2);
- Piani dei **Trasporti**:
 - Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025) (§ D.5.1);
 - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) (§ D.5.2);
 - Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) (§ D.5.3);
- Vincoli **naturalistici** (§ E.1), **paesaggistici** (§ E.2) e **idrogeologici** (§ E.3).

Si premette che nell'area in esame, in tema di gestione di rifiuti, gli strumenti di pianificazione comunale consentono il solo recupero di rifiuti non pericolosi.

Al fine di potere effettuare anche attività di recupero / smaltimento di rifiuti pericolosi e di smaltimento di rifiuti non pericolosi, attività prevista per la “**Piattaforma Polifunzionale**” di HEA S.p.A., nell'ambito della procedura autorizzativa (PAUR) si presenta pertanto anche specifica richiesta di variante agli strumenti urbanistici (PSC, RUE, POC, PUA Ex Enichem e PUA sub comparto B).

L'istanza di variante urbanistica è proposta ai sensi dell'art. 21 della L.R. Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 4, in quanto: “1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:

a) opere pubbliche o di pubblica utilità; [...]

2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	10 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti alle previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, il provvedimento comprende il documento di Valsat. In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale e la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi”.

Essendo quella in progetto un'opera di pubblica utilità, come indicato al comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'istanza di variante è parte integrante del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) attivato per l'intervento in oggetto.

Il citato comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recita, infatti, che “*L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.*”

Considerato pertanto che per gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, e che per l'impianto in esame dovrà essere acquisita l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che ricomprende e sostituisce l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la proposta di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti è attivata ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della L.R. Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 4, lett. “a) opere pubbliche o di pubblica utilità”.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	11 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

B UBICAZIONE E INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO

B.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELLE OPERE PROGETTATE

L'area di Ca' Ponticelle è già oggi inserita in un programma di riqualificazione produttiva che prevede la realizzazione di diversi interventi, quali:

- Esecuzione di **interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area (MISP)**, come previsto dalla "Variante al Progetto operativo di bonifica dei sedimenti e dei terreni della zona Ponticelle – Fase II – 2° Stralcio" - Intervento di messa in sicurezza permanente - Revisione 2", approvato con Determinazione Dirigenziale del Comune di Ravenna n. 861/2018 del 16/04/2018.

Le attività della MISP sono state completate, come attestato con atto DET-AMB-2021-4223 del 23/08/2021 con cui ARPAE SAC di Ravenna ha rilasciato la certificazione di completamento degli interventi;

- Esecuzione delle **opere di urbanizzazione primaria previste nel PUA** del sub-comparto B "Ca' Ponticelle", approvato con Determinazione Dirigenziale della Giunta Comunale di Ravenna n. 625/2018 (Prot. Gen. 199015 del 31/10/2018) ed oggetto di Permesso di Costruire n. 65/2020, rilasciato in data 04/11/2020;
- Realizzazione delle opere di **revamping del Forno inceneritore F3 di Herambiente S.p.a.** dedicato alla termovalorizzazione di rifiuti industriali, urbani e speciali anche pericolosi, situato nel **Centro Ecologico Baiona**, progetto approvato con DGR n. 591 del 15/04/2019;
- Realizzazione dell'**Impianto fotovoltaico Ponticelle** secondo quanto previsto dal progetto presentato da **Eni New Energy S.p.A.** ed autorizzato con DGR n. 24 del 11/01/2021.

L'area complessivamente occupata dalle due piattaforme in progetto si estenderà per circa 7,2 ha. I progetti consentiranno la riqualificazione di un brownfield (area Ponticelle) interessato da bonifica mediante intervento di messa in sicurezza permanente del sito, in attuazione di quanto previsto da progetto approvato dal Comune di Ravenna (rif. Determina Dirigenziale del Servizio Tutela Ambiente e Territorio n. 861/2018 del 16/04/2018).

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	12 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

I progetti consentiranno quindi la realizzazione nell'area di un comparto di sviluppo per il trattamento dei rifiuti, comprensivo di una piattaforma finalizzata alla produzione di End of Waste, ossia di materiale che dopo un opportuno trattamento di recupero cessa di essere rifiuto, ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e può quindi essere nuovamente utilizzato.

Le due Piattaforme (Piattaforma Polifunzionale HEA e Piattaforma bio-recupero Eni Rewind), **previste l'una adiacente all'altra saranno del tutto indipendenti per quanto riguarda le attività di trattamento rifiuti, tuttavia utilizzeranno alcune utilities ed aree in modo condiviso, la cui realizzazione è prevista in ottica di sinergia e razionalità di infrastrutturazione complessiva dell'area, evitando inutili duplicazioni delle stesse, con relativi oneri sia dal punto di vista realizzativo sia dal punto di vista ambientale.**

Tutti i processi di stoccaggio e trattamento dei rifiuti svolti nelle due piattaforme saranno distinti, del tutto indipendenti tra loro e completamente autonomi. Ogni piattaforma sarà dotata di punti di controllo delle pressioni ambientali indipendenti e dedicati e le responsabilità di ogni gestore (Eni Rewind S.p.A. per la "*Piattaforma bio-recupero*" ed HEA S.P.A. per la "*Piattaforma polifunzionale*") saranno univocamente definite, così come le relative competenze in termini manutentivi.

Inoltre prima dell'avvio dell'esercizio delle piattaforme in oggetto sarà formalizzato un "*Regolamento di condominio*" riportante il dettaglio della suddivisione delle competenze tra Eni Rewind ed HEA S.P.A per la gestione delle aree e delle utilities comuni.

Si precisa infine che successivamente alla messa a regime della piattaforma polifunzionale di HEA S.p.A. terminerà l'attività del Centro di stoccaggio e pretrattamento rifiuti di HERAmbiente Servizi Industriali sito al km 2,6 della S.S. 309 Romea, in Comune di Ravenna.

Si riporta di seguito un inquadramento di dettaglio dell'area Ca' Ponticelle con l'individuazione delle zone di pertinenza degli interventi sopra elencati comprensive dei progetti in esame.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	13 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 1 – Ubicazione dell'area interessata dall'intervento in progetto. [Elaborazione QGIS].

Si precisa che la viabilità dell'area di intervento verrà modificata dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nel Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del sub-comparto B, stralcio del PUA "Ex-Enichem", approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 625 del 31/10/2018, P.G. n. 119015 del 9/1/2018 (pubblicato sul BUR n. 375 del 28/11/2018).

B.2 MAPPA DELL'USO DEL SUOLO ESISTENTE

Si riporta nell'Elaborato SIA 02.01 (cfr. **Tavola 1** - Estratto uso del suolo di dettaglio - 2017) un estratto della mappa dell'uso del suolo redatta dalla Regione Emilia-Romagna (2017 – Coperture vettoriali uso del suolo di dettaglio – Edizione 2020), in cui è indicata l'area di intervento.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	14 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

I due progetti presentati nel presente PAUR ricadono in larga parte in una zona classificata come Reti per la distribuzione e produzione dell'energia e in minima parte in una zona classificata come Area incolta urbana.

L'area di intervento confina:

- a est con altre zone di *Reti per la distribuzione e produzione dell'energia e Canali e Idrovie*;
- a nord con altre zone di *Area incolta urbana*;
- a sud con altre zone di *Reti per la distribuzione e produzione dell'energia*;
- a ovest con una zona classificata come *Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione* e con altre zone di *Area incolta urbana*.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	15 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

La normativa di riferimento per l'individuazione degli strumenti fondamentali della programmazione territoriale e urbanistica è stata recentemente aggiornata con l'entrata in vigore, a partire dal 1/1/2018, della L.R. 24 del 21/12/2017. Tale Legge definisce i nuovi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica distinguendo tra:

- **Strumenti di Pianificazione Regionale:**
 - Piano Territoriale Regionale (PTR), caratterizzato dall'integrazione di una componente strategica e una strutturale, che ricomprende e coordina, in un unico strumento di pianificazione relativo all'intero territorio regionale, la disciplina per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e la componente territoriale del Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT);
- **Strumenti di Pianificazione di Area Vasta:**
 - Piano Territoriale Metropolitano (PTM), predisposto dalla Città Metropolitana di Bologna in coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico Metropolitano, avente lo scopo di definire le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana;
 - Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV), predisposto dalle Province, eventualmente anche in forma associata ed avente la funzione di pianificazione strategica d'area vasta e di coordinamento delle scelte urbanistiche strutturali dei Comuni e loro Unioni che incidano su interessi pubblici che esulano dalla scala locale;
- **Strumenti di Pianificazione Comunale:**
 - Piano Urbanistico Generale (PUG), che stabilisce la disciplina di competenza comunale sull'uso e la trasformazione del territorio, con particolare riguardo ai processi di riuso e di rigenerazione urbana;
- **Accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica** con i quali, in conformità al PUG, l'amministrazione comunale attribuisce i diritti edificatori, stabilisce la disciplina di dettaglio delle trasformazioni e definisce il contributo delle stesse alla realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	16 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

La L.R. 24/2017 precisa, all'art. 3, comma 1, che *“I Comuni [...] avviano il processo di adeguamento della pianificazione urbanistica vigente entro il termine perentorio di tre anni dalla data della sua entrata in vigore e lo concludono nei due anni successivi, con le modalità previste dal presente articolo”*.

Analogamente l'art. 76, comma 1, della medesima legge dispone che *“La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti di area vasta adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa”*.

Non essendo ancora stati adeguati gli strumenti di pianificazione ai sensi della nuova Legge Regionale, ai fini del presente studio si fa ancora riferimento alle disposizioni dei Piani predisposti in attuazione della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 20/2000, gli strumenti fondamentali della programmazione territoriale di livello regionale sono:

- il Piano Territoriale Regionale – PTR (art. 23);
- il Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR (art. 24).

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 20/2000, lo strumento fondamentale della programmazione territoriale di livello provinciale è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Infine, ai sensi degli artt. 28, 29, 30 e 31 della L.R. n. 20/2000, gli strumenti fondamentali della programmazione territoriale di livello comunale sono:

- il Piano Strutturale Comunale (art. 28);
- il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (art. 29);
- il Piano Operativo Comunale (art. 30);
- i Piani Urbanistici Attuativi (art. 31).

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	17 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

C.1.1 *Piano Territoriale Regionale (PTR)*

Versione del Piano analizzata
• PTR approvato con DCR n. 276 del 03/02/2010
Classificazione dell'area interessata dal progetto
• -
Norme di interesse per l'area di progetto
• -

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali, in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

Tale strumento di programmazione trova le sue motivazioni in quattro ambiti fondamentali:

- 1) la variabile territoriale si rapporta alle politiche di sviluppo in modo più articolato e complesso che nel passato. Se si riconosce l'esigenza di cogliere e fare leva sulle diverse potenzialità e risorse, il rapporto tra politiche di sviluppo e territorio richiede di scomporre le politiche di settore per renderle più appropriate alle esigenze di sviluppo delle diverse aree;
- 2) il rapporto ambiente/sviluppo diventa fondamentale per proporre una nuova qualità dello sviluppo stesso. Si presentano tre prospettive che influiscono sulle attività di governo:
 - la tutela di risorse ambientali;
 - la valorizzazione di beni ambientali;
 - il riorientamento della produzione scientifica e tecnologica per definire modelli di produzione e consumo;
- 3) il superamento dei localismi e l'accrescimento dell'unificazione regionale appaiono centrali per mantenere e qualificare il grado di sviluppo raggiunto;
- 4) il rafforzamento necessario del sistema delle istituzioni per operare su sistemi maggiormente aperti sia territorialmente che come rapporti di forze economico-sociali.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	18 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Nel PTR, dopo un quadro conoscitivo sullo stato delle varie componenti individuate come critiche e/o rappresentative, sono riportati gli obiettivi e le strategie per il perseguimento degli stessi.

Come principio generale il PTR si propone di promuovere, nell'ottica di un contesto europeo e nazionale, lo sviluppo sostenibile come elemento integrato dei seguenti aspetti:

- sostenibilità ambientale: mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, preservare l'integrità dell'ecosistema e la diversità biologica;
- sostenibilità economica: generare, in modo duraturo, reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire sviluppo, uso razionale ed efficiente delle risorse, riduzione dell'impiego di quelle non rinnovabili;
- sostenibilità sociale: garantire condizioni di benessere umano e accesso alle opportunità distribuite in modo equo, in particolare tra le comunità attuali e quelle future;
- sostenibilità istituzionale: coniugare il processo di decentramento dei poteri con lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione interistituzionale.

Gli obiettivi che il PTR si pone, in relazione ai suddetti aspetti sono:

- Qualità territoriale;
- Efficienza territoriale;
- Identità territoriale.

Quattro le principali dimensioni di integrazione del principio di sostenibilità che schematicamente vengono ricondotte ad obiettivo programmatico:

- l'efficienza della produzione e del consumo, intesa come internalizzazione e riduzione dei costi ambientali e valorizzazione nel medio termine di opportunità e vantaggi economici correlati (integrazione della dimensione economica e ambientale) all'accesso di tutti alle risorse e alla qualità ambientale, intesa anche con riferimento ai paesi più poveri del mondo e alle generazioni future (integrazione della dimensione sociale e ambientale);
- la qualità della vita degli individui e delle comunità, intesa come intreccio tra qualità ambientale e degli spazi costruiti, condizioni economiche e di benessere e coesione sociale (integrazione della dimensione sociale, economica e ambientale);
- la competitività locale, intesa come capacità innovativa che investe nel capitale naturale e sociale e valorizza e potenzia le risorse locali (integrazione della dimensione istituzionale, economica e ambientale);

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	19 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- la governance locale, ovvero la consapevolezza sui temi della sostenibilità da parte dei governi e delle comunità locali, la capacità di dialogo, di assunzione di responsabilità, di gestione, di investimento e valorizzazione di risorse pubbliche e private, e del suo consolidamento nel tempo (integrazione della dimensione istituzionale, sociale e ambientale).

Altro tema strettamente riconducibile, in senso ampio, all'integrazione è la collaborazione con l'industria e i consumatori al fine di rendere più ecologici i modelli di produzione e consumo.

Al proposito si propone di far ricorso a un ampio ventaglio di strumenti, che spaziano:

- da una politica per la produzione e consumo sostenibili;
- alla responsabilità ambientale;
- dalle misure fiscali;
- ad una miglior informazione dei cittadini.

Gli obiettivi del PTR sono articolati secondo le quattro forme di capitale territoriale e sono:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civiness);
- obiettivi per il capitale eco sistemico - paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;
- obiettivi per il capitale insediativo - infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

La seguente tabella sintetizza gli obiettivi specifici in relazione alle suddette accezioni.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	20 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

OBIETTIVI DEL PTR (in termini di risultati/output attesi)			
	Qualità territoriale	Efficienza territoriale	Identità territoriale
CAPITALE ECOSISTEMICO PAESAGGISTICO	Integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica	Sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali	Ricchezza dei paesaggi e della biodiversità
CAPITALE SOCIALE	Benessere della popolazione e alta qualità della vita	Equità sociale e diminuzione della povertà	Integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi (civicness)
CAPITALE COGNITIVO	Sistema educativo, formativo e della ricerca di qualità	Alta capacità d'innovazione del sistema regionale	Attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori
CAPITALE INSEDIATIVO INFRASTRUTTURALE	Ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani	Alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia	Senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica

Tabella 1 – Sintesi degli obiettivi del PTR in relazione alle forme di capitale territoriale

Il PTR, come desumibile da quanto sinteticamente descritto in precedenza, è uno strumento di programmazione e pianificazione che non fornisce prescrizioni di dettaglio sulle singole aree, pertanto non si rilevano elementi di rilievo ai fini del presente studio.

In ogni caso, non si ravvisano elementi di contrasto con gli obiettivi del PTR, ed anzi si evidenzia la coerenza dei progetti con gli obiettivi proposti dal Piano, in particolare considerando l'obiettivo per il **capitale insediativo–infrastrutturale** che prevede un ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani e un basso consumo di risorse.

C.1.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> PTPR approvato con DCR n. 1388 del 28/01/1993 Intesa istituzionale per l'adeguamento del PTPTR e del Disciplinare attuativo del 4/12/2015
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> Art. 12 NTA: sistema costiero
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> -

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	21 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), parte tematica del PTR, si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali.

Il PTPR influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

La Regione Emilia-Romagna si è dotata del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) con Delibera di approvazione del Consiglio Regionale n. 1388 del 28/01/1993.

Con D.G.R. n. 1284 del 23 luglio 2014 è stato approvato l'adeguamento del PTPR, e in data 20/10/2014, la Regione Emilia-Romagna e la direzione regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno siglato un'Intesa istituzionale a tale fine.

Successivamente, sia in Regione, a seguito delle elezioni amministrative, sia nel MiBACT, a seguito del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, si è verificato un processo di riorganizzazione che ha portato alla sottoscrizione ufficiale, il 4 dicembre 2015, di una intesa interistituzionale per l'adeguamento del PTPR e del relativo Disciplinare attuativo precedentemente siglata in data 20/10/2014.

È stato riscontrato che, pur essendo stato approvato oltre 20 anni fa, il PTPR ha nei suoi contenuti alcuni temi moderni ed ancora del tutto attuali, tanto da essere affrontati anche nella Convenzione Europea del Paesaggio aperta alla firma a partire dal 20/10/2000. Per questo motivo, la Regione ha ritenuto non necessario provvedere alla stesura di un Piano Paesaggistico completamente nuovo ed ha invece optato per procedere con il semplice aggiornamento di alcuni dei contenuti del Piano attualmente in vigore.

Nel quadro della programmazione regionale e della pianificazione territoriale e urbanistica, il Piano Territoriale Paesistico persegue i seguenti obiettivi:

- conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi con le popolazioni insediate e con le attività umane;
- garantire la qualità dell'ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva;
- assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e culturali;
- individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l'integrazione dei valori paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	22 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Il PTPR provvede, con riferimento all'intero territorio regionale, a dettare disposizioni volte alla tutela:

- dell'identità culturale del territorio regionale, cioè delle caratteristiche essenziali dei sistemi, delle zone e degli elementi di cui è riconoscibile l'interesse per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-testimoniali;
- dell'integrità fisica del territorio regionale.

Per quanto riguarda disposizioni più specifiche, si ricorda che, per effetto dell'art. 24 della L.R. 20/2000, *“i PTCP che hanno dato o diano piena attuazione alle prescrizioni del PTPR [...] costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa”*.

Si rimanda pertanto al paragrafo seguente per l'analisi delle disposizioni del PTPR, cui il PTCP ha dato attuazione.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	23 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.1.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • PTCP approvato con D.C.P. n. 9 del 28/02/2006 • Modifica al PTCP approvata con Prov. Dirigenziale n. 17 del 14/12/2007 a seguito dell'approvazione del PSC del Comune di Ravenna • Modifica al PTCP a seguito dell'approvazione con D.C.P. n. 71 del 29/06/2010 del PPGR della Provincia di Ravenna • Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 24 del 22/03/2011 in attuazione del Piano di Tutela delle Acque • Variante al PTCP a seguito dell'approvazione con D.C.P. n. 21 del 22/03/2011 del Piano di azione per l'energia e lo sviluppo sostenibile della Provincia di Ravenna • Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 10 del 27/02/2019 in attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato dall'assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03/05/2016, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e art. 76 della L.R. 24/2017
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3.12 NTA: sistema della costa • Art. 3.12 NTA: perimetro del Piano Regolatore del Porto • Artt. 5.3, 5.7, 5.11 NTA: zona di protezione delle acque sotterranee costiere • Art. 8.1 NTA: Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 5.12 NTA - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura • Art. 6.2 - Pianificazione di settore in materia di gestione dei rifiuti

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) esprime le linee d'intervento che riguardano il territorio e l'ambiente nelle aree provinciali.

Il PTCP assume il compito di definire le condizioni ed i limiti della sostenibilità, nel tempo e nello spazio, delle previsioni comunali, ogni qualvolta queste comportino effetti ambientali o territoriali significativi al di fuori dei confini dei singoli comuni.

Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del PTPR, ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004. Inoltre, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, costituisce in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa.

L'area oggetto dello studio ricade nell'**Unità di Paesaggio n. 5**, denominata "Del porto e della città"; tale unità rientra interamente all'interno del Comune di Ravenna e comprende il capoluogo e

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	24 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

tutto il territorio prospiciente al Canale Candiano fino al suo sbocco in mare, caratterizzato dalla presenza di un'ampia area a destinazione portuale e industriale.



Figura 2 – Stralcio della Tavola 1 del PTCP “Unità di Paesaggio”

Dall'esame della Tavola 2.9 del PTCP (cfr. Elaborato SIA 02.01, **Tavola 3** - PTCP Provincia di Ravenna: estratto Tavola 2.9 - Tutela dei sistemi ambientali) emerge come l'area in esame ricada nel sistema della Costa e sia indicata come interna al perimetro di pertinenza del Piano Regolatore Portuale (cfr. § C.3); l'area non è ricompresa all'interno di ambiti di tutela paesaggistica o naturalistica specificatamente definiti. Si segnala esclusivamente la presenza di strade storiche (quali la strada Faentina SS. 253 in direzione Faenza, la strada Ravegnana SS. 67 in direzione Forlì e la strada statale n°16 Reale verso Ferrara), le quali non si sviluppano nelle immediate vicinanze dell'area in esame.

L'area risulta limitrofa a:

- Zone di tutela naturalistica - di conservazione (a nord);
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (a nord-ovest);
- Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati;
- Bonifiche (ad ovest).

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	25 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Per il **Sistema costiero**, definito come “*l'insieme delle aree, naturali o interessate da interventi antropici, collocate a Est della prima linea di costa documentabile in epoca storica*”, l'art. 3.12 contiene disposizioni finalizzate al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale, fornendo indicazioni per la redazione di strumenti di pianificazione settoriale e comunale affinché, con esclusione delle aree ricadenti all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato e delle aree dell'ambito portuale di Ravenna, vi sia conformità verso determinati indirizzi.

Tali indirizzi si possono sintetizzare nella conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici e ricostituzione di elementi di naturalità in quelli più interessati da tali processi; nel recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela; nella disciplina delle strutture per la balneazione e per il loro collegamento con l'entroterra; nella disciplina delle strutture portuali, commerciali e/o industriali di interesse nazionale e nella valorizzazione del sistema dei porti e degli approdi di interesse regionale e subregionale; nella disciplina degli interventi di difesa costiera.

Nell'ambito del sistema costiero vale la prescrizione per cui la realizzazione di infrastrutture e attrezzature di seguito elencate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale:

- linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché aeroporti, porti commerciali e industriali, strutture portuali e aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

Gli interventi in esame prevedono la realizzazione nel complesso di due nuovi impianti per il recupero e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, i cui progetti vengono assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale come indicato nell'Elaborato 01 del SIA - Premessa.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	26 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.1.3.1 Disposizioni in materia di tutela delle acque

La Provincia di Ravenna, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/03/2011, ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna.

Il recepimento del Piano di Tutela delle Acque ha comportato modifiche delle NTA del PTCP in più punti. In primo luogo, il recepimento e approfondimento del PTA comporta la sostanziale integrazione e completa riformulazione del Titolo 5 delle Norme del PTCP, che passa da 5 a 15 articoli, i quali disciplinano le zone di protezione delle acque sotterranee e superficiali e disciplinano la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche nel complesso del territorio provinciale.

La Relazione generale della Variante al PTCP in attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna individua al Capitolo 2.7.2 le priorità di intervento, che vengono declinate in:

- 1) priorità rispetto alle pressioni quantitative per acque superficiali e sotterranee: la gestione quantitativa delle acque è considerata priorità fondamentale in quanto ne discendono anche importanti effetti qualitativi sugli ambienti acquatici e sulla qualità chimico/batteriologicala delle acque superficiali e sotterranee che non sarebbe possibile conseguire altrimenti. Effetto secondario citato come non meno importante sarebbe il controllo, e in prospettiva l'annullamento, della più importante tra le fonti della subsidenza. In tale ambito viene indicato come "imperativo di merito" il *"tesaurizzare la risorsa idrica superficiale, combatterne le dispersioni e gli sprechi, e nel contempo trasferire ogni possibile emungimento sotterraneo verso la disponibilità di acque superficiali, che deve necessariamente aumentare."*;
- 2) priorità rispetto alle pressioni sulla qualità delle acque sotterranee: la principale azione indicata è l'annullamento del deficit idrogeologico, che attualmente comporta accelerato richiamo ed infiltrazione dalle zone di ricarica, conseguibile attraverso le azioni relative alla gestione quantitativa delle acque. Quale seconda operazione è indicata la limitazione delle sostanze applicate al suolo entro e non oltre i limiti della sua potenzialità di utilizzo;
- 3) priorità rispetto alle pressioni sulla qualità delle acque superficiali ed ai rispettivi carichi inquinanti: il piano evidenzia la necessità di ridurre gli eccessi di apporto di azoto diffuso, con la probabile conseguenza di ridurre contestualmente, sia pure in percentuale minore, anche fosforo e BOD₅.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	27 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

La variante al PTCP, per quanto concerne la qualità, in attuazione ed approfondimento del PTA regionale, stabiliva, ai sensi dell'art. 76, comma 4, lett. a), b), del D.Lgs. 152/06, le misure necessarie per il mantenimento o il raggiungimento, entro il 22/12/2015, degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi; inoltre determinava gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dal D.Lgs. 152/06 e individuava le azioni e gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dal PTA.

Come desumibile dalla seguente figura, l'area di interesse ricade nel bacino del Canale Candiano, per il quale il comma 5 dell'art. 5.2 delle NTA del PTCP dispone, in considerazione delle *“peculiarità caratteristiche dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico), e in considerazione del fatto che è parte dell'ambito portuale”*, un *“particolare regime di vincoli e di approfondimenti conoscitivi”*.

Tale particolare regime si concretizza nelle previsioni dell'art. 5.13, che al comma 10 prevede:

“f) (P) in considerazione della destinazione portuale dell'asta del Canale Candiano, non incluso in area sensibile ai sensi del Dlgs 152/06, ma con diretta connessione con aree sensibili (Piallasse Piombone e Baiona, ed area costiera dell'Adriatico) e siti della Rete Natura 2000, gli scarichi di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di acque reflue di dilavamento ad essa afferenti dovranno rispettare i seguenti limiti di concentrazione: 15 mg/l di azoto totale, demandando alle AIA e alle altre specifiche autorizzazioni per gli scarichi la possibilità di indicare di volta in volta un valore limite specifico anche per l'azoto ammoniacale; 5 mg/l di fosforo totale. Tali limiti si applicano entro un anno dall'approvazione della presente Variante.

g) (D) per il Canale Candiano, un quadro maggiormente adeguato di valori limite e di prescrizioni sarà definito in sede di autorizzazioni allo scarico successivamente ad opportuni approfondimenti tecnici sui bilanci di massa degli apporti di sostanze nutrienti e sulla presenza di sostanze pericolose. In merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento nell'area portuale, l'adeguamento alle relative disposizioni regionali si attuerà con gradualità, ma dovrà essere completato entro un anno dalla approvazione della Variante al PTCP di adeguamento al PTA.”

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	28 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 3 – Bacini principali in provincia di Ravenna

Come desumibile dall'analisi della Tavola 3.9 del PTCP (cfr. Elaborato SIA 02.01, **Tavola 4** - PTCP Provincia di Ravenna: estratto Tavola 3.9 - Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee), come modificata dalla variante approvata, l'area in esame ricade all'interno delle Aree di protezione delle acque sotterranee costiere, definite dall'art 5.3 come ulteriore zona di protezione delle acque sotterranee *"in considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine"*.

L'art. 5.7 delle NTA *"Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero"* dispone strette limitazioni all'emungimento di acque di falda, anche solo per la realizzazione di well point per opere di cantiere.

In ultimo, ai fini della tutela quantitativa della risorsa, si analizzano le disposizioni per il risparmio idrico per i settori industriale, artigianale, e commerciale.

L'art. 5.12 delle NTA dispone che:

"1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni: [...]"

b) (P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	29 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione. [...]

2.(P) Per l'alimentazione di cicli produttivi e/o di circuiti tecnologici nonché per l'irrigazione di aree verdi aziendali, i nuovi insediamenti produttivi, quando tecnicamente possibile, dovranno approvvigionarsi da acque superficiali e/o da acquedotti industriali. Per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente Variante al PTCP in attuazione del PTA, ove risultino disponibili risorse idriche da fonti alternative alle sotterranee, nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rinnovo di concessione di derivazioni da acque sotterranee, la Provincia si orienta a richiedere la sostituzione con altre fonti dei prelievi da pozzi esistenti.

3.(P) Si prescrive l'utilizzo di acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate”.

C.1.3.2 Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti

Di particolare interesse ai fini della presente relazione è l'analisi della Tavola 4.9 “Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti”. Tale tavola, con D.C.P. n. 10/2019, è stata aggiornata a seguito all'approvazione, con D.A.L. n. 67 del 03/05/2016, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (cfr. § D.4.1).

Come desumibile dall'Elaborato SIA 02.01 (**Tavola 5** - PTCP Provincia di Ravenna: stralcio Tavola 4.9 - Aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti), in cui si riporta uno stralcio della suddetta tavola, il sito in esame ricade in un'area ad ammissibilità condizionata, determinata dai seguenti vincoli:

- “*zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei*”: secondo le disposizioni dell'art. 6.2 delle NTA del PTCP, per i vincoli riguardanti tali zone si rimanda al Piano di Tutela delle Acque;
- “*vincolo per scopi idrogeologici*”: il superamento di tale condizionalità è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente, così come previsto all'art. 150 della L.R. 3/99. Con riferimento al vincolo idrogeologico, per il quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti ai successivi § C.2.2 e E.3, si anticipa sin d'ora che l'area in esame ha perso le caratteristiche per essere assoggettata alla procedura autorizzativa imposta dal vincolo.

Sempre con riferimento alle disposizioni in materia di ammissibilità di impianti per la gestione dei rifiuti, l'art. 6.2 delle NTA del PTCP prescrive, che “*nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni*

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	30 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) [...], dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità e dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica”.

Inoltre, con riferimento agli impianti di trattamento di rifiuti, l'art. 6 delle NTA del PTCP prescrive particolari disposizioni ai fini della tutela delle aree interessate da produzioni tipiche e di qualità:

Per la generalità degli impianti, le localizzazioni dovranno verificare se ricadono nell'ambito del sistema delle aree di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001. In sede di procedura di autorizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti o modifiche di impianti esistenti, localizzati negli ambiti territoriali suddetti, le aziende proponenti dovranno predisporre un apposito documento tecnico, attestante che l'attività in esame non rechi pregiudizio alcuno alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Tale documento sarà oggetto di puntuale valutazione in sede di Conferenza Rifiuti. La valutazione dovrà tenere conto in particolare dei requisiti richiesti dal Reg. CE n. 834/2007 per prevenire impatti derivanti da fonti di inquinamento a carico delle produzioni biologiche.

Il citato art. 21 del D.Lgs. 228/2001, che definisce le produzioni agricole tipiche e di qualità è riportato di seguito.

Art. 21. - Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità

1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

Nella Regione Emilia-Romagna sono registrate le seguenti produzioni di qualità ai sensi del D.Lgs. 228/2001:

Prodotti DOP e IGP	Vini DOCG
<ul style="list-style-type: none"> • Aceto balsamico di Modena Igp • Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop • Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia Dop • Aglio di Voghiera Dop • Agnello del Centro Italia Igp • Amarene brusche di Modena Igp 	<ul style="list-style-type: none"> • Colli Bolognesi Pignoletto • Romagna Albana
	Vini DOC
	<ul style="list-style-type: none"> • Bosco Eliceo • Colli Bolognesi • Colli d'Imola

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	31 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

<ul style="list-style-type: none"> • Anguria reggiana Igp • Asparago verde di Altedo Igp • Cappellacci di zucca ferraresi Igp • Casciotta d'Urbino Dop • Ciliegia di Vignola Igp • Coppa di Parma Igp • Coppa piacentina Dop • Coppia ferrarese Igp • Cotechino Modena Igp • Culatello di Zibello Dop • Formaggio di Fossa di Sogliano Dop • Fungo di Borgotaro Igp • Grana Padano Dop • Marrone di Castel del Rio Igp • Melone mantovano Igp • Mortadella Bologna Igp • Olio extravergine di oliva Brisighella Dop • Olio extravergine di oliva Colline di Romagna Dop • Pampapato o Pampepato di Ferrara Igp • Pancetta piacentina Dop • Parmigiano-Reggiano Dop • Patata di Bologna dop • Pera dell'Emilia-Romagna Igp • Pesca e nettarina di Romagna Igp • Piadina Romagnola Igp • Prosciutto di Modena Dop • Prosciutto di Parma Dop • Provolone Valpadana Dop • Riso del Delta del Po Igp • Salama da sugo Igp • Salame Cremona Igp • Salame Felino Igp • Salame piacentino Dop • Salamini italiani alla cacciatora Dop • Scalogno di Romagna Igp • Squacquerone di Romagna Dop • Vitellone bianco dell'Appennino centrale Igp • Zampone Modena Igp 	<ul style="list-style-type: none"> • Colli di Faenza • Colli di Parma • Colli di Rimini • Colli di Scandiano e di Canossa • Colli Piacentini • Colli Romagna Centrale • Gutturino • Lambrusco di Sorbara • Lambrusco Grasparossa di Castelvetro • Lambrusco Salamino di Santa Croce • Modena o di Modena • Ortrugo dei Colli Piacentini • Pignoletto • Reggiano • Reno • Romagna
	Vini IGT
	<ul style="list-style-type: none"> • Bianco di Castelfranco Emilia • Emilia o dell'Emilia • Forlì • Fortana del Taro • Ravenna • Rubicone • Sillaro o Bianco del Sillaro • Terre di Veleja • Val Tidone

Per quanto riguarda le aziende con produzioni biologiche, nel Comune di Ravenna sono presenti 89 aziende registrate nell'Elenco degli operatori biologici regionali. Dall'esame della Carta A.2.6.a del Quadro Conoscitivo del PSC di Ravenna emerge la presenza di aziende con produzioni biologiche nell'area a Nord Ovest del progetto in esame (evidenziata in rosso).

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	32 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 4 – Stralcio “Carta delle attività agricole: aziende con produzioni particolari” - In rosso è evidenziata l’area di intervento

I progetti, come sarà di seguito specificato, si inseriscono in un ambito specializzato per attività produttive senza valore significativo dal punto di vista della produzione agricola e che per localizzazione e tipologia non comporta nessuna influenza negativa sulle attività agronomiche di qualità e tipicità localizzate nel contesto territoriale.

C.1.3.3 Altre disposizioni

Passando alla disamina dell’“Assetto strategico della mobilità, poli funzionali, ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, articolazione del territorio rurale” (cfr. Elaborato SIA 02.01, **Tavola 6** - PTCP Provincia di Ravenna: stralcio Tavola 5 - Assetto strategico della mobilità), si osserva che l’area in esame rientra in un Ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale – zone edificate sature – normato dalla Parte III delle Norme di attuazione.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	33 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Fra gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale il PTCP (art. 8.1) distingue quelli da considerare consolidati e quelli suscettibili di ulteriore sviluppo espansivo: i primi sono *“le aree produttive rilevanti per l’entità degli insediamenti in essere che non appaiono indicati per politiche di ulteriore significativa espansione dell’offerta insediativa (oltre a quanto già previsto nei PRG, [...])”,* mentre i secondi sono *“aree produttive che, in relazione alla ottimale collocazione rispetto alle reti infrastrutturali e in particolare ai nodi della rete viaria di rango regionale, si valutano suscettibili di politiche di ulteriore espansione”.*

Il PTCP, al comma 4 dell’art. 8.1 definisce le linee di indirizzo generali da seguire nell’individuazione di dettaglio degli ambiti specializzati, che deve avvenire in sede di PSC o di Accordo Territoriale, per ciascun ambito specializzato.

Tali disposizioni sono direttive (D) ed indirizzi (I)¹ da recepire nella redazione dei piani sotto ordinati, pertanto si omette l’analisi di quanto previsto all’art. 8.1, rimandando alla più puntuale analisi di quanto recepito a livello di pianificazione comunale.

Infine, sulla base di quanto riportato nella Tavola 6 del PTCP “Progetto reti ecologiche nella provincia di Ravenna” (riportata nell’Elaborato SIA 02.01, **Tavola 7** - PTCP Provincia di Ravenna: stralcio Tavola 6 - Progetto reti ecologiche in provincia di Ravenna), l’area oggetto del presente studio, come già precedentemente illustrato, non rientra in reti ecologiche (rientrando infatti in ambito specializzato per attività produttive, come visto nella precedente Tavola 6 dell’Elaborato SIA 02.01).

La rete ecologica² di livello provinciale (PTCP) viene ripresa e dettagliata a livello comunale (PSC): pertanto, per un’analisi maggiormente dettagliata, si rimanda al PSC.

C.1.4 Coerenza del progetto con le disposizioni degli strumenti di pianificazione regionale e provinciale

Sebbene il PTR sia un piano di indirizzo di area vasta, e pertanto difficilmente raffrontabile con interventi specifici quali quelli in progetto, è possibile esprimere alcune considerazioni circa la coerenza del progetto in esame con alcuni degli obiettivi del piano in questione. Come principio generale il PTR si propone di promuovere, nell’ottica di un contesto europeo e nazionale, lo sviluppo

¹ Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, le NTA del PTCP contengono disposizioni che sono distinte in:

- Norme prescrittive, contraddistinte nel PTCP dalla sigla P.
- Direttive, contraddistinte nel PTCP dalla sigla D.
- Norme di indirizzo, contraddistinte nel PTCP dalla sigla I.

² La Rete Ecologica è un sistema di elementi (punti, corridoi, aree) per garantire la continuità di aree verdi a beneficio della fauna, per il suo spostamento tra aree protette

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	34 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

sostenibile come elemento integrato di quattro aspetti, tra i quali la sostenibilità economica, ossia la possibilità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro attraverso la promozione e il sostegno di un sistema economico regionale capace di garantire sviluppo.

Gli interventi in progetto risultano nel complesso conformi rispetto a tale indicazione in quanto prevedono la realizzazione di due impianti interni all'area industriale del Porto di Ravenna, infrastruttura che viene individuata quale punto strategico dello sviluppo regionale.

Inoltre, è da valutare certamente positivamente anche il fatto che gli interventi ricadano in un'area attualmente interessata da un procedimento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP) che potrà quindi essere riutilizzata per scopi produttivi, con recupero, riutilizzo e riqualificazione di aree industriali/portuali bonificate.

Gli interventi perseguono dunque l'obiettivo di rafforzare la competitività locale, garantendo la possibilità, per il futuro, di generare reddito e lavoro.

Pertanto, pur nella ridotta specificità del piano, gli interventi in progetto sono da ritenersi coerenti con quanto previsto dal PTR.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) esprime le linee d'intervento che riguardano il territorio e l'ambiente nelle aree provinciali e, dando piena attuazione alle prescrizioni del PTPR, costituisce in materia di pianificazione paesaggistica l'unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l'attività amministrativa attuativa. La valutazione della coerenza con il PTCP ricomprende pertanto anche la valutazione della coerenza con il PTPR.

Il progetto proposto da HEA S.p.A. prevede la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, sia pericolosi sia non pericolosi, mentre quello proposto da ENI Rewind S.p.A. prevede la realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi. Gli impianti, adiacenti tra loro, saranno entrambi ubicati all'interno del perimetro di pertinenza del Piano Regolatore Portuale e i relativi progetti sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Non si rileva quindi alcuna incoerenza con le prescrizioni del PTCP relative alla tutela del sistema costiero.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	35 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela delle acque, il PTCP, rispetto al Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), ha definito ulteriori zone di protezione delle acque sotterranee *“in considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine”*: l'area in esame, in particolare, ricade all'interno delle Aree di protezione delle acque sotterranee costiere.

Per quanto riguarda la tutela quali-quantitativa delle acque superficiali e sotterranee, la gestione della risorsa idrica delle due piattaforme in progetto appare coerente rispetto alle indicazioni delle NTA in quanto l'approvvigionamento idrico necessario per le operazioni di processo avverrà da acquedotto industriale, mentre i consumi per usi igienico-sanitari verranno soddisfatti tramite acquedotto civile; non è previsto alcun emungimento diretto di acque sotterranee o superficiali, pertanto non si ravvisano elementi di contrasto tra quanto previsto dai piani regionali e provinciali per la tutela delle acque e gli interventi in progetto.

Come indicato nell'Elaborato 03 del SIA - Inquadramento progettuale (CO 05 RA VA 00 SI IR 03.00) anche in fase di cantiere non si prevede la necessità di ricorrere a well point, in quanto non sono previste significative attività di scavo rispetto al p.c. attuale, ed anzi gli impianti saranno realizzati interamente su un rilevato appositamente formato che porterà l'area di imposta degli edifici delle piattaforme a circa +3,20 m s.l.m.

I progetti prevedono inoltre sistemi per il recupero, per quanto possibile, delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture al fine di minimizzare i consumi di acque industriali. Si rimanda all'Elaborato 03 del SIA - Inquadramento progettuale (CO 05 RA VA 00 SI IR 03.00) per la descrizione del sistema di recupero idrico.

Per quanto riguarda invece la tutela qualitativa delle acque, tutte le aree di stoccaggio o trattamento rifiuti saranno impermeabilizzate. Le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, le acque reflue civili ed eventuali percolati (originati dalla Piattaforma bio-recupero) saranno inviati ad idoneo sistema di trattamento presso il limitrofo impianto TAS gestito da Herambiente S.p.A., evitando quindi scarichi diretti in corpi idrici superficiali o nel suolo. Per una descrizione di dettaglio del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento sopra richiamato si rimanda interamente all'Elaborato SIA 03 – Inquadramento progettuale (CO 05 RA VA 00 SI IR 03.00). Si specifica che tutti i percolati originati all'interno della Piattaforma Polifunzionale vengono invece raccolti da apposita rete di drenaggio ed inviati a smaltimento esterno.

Inoltre, con riferimento alle disposizioni relative alla gestione del rischio alluvioni, il PTCP prescrive che *“nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti di recupero e*

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	36 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

smaltimento dei rifiuti, che ricadono in aree interessate da alluvioni marine o da reticolo secondario di pianura, frequenti (P3) e poco frequenti (P2) [...], dovrà essere valutata la compatibilità degli interventi prevedendo idonee misure di riduzione della vulnerabilità e dovrà essere acquisito il parere del Consorzio di Bonifica". Come dettagliatamente descritto al § D.1, l'area in esame ricade in area di pericolosità media (P2: alluvioni poco frequenti) per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura (RSP).

Si evidenzia come l'intera area in esame sia oggetto di un importante intervento di rialzo morfologico che porterà l'area di imposta degli edifici della piattaforma a circa +3,20 m s.l.m. Si rimanda a tal proposito all'asseverazione del progettista relativa al tirante idrico ipotizzabile in caso di evento di allagamento.

In ogni caso, come prescritto dal PTCP, si provvede a richiedere apposito parere al Consorzio di Bonifica.

Rispetto alla disciplina del PTCP relativa alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, l'area di intervento ricade in un'area "ad ammissibilità condizionata" per via della presenza di "zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" e del "vincolo per scopi idrogeologici".

In relazione alla presenza di zone di tutela dei corpi idrici sotterranei, come riportato poco sopra con riferimento all'analisi di conformità (e come confermato al § D.2.4 in relazione al PTA), gli interventi in progetto risultano pienamente compatibili con la tutela quali-quantitativa delle acque.

Per quanto riguarda la presenza del vincolo idrogeologico, si evidenzia in primo luogo che, come meglio evidenziato al successivo § C.2.2, sulla base delle Tavole del RUE (e in particolare la Tavola 10.2, riportata nell'Elaborato SIA 02.01, **Tavola 12** - RUE Comune di Ravenna: stralcio Tavola RUE 10.2 - Overlay vincoli ambientali vigenti) l'area in oggetto ha perso la caratteristica per essere assoggettata alla procedura autorizzativa legata al vincolo idrogeologico.

In ogni caso, complessivamente i progetti in esame non prevedono alcuno scavo rispetto al p.c. attuale ed anzi, al contrario, a seguito del completamento dell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP), sarà necessario innalzare l'area in esame mediante la realizzazione di un importante rilevato in terra per raggiungere la quota di imposta delle opere in progetto (il piano di imposta sarà a quota +3,20 m s.l.m., ossia a circa +1,70 m sopra il livello della quota finale delle opere di MISP). Le condizioni poste dal PTCP per l'ammissibilità di impianti di trattamento di rifiuti sono quindi pienamente soddisfatte.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	37 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Infine, rispetto al tema delle produzioni agricole di pregio, è possibile svolgere alcune valutazioni per attestare sin d'ora che l'attività di trattamento di rifiuti in oggetto non rechi pregiudizio alle aree agricole, alle colture e ai prodotti agricoli ed alimentari interessati. Quanto di seguito esposto assolve alla valutazione richiesta dall'art. 6 delle NTA del PTCP (cfr. § C.1.3.2). A tal fine, richiamando quanto valutato nell'Elaborato SIA 04 - Stato dell'ambiente e valutazione degli impatti (CO 05 RA VA 00 SI SA 04.00) per l'analisi dei potenziali impatti ambientali delle opere in progetto sulle produzioni agricole, è possibile affermare che tali impatti non siano significativi in quanto la realizzazione dei progetti:

- non indurrà la scomparsa dei suoli idonei alla crescita della vegetazione, poiché avverrà all'interno di un sito oggetto di riqualificazione ambientale con opere di messa in sicurezza permanente (MISP) già destinato alla realizzazione di impianti industriali;
- non indurrà l'emissione di particolari inquinanti tali da determinare un impatto negativo per la componente vegetazionale;
- non comporterà la creazione di scarichi idrici che possano alterare la qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- non indurrà modifiche alla salinità delle acque e dei suoli o variazioni dei livelli idrici, poiché non si prevede la realizzazione di pozzi o l'emungimento da falda;
- non indurrà modifiche per diminuzione o aumento dell'ombreggiamento.

In conclusione, è possibile evidenziare come gli impianti in progetto non determineranno alcuna differente condizione ambientale nei confronti di eventuali colture di pregio presenti nei pressi del sito oggetto di intervento.

È quindi possibile attestare in generale la conformità dei progetti, nel loro complesso, rispetto alle indicazioni del PTCP, con particolare riferimento anche all'assenza di vincoli di tipo naturalistico e/o paesaggistico-culturale insistenti sull'area in esame ed all'individuazione delle aree idonee/non idonee per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti.

Si fa ovviamente salvo il parere del Consorzio di Bonifica in merito al rischio di alluvione e al rischio idraulico dell'area, che sarà reso nell'ambito del PAUR.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	38 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

La Legge Regionale 20/2000 (oggi sostituita dalla L.R. 24/2017) aveva definito una nuova forma del piano a livello comunale, dando avvio ad un contesto istituzionale di pianificazione nuovo e completo sul quale fondare rapporti interistituzionali volti a favorire processi di copianificazione: nello specifico, essendo la pianificazione regionale e provinciale basata su criteri tecnico culturali sempre più articolati, si è resa necessaria la rivisitazione della pianificazione comunale per mettere in sintonia culture di piano, approcci sistemici, sensibilità tematiche (ambientali, morfologiche, funzionali), di procedure di confronto, adeguamento, condivisione delle scelte fra i diversi attori istituzionali.

Pertanto, il Comune di Ravenna, si è dotato della nuova strumentazione prevista dalla L.R. 20/2000, andando a sostituire il Piano Regolatore Generale del '93 con i seguenti strumenti di pianificazione:

- **Piano Strutturale Comunale (PSC)**, approvato con D.C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007;
- **Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)**, approvato con D.C.C. n. 77035/133 del 28/07/2009 e successivamente modificato;
- **Piano Operativo Comunale 2010-2015 (POC)**, approvato con D.C.C. n. 23970/37 del 10/03/2011 e che, come indicato nella D.C.C. PG n. 4683, PV n. 120 del 10/12/2015, ha avuto scadenza di legge il 30/03/2016. In data 19/7/2018 è stato approvato, con D.C.C. n. 135845/87, il **2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica**.

In ragione della sua localizzazione, l'area di progetto è inoltre soggetta alla disciplina urbanistica definita dal **Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del Comparto EX-ENICHEM** e dal **Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del Sub Comparto B – Ca' Ponticelle**.

Si analizzano di seguito le principali disposizioni dei piani urbanistici comunali citati, ad oggi vigenti.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	39 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.2.1 Piano Strutturale Comunale (PSC)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • PSC approvato con D.C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007 • Variante approvata con D.C.C. n. 208594/127 del 12/12/2017 • Variante approvata con D.C.C. n. 222989/156 del 11/12/2018 • Variante approvata con D.C.C. n. 148 del 24/09/2019
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 85 NTA: Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali • Art. 22 c.4 NTA: Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria di iniziativa privata
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> •

Il Piano Strutturale Comunale è stato adottato dal Comune di Ravenna con deliberazione di C.C. n. 117/50258 del 23/06/2005 e successivamente approvato con deliberazione di C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007.

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica e ambientale e l'identità culturale dello stesso.

Dall'analisi della Tavola 3 “*Spazi e Sistemi*” degli elaborati grafici prescrittivi del Piano (cfr. Elaborato SIA 02.01, **Tavola 8** - PSC Comune di Ravenna: estratto Tavola PSC 3), emerge come il sito in esame ricada in una zona appartenente allo “**Spazio portuale**”, normato dal Titolo V delle NTA, e in particolare nelle “Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali”, disciplinate dall'art. 85 delle NTA.

Secondo l'articolo citato, “*tali aree sono soggette a riconversione produttiva basata su processi tecnologicamente avanzati, con impatto ambientale ridotto e controllabile e dunque a ristrutturazione urbanistica a basso impatto ambientale*”.

Le NTA del PSC indicano inoltre che “*la ristrutturazione urbanistica dovrà garantire il forte incremento delle dotazioni pubbliche, la rilocalizzazione degli impianti RIR e dei depositi costieri, anche di categoria “A” di cui al Titolo II/1 del DM 31 luglio 1934” e s.m.i., e l'inserimento di nuove attività produttive portuali nelle parti limitrofe al Canale Candiano e nuove attività industriali con esclusione di attività chimiche nella zona di Cà Ponticelle*”.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	40 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Le indicazioni del PSC per le aree soggette all'art. 85 sono soprattutto rivolte ad interventi minori o di ristrutturazione per le attività industriali di tipo chimico storicamente insediate nella zona e sviluppatesi nel corso degli anni.

L'articolo 85 dispone inoltre che la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti e per il loro completamento debba essere definita nel RUE. Lo stesso articolo precisa, infine, che la disciplina e le modalità attuative debbano invece essere definite dal POC, con particolare attenzione alla limitazione e alla mitigazione delle eventuali ricadute ecologico-paesaggistiche sulle zone limitrofe.

Il sito in esame è perimetrato inoltre come “*ambito soggetto ad attuazione indiretta a programmazione unitaria*”, per i quali il PSC demanda al POC la definizione della disciplina generale da assumere a base della formazione del PUA. Si rimanda quindi anche in questo caso ai paragrafi seguenti per la valutazione di coerenza del progetto in esame.

C.2.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • RUE approvato con D.C.C. n. 77035/133 del 28/07/2009 • Variante 2015 di adeguamento e semplificazione del RUE, approvata con D.C.C. n. 54946/88 del 14/04/2016 • Variante di rettifica e adeguamento 2016 al RUE e conseguenti modifiche al POC e al Piano di Zonizzazione Acustica, approvata con D.C.C. n. 207602/128 del 12/12/2017 • Variante al RUE in recepimento della carta delle potenzialità archeologiche approvata con D.C.C. n. 156 del 01/10/2019 • Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al piano di zonizzazione acustica e al 2° POC approvata con D.C.C. n. 26 del 12/05/2020
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Art. VII.1.10 c3 NTA: Area di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali • Art. I.1.3 NTA: Ambiti soggetti ad attuazione indiretta a programmazione unitaria, di iniziativa privata - Pr EX-ENICHEM • Art. IV.3.12 c3 NTA: Fascia di rispetto agli elettrodotti ed impianti tecnologici • Art. VII.1.5 NTA: Aree consolidate per attività produttive portuali con impianti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) • Art. VIII.1.2 NTA: Vincolo idrogeologico – area che ha perso la caratteristica del vincolo
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • IV.1.14 c7 NTA: Perimetri e limiti

Le Norme di Attuazione del RUE, redatte ai sensi della L.R. 20/2000 ed in conformità con il PSC del Comune di Ravenna, disciplinano le trasformazioni del territorio articolandole in rapporto alle

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	41 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

diverse situazioni territoriali ed alle diverse fattispecie di interventi. Sono articolate in due parti: Parte urbanistica e Parte edilizia.

La Parte Urbanistica riguarda la disciplina generale delle trasformazioni diffuse, fisiche e d'uso, della città esistente e del territorio extraurbano, con esclusione, in conformità alle previsioni del PSC, di parti della città esistente da riqualificare soggette a strumento urbanistico preventivo e delle porzioni di territorio per il nuovo insediamento. Le modalità di intervento del RUE sono di tipo diretto, eventualmente convenzionato.

La Parte Edilizia riguarda invece la definizione delle grandezze e dei requisiti igienico, tecnologico, ambientali edilizi, delle procedure di abilitazione, realizzazione e controllo delle attività edilizie, delle regole e prestazioni per il perseguimento della qualità architettonica ed urbana e della sostenibilità ambientale, anche alla luce dei criteri di VALSAT definiti in sede di PSC.

Si riporta in Elaborato SIA 02.01 (**Tavola 10** - RUE Comune di Ravenna: estratto Tavola RUE 2) un estratto della Tavola RUE 2.033 "Lo Stabbiale" dal titolo "*Regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano*" relativa all'area in esame.

Dall'esame della Tavola sopra riportata emerge che l'area in esame ricade in un'area soggetta a programmazione unitaria, classificata quale area di ristrutturazione per attività produttive industriali (art. VII.1.10 c3) e portuali. L'area Ponticelle risulta inoltre ricadere parzialmente all'interno di una fascia di rispetto di elettrodotto posta a sud (art. IV.3.12 c3). L'art. VII.1.10 c3 riporta una serie di indicazioni valide solo fino all'approvazione del Piano Unitario Attuativo di iniziativa privata, il quale risulta approvato e vigente e verrà analizzato nel seguito della trattazione. Si omette pertanto l'analisi delle disposizioni di cui all'art. VII.1.10 c3 in quanto superate.

Per quanto concerne l'art. IV.3.12 c3, il RUE specifica che la fascia di rispetto dell'elettrodotto è da considerarsi quale Distanza di Prima Approssimazione Provvisoria (Dpa provvisoria). *"Fino all'esatta definizione delle Dpa definitive, potranno essere ammesse, all'interno delle cosiddette Dpa provvisorie, nuove edificazioni e interventi sull'esistente esclusivamente in conformità alle disposizioni legislative vigenti. In tali casi sarà comunque necessario acquisire, dal proprietario/gestore della linea, la valutazione della Dpa e della fascia di rispetto, preventivamente alla presentazione del progetto per il caso specifico e, solo nel caso di assenza di intersezione del volume del nuovo edificio con il volume di rispetto a cui è associata la fascia, sarà possibile l'intervento edilizio"*.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	42 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

In linea generale il RUE organizza i propri contenuti urbanistici in riferimento ai “Sistemi” e agli “Spazi” individuati dal PSC. Ove necessario, il RUE specifica e integra le componenti in cui il PSC divide Sistemi e Spazi.

Si procede in primo luogo con l’analisi delle disposizioni relative ai **Sistemi**.

In relazione al **Sistema delle dotazioni territoriali**, si richiamano le disposizioni relative agli **Impianti tecnologici**, tra i quali sono ricompresi quelli per il **Treatmento, recupero e smaltimento di rifiuti** oggetto dell’intervento in esame.

Tali impianti tecnologici sono disciplinati dall’art. IV.3.12 “*Articolazione Impianti tecnologici*” delle NTA, che al comma 2 prevede che *“Le Aree per trattamento, recupero e smaltimento rifiuti comprendono le aree pubbliche e/o private destinate alla localizzazione di impianti per il trattamento, il recupero e lo stoccaggio temporaneo e definitivo di rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi (come identificati dalla normativa vigente). In tali aree sono consentiti tutti gli interventi nel rispetto dei seguenti indici:*

- $U_f \leq 0,10 \text{ m}^2/\text{m}^2$

- *Distanza dai confini di proprietà e/o di zona (componente) = IVL, con un minimo di m 5,00, salvo diversa previsione planivolumetrica degli strumenti urbanistici attuativi”.*

Lo stesso comma 2 dell’art. IV.3.12 delle NTA del RUE, inoltre, richiama l’art. 14, comma 2 della L.R. 23/12/2016, n. 25, il quale dispone che *“in attuazione dei principi dell’economia circolare, nei casi in cui siano state attribuite alla Regione le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali, la pianificazione non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali. Le pianificazioni vigenti si interpretano conformemente al presente comma”.*

In relazione al **Sistema paesaggistico ambientale**, l’area in esame ricade nel Contesto paesistico locale 9.2: *Il porto* di cui all’art. IV.1.4 - Articolazione delle componenti del Paesaggio – delle NTA del RUE.

Nello specifico, dall’analisi della Tavola RUE 10.4, il cui stralcio è riportato in **Tavola 13** nell’elaborato SIA 02.01, e come analizzato nel dettaglio successivamente (cfr. § D.1.1), si osserva come l’area in esame risulti interessata dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico elaborato dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli; precisamente l’area è **classificata come Area di potenziale allagamento**, con tirante idrico inferiore ai 50 cm.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	43 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Essendo quindi l'area interessata dal suddetto Piano, risulta applicabile l'art. IV.1.14.c7 - Perimetri e limiti - delle NTA di RUE, riportato di seguito, che per le "Aree di potenziale allagamento" prescrive che:

- a) *non deve essere aumentato il livello di rischio per esposizione di beni e persone ad eventi di alluvione o di frana, rispetto alla situazione esistente alla data del 15/03/2012 (data di pubblicazione dell'avviso di approvazione della Variante cartografica e normativa al Titolo II – Assetto della rete Idrografica)*
- b) *il piano terra, l'accesso ai vani e le aperture per aerazione dovranno essere posti a quota superiore al tirante idrico*
- c) *dovranno essere assunti tutti gli accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti dai potenziali allagamenti alle reti tecnologiche ed impiantistiche.*
- d) *per aree con tiranti idrici attesi maggiori di 0,5 m e non superiori a 1,5 m è di regola da escludere ogni utilizzo del sottosuolo*
- e) *per aree con tiranti idrici attesi superiori a m 1,50 (All. n. 6, Tav.1 e Tav.2 2 e per come recepite dalla tavola RUE 10.4.1), è di regola da escludere ogni intervento di NC in assenza di preventivi interventi di messa in sicurezza idraulica dei corsi d'acqua da cui può originare l'esondazione; qualsiasi intervento comportante aumento del rischio idraulico è subordinato al nulla osta da parte del Servizio di area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile che potrà dettare condizioni e vincoli all'attuazione del progetto stesso.*

Valgono comunque le possibilità previste negli ultimi due capoversi del punto 6 (Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4) della vigente "Direttiva inerente le verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica", nonché la facoltà di superare le limitazioni previste alle precedenti lettere d) ed e) tramite la realizzazione di adeguati dispositivi di protezione dei manufatti, il cui progetto deve essere accompagnato da approfondito studio idraulico, firmato da tecnico abilitato in materia idraulica, che, tenendo conto di possibili scenari di allagamento in conseguenza di precipitazioni meteorologiche eccezionali, asseveri il raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza".

Si riportano di seguito i citati capoversi del punto 6 della *Direttiva*.

È sempre lasciata al proponente l'intervento la facoltà di realizzare a proprie spese gli interventi di adeguamento del reticolo idrografico in modo da rimuovere la causa delle possibili esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni. In tal caso il proponente l'intervento è sollevato da ogni obbligo di adozione di particolari criteri e accorgimenti tecnico-costruttivi, essendo gli interventi di adeguamento del reticolo da considerarsi sufficienti.

In tale ipotesi, il proponente l'intervento deve concordare il progetto di adeguamento del reticolo con l'Autorità idraulica competente, che esprime sul progetto di adeguamento un parere vincolante ed eventuali prescrizioni, e mantiene la supervisione generale dei lavori.

Ai lavori ultimati si applica quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 delle Norme del Piano stralcio per il rischio idrogeologico ai fini dell'adozione di una variante cartografica del piano stesso.

Laddove, in presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di riferimento si riveli dimostratamente differente da quello indicato dal valore di dettaglio dei tiranti idrici di riferimento, rilevabile dalla cartografia in formato grid di cui all'allegato 6

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	44 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

della presente direttiva, tale scostamento dovrà essere segnalato all'Autorità di bacino ai fini dell'eventuale correzione. Nelle more del conseguente aggiornamento, sarà responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con i criteri di protezione passiva sopra indicati.

Venendo all'analisi degli **Spazi**, l'area ricadrebbe, in via generale, nello **Spazio Portuale**, essendo interessata dalla perimetrazione delle *Aree consolidate per attività produttive portuali con impianti a Rischio di Incidente Rilevante* di cui all'art. VII.1.5 delle NTA del RUE.

Tale articolo di norma prevede che gli stabilimenti esistenti classificati RIR possano essere potenziati / integrati *“purché nei relativi progetti non siano previsti la detenzione e/o l'uso di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008), e/o il potenziamento e/o l'integrazione non comportino l'incremento delle aree di isodanno all'esterno del confine dello stabilimento rispetto agli scenari rappresentati nell'elaborato sopra riportato [NdR: si riferisce alla tavola B.3.2.a del Quadro Conoscitivo del PSC]”*.

L'area in esame risulta tuttavia ricompresa tra gli Ambiti e le componenti soggette a programmazione unitaria, ed in particolare in un ambito soggetto ad attuazione indiretta a programmazione unitaria denominato “EX-ENICHEM” che non è ricompreso nello Spazio portuale e, ai sensi dell'art. I.1.3 delle NTA del RUE, **è disciplinato dal POC sulla base di quanto previsto già dal PSC.**

Per tale motivo nell'ambito delle norme relative allo Spazio portuale l'intero comparto “EX-ENICHEM” è identificato fra le Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali, di cui al comma 3 dell'art. VII.1.10 delle NTA del RUE, che dettava particolari modalità attuative con cui operare fino all'approvazione del PUA.

Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto “Ex-Enichem” è stato approvato con D.G.C. n. 265 del 03/05/2016 e costituisce quindi la disciplina di dettaglio, in accordo con quanto previsto dal PSC, delle modalità attuative del comparto in esame. Si rimanda quindi al § C.2.4 per l'analisi del suddetto PUA.

Infine, dall'analisi della Tavola 10.2 del RUE (cfr. § E.3 ed Elaborato SIA 02.01, **Tavola 12** - RUE Comune di Ravenna: stralcio Tavola RUE 10.2 - Overlay vincoli ambientali vigenti), si rileva che il sito in esame si trova all'interno della perimetrazione delle aree soggette a Vincolo idrogeologico, ma che hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	45 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

vincolo. Ai sensi delle NTA del RUE (art. VIII.1.2), in tali aree la profondità degli scavi è da limitare a 1,2 m dal piano campagna al fine di non rendere necessario l'emungimento della falda freatica.

I progetti non prevedono scavi a profondità superiore a 1,2 m da p.c. attuale, in quanto si innesteranno su un piano di imposta come derivante dalla realizzazione di un importante rilevato previsto nei progetti allo scopo di innalzare il piano campagna dell'area interessata dalla realizzazione delle piattaforme.

C.2.3 Piano Operativo Comunale (POC)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> 2° POC in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 222674/87 del 11/12/2018
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> Art. 26 NTA: Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> -

Il Piano Operativo Comunale (POC), come definito dall'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.i, è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

Il Comune di Ravenna, con D.C.C. n. 222674/87 del 11/12/2018, ha approvato il 2° POC, ai sensi della suddetta Le

gge Regionale. L'elaborato prescrittivo POC.3 "Quaderno del POC" identifica i perimetri degli Ambiti rinviati a POC dal PSC e i perimetri dei PUA generali e/o degli stralci funzionali inseriti nel POC. L'area in esame ricade nelle "Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali", disciplinate dall'art. 26 delle NTA, del quale si riporta di seguito un estratto.

1. In tali aree si perseguono le prestazioni descritte all'art. 85 del PSC.5 (cfr. § C.2.1).
2. In tali aree l'attuazione del POC avviene:
 - a) con modalità indiretta ordinaria nel caso di proposta riguardante l'intero comparto così come individuato dal PSC ed eventualmente precisato dal RUE
 - b) con modalità indiretta a programmazione unitaria nel caso di proposta che coinvolga altre aree dello spazio portuale.
3. In tali aree si interviene sulla base delle prescrizioni contenute nel "PUA ex-Enichem" approvato con deliberazione della GC. n. 265 del 3/05/2016, P.G. n.66317/2016, pubblicato sul BURERT n.144 del 18/04/2016.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	46 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

4. Il vigente “PUA ex-Enichem” può essere modificato/integrato in ordine a nuove previsioni di impianti industriali (**PO.4**) e/o produttivi portuali compatibili (**PO.1**), mediante PUA di iniziativa privata, esteso all'intero comparto per variazioni di carattere generale, o limitato a uno o più sub-comparti per variazioni relative esclusivamente a tali sub-comparti [...]

[NdR: sottolineature a cura del redattore]

Si rimanda quindi al successivo paragrafo per l'analisi del suddetto PUA ex-Enichem.

C.2.4 Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto “Ex-Enichem”

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • PUA approvato con D.G.C. n. 265 del 03/05/2016
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3.3 NTA: Aree miste industriali – produttive portuali PO1 – PO4 • Art. 3.1 NTA: Attività industriali in ambito portuale – PO4
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • 12.6 NTA: Misure di salvaguardia per il rischio idraulico derivante dal Canale Candiano e dal reticolo secondario di bonifica

Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto “Ex-Enichem” è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 03/05/2016, P.G. n. 66317/2016 (pubblicato sul BUR n. 144 del 18/05/2016).

Il PUA è particolarmente approfondito per quanto riguarda gli aspetti normativi e gestionali, proprio per andare a tradurre in norme dettagliate, facilmente gestibili, le indicazioni degli strumenti di pianificazione generale. La Tavola 3a “Schema di zonizzazione – Suddivisione in aree funzionali” del PUA (riportata nell'Elaborato SIA 02.01, **Tavola 14** - PUA Comune di Ravenna del comparto “Ex-Enichem”: stralcio Tavola 3.a - Schema di zonizzazione – Suddivisione in aree funzionali) individua le destinazioni d'uso che costituiscono il Comparto, disciplinate dall'art. 3 (zonizzazione e destinazioni d'uso del comparto) delle NTA:

- **Aree produttive portuali compatibili - PO 1;** tali aree sono destinate agli usi produttivi previsti dal POC, e definiti dal RUE, per la destinazione d'uso PO.1, che si riporta di seguito: *“PO.1 Movimentazione, carico, deposito, manipolazione, prima lavorazione delle merci con esclusione di quelle aventi le caratteristiche per le quali erano classificate **R11** e **R12** ai sensi della Direttiva 67/548CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008). Sono comprese in tali attività le officine di manutenzione di macchinari e containers e le attività amministrative e di servizio relative al singolo intervento. Ai fini delle presenti norme per “prima lavorazione delle merci” si intendono tutte le operazioni necessarie alla loro movimentazione in arrivo o in partenza nelle aree portuali in modo tale da consentirne il razionale trasporto e/o la corretta*

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	47 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

commercializzazione, con esclusione di quelle che comportino variazioni nelle caratteristiche chimiche delle molecole costituenti e/o componenti le merci in arrivo o in partenza”;

- **Aree industriali - PO 4**; tali aree sono destinate agli usi produttivi previsti dal POC, e definiti dal RUE, per la destinazione d'uso PO.4, che si riporta di seguito:
*“**PO.4 Attività industriali in ambito portuale.** Rientrano in tale uso anche le strutture relative ai servizi di rimorchio ed ormeggio ed alla loro integrazione con strutture dedicate alle attività off shore, le sedi amministrative ed operative di tali attività, nonché i servizi di foresteria dedicati esclusivamente al personale imbarcato”;*
- **Aree miste: industriali – produttive portuali compatibili – PO 4 PO 1**; tali aree sono destinate agli usi produttivi previsti dal POC, e definiti dal RUE, per le destinazioni d'uso PO.1 e PO.4.

Sulla base della Tavola 3a, riportata nell'Elaborato SIA 02.01 (**Tavola 14** - PUA Comune di Ravenna del comparto “Ex-Enichem”: stralcio Tavola 3.a - Schema di zonizzazione – Suddivisione in aree funzionali), risulta che l'area di intervento esame ricade in parte in zona per “Attività industriali in ambito portuale – PO4”, disciplinate dall'art. 3.1 delle NTA di PUA, e per la maggior parte in zona per “Aree miste industriali – produttive portuali PO1 – PO 4”, disciplinate dall'art. 3.3 delle NTA di PUA, che prevede che tali aree siano destinate agli usi produttivi previsti dal POC, e definiti dal RUE, per la destinazione e d'uso “PO.4 Attività industriali in ambito portuale” e “PO.1 Movimentazione, carico, deposito, manipolazione, prima lavorazione delle merci”.

Il PUA individua, inoltre, una serie di sub comparti, riportati nella Tavola 3b “Schema di zonizzazione suddivisione in sub comparti” (riportata nell'Elaborato SIA 02.01, **Tavola 15** - PUA Comune di Ravenna del comparto “Ex-Enichem”: stralcio Tavola 3.b – Suddivisione in sub comparti), funzionali agli insediamenti esistenti ed individuati per omogeneità e autonomia.

L'area di intervento ricade in parte nel sub comparto F e per la maggior parte nel sub comparto B.

Le disposizioni normative di riferimento per il sub comparto F sono riportate **all'art. 4 (suddivisione in sub comparti. Parametri urbanistici dei sub comparti)**, al comma 4.15, delle NTA, il quale non contiene prescrizioni specifiche ostative alla realizzazione di interventi ma rimanda all'art. 11 per le modalità di attuazione degli interventi (si veda meglio nel seguito).

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	48 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Individuazione

Il sub comparto è individuato nella tav. 3b alla lettera F. [...]

Superficie catastale e Superficie complessiva

Le proprietà catastali sono riportate nell'Elenco catastale delle proprietà dei terreni e degli usi di sub comparto la Superficie complessiva ammissibile è riportata nella Tabella delle Superfici complessive di proprietà, aggiornabili secondo le modalità dell'art.11.

Modalità di attuazione, variazioni e trasferimenti

Le modalità di attuazione e variazione sono riportate all'art.11.

Norme specifiche

Sono sempre ammessi lavori di bonifica dei suoli (anche a confine con il Sub Comparto B).

Invece, le disposizioni normative di riferimento per il sub comparto B sono riportate al comma 4.11, sempre del medesimo art.4 (suddivisione in sub comparti. Parametri urbanistici dei sub comparti) delle NTA di Piano:

Individuazione

Il sub comparto è individuato nella tav. 3b alla lettera B. [...]

Modalità di attuazione, variazioni e trasferimenti

L'attuazione del sub comparto e le relative modalità interne di attuazione sono subordinate a specifico, autonomo, PUA attuativo, predisposto e presentato dai relativi proprietari del sub comparto. Anche preventivamente all'attuazione del predetto PUA di sub comparto l'area potrà essere interessata da lavori di bonifica dei suoli.

Norme specifiche**PUA di sub comparto****Disposizioni generali**

Al PUA di sub comparto sono demandate tutte le definizioni in termini di infrastrutture, standards, ripartizione degli usi, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. Il PUA conferma le prescrizioni per il sub comparto B (Ca Ponticelle) costituite dal divieto di insediamento di attività chimiche. Tale divieto, nel rispetto della volontà espressa dal PSC e dal POC, si applica al perimetro come individuato nel precedente Puc. [...]

Recapito acque reflue

Il recapito delle acque reflue prodotte dal sub comparto B è identificato, in via preliminare, dal presente PUA di comparto Ex Enichem, nell'impianto TAS di Herambiente, limitrofo al sub comparto B stesso. [...]

Tuttavia, come definito anche all'**art. 1 (disposizioni generali)** delle NTA: "[...] Il secondo stralcio, relativo al sub comparto B (Ponticelle) è attuato, per disposizione del presente PUA, con specifico, autonomo Piano Urbanistico Attuativo, ai sensi delle vigenti norme sovraordinate e del Piano Operativo Comunale e sarà corredato da specifica Vas".

Per le disposizioni di dettaglio relative al sub comparto B si rimanda pertanto allo specifico PUA (Stralcio del PUA Ex Enichem in esame) trattato al § C.2.5.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	49 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Tra le disposizioni di carattere generale individuate dal PUA ed applicabili all'intero comparto si riportano invece quelle di cui agli articoli successivi.

In particolare, l'**art. 5 (aree industriali e produttive portuali compatibili)** riporta le prescrizioni ambientali e di sicurezza applicabili alle aree industriali e produttive portuali compatibili, riprendendo e specificando quelle già previste da PSC, RUE e POC.

Uno degli obiettivi della pianificazione è la **riduzione delle aree di rischio e di isodanno che si estendono esternamente al confine dello stabilimento, dove per confine dello stabilimento si intende il perimetro del comparto oggetto del PUA, Ex Enichem.**

Il PUA precisa, infatti, al comma 5.1.1 del suddetto art. 5 che:

“Vista l'evoluzione storica, la condizione multisocietaria, la presenza di servizi comuni che connettono in rete gli impianti produttivi insediati entro il perimetro di PUA, per “confine di stabilimento”, ai fini delle presenti norme e nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs n. 105/2015 e smi, è da intendersi il confine del PUA, ad esclusione dell'area classificata “Boschi e pinete” di cui all'art. III.4 del RUE, e come riportato nella tavola 8 del presente PUA, comprese le aree di banchina e difesa di sponda in concessione connesse all'attività e sotto responsabilità del gestore.”

Il PUA prevede che possano essere localizzati nuovi impianti RIR all'interno del Comparto Ex Enichem o possano essere modificati impianti esistenti, purché le modifiche non inducano un aggravio degli scenari di rischio, ovvero non abbiano effetti all'esterno del confine di stabilimento. In pratica, questo significa che le aree di isodanno conseguenti alle modifiche ed ai nuovi insediamenti non possono estendersi al di fuori del confine dello stabilimento (ossia del perimetro del PUA).

Nella tavola 8 del PUA, che riprende la tavola B.3.2.a del PSC (Aree a RIR), sono illustrati gli scenari al momento dell'approvazione del PSC.

Nell'ambito dei progetti presentati, la Piattaforma polifunzionale in progetto rientra nel campo di applicazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015 in materia di pericoli da incidente rilevante, ma non determinerà alcun aggravio degli scenari di rischio (si rimanda per i dettagli al rapporto Preliminare di Sicurezza CO 05 RA VA 00 RP DT 00.00), pertanto risulta coerente con quanto disciplinato dal PUA.

Al contrario la Piattaforma bio-recupero in progetto non rientra nel campo di applicazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015 in materia di pericoli da incidente rilevante.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	50 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

L'art. 5 (al comma 5.2.2) delle NTA prescrive inoltre che i nuovi interventi non producano aggravio al bilancio delle **emissioni in atmosfera**, in modo particolare per quanto riguarda polveri e ossidi di azoto. Per tali prescrizioni, in conformità con gli obiettivi del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (*cf.* § D.3.2), si fa riferimento ai criteri applicativi del Piano Aria Integrato Regionale (*cf.* § D.3.1).

Per nuovi impianti e/o modifiche/interventi sugli impianti esistenti, il PUA prescrive di redigere la "relazione saldo zero", che dimostri il non aggravio del bilancio delle emissioni in atmosfera dell'intervento. In particolare, nella relazione devono essere presenti quota polveri e NOx ante e post operam.

Sono inoltre stabilite una serie di prescrizioni per la realizzazione e/o modifica degli impianti di produzione dell'energia. Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente una potenza nominale di 29,7 kW sulle coperture della palazzina uffici di nuova costruzione, tuttavia si ritiene che tali prescrizioni non siano strettamente applicabili al caso in esame, in quanto tale impianto fotovoltaico verrà installato in conformità alle disposizioni regionali in materia di requisiti minimi di prestazioni energetiche degli edifici (Allegato 2 alla D.G.R. 1715/2016).

Infine, sempre l'art. 5 (al comma 5.4) delle NTA dispone il divieto di insediamento di "attività industriali chimiche" nel sub-comparto B. Per tali attività, il PUA, all'art. 5.4, intende "*le attività produttive che prevedono la trasformazione chimica (sintesi) o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze come definito nella Direttiva Europea 2010/75/CE*". Occorre segnalare che la Direttiva 2010/75/CE, per "*industria chimica*" (punto 4 dell'Allegato I alla Direttiva 2010/75/CE), ricomprende le sole attività industriali chimiche in senso stretto³, escludendo pertanto qualsiasi attività di gestione rifiuti, che ricade appunto in un'altra fattispecie prevista espressamente dalla Direttiva stessa (punto 5 dell'Allegato I alla Direttiva 2010/75/CE).

All'art. 6 (aree industriali, miste e produttive portuali compatibili) delle NTA il Piano disciplina invece l'**edificazione** all'interno del comparto, definendo i criteri per la determinazione della Superficie complessiva (Sc) ammissibile, per le distanze fra edifici ed infrastrutture, per le installazioni temporanee di cantiere e per i parcheggi privati pertinenziali. Al fine di semplificare e

³ Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti fattispecie industriali:

- 4.1 Fabbricazione di prodotti chimici organici
- 4.2 Fabbricazione di prodotti chimici inorganici
- 4.3 Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio
- 4.4 Fabbricazione di prodotti fitosanitari o biocidi
- 4.5 Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi
- 4.6 Fabbricazione di esplosivi

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	51 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

snellire l'approvazione delle procedure, agevolando così la riqualificazione del comparto e l'insediamento di nuove attività, il PUA distingue due diverse modalità attuative, secondo un criterio di **rilevanza ambientale degli interventi edilizi**. In questo modo si intendono sottoporre a specifica approvazione solo gli interventi di rilievo, procedendo con le normali **modalità attuative edilizie** per gli interventi minori.

Nelle NTA di Piano, all'**art. 7 (aree per impianti industriali, miste e produttive portuali compatibili)**, sono riportate le **Norme per la sostenibilità** per le *Aree per impianti industriali*. Si tratta di ulteriori azioni di mitigazione ambientale di comparto, volte sia agli edifici che agli impianti, da applicare insieme ad altre rilevanti azioni secondo le Migliori Tecniche Disponibili.

Nello specifico si parla di sostenibilità energetica, in relazione alle prestazioni energetiche degli edifici, al ricorso a fonti energetiche rinnovabili e a sinergie da realizzare tramite reti centralizzate di riscaldamento, e di risparmio delle risorse idriche e verifica della permeabilità. Da questo punto di vista, si ricorda che, in ottemperanza alla D.G.R. 1715/2016, si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente una potenza nominale di 29,7 kW sulle coperture della palazzina uffici di nuova costruzione. Sono inoltre da privilegiarsi tutti gli interventi volti ad un maggiore grado di sostenibilità ambientale e di mitigazione.

Tra le misure in tema di risparmio idrico, in particolare, il PUA prescrive di perseguire la riduzione dei consumi di acque potabili, l'incremento del recupero di quelle meteoriche provenienti dalle coperture e la riduzione del prelievo di risorse idriche attraverso l'ottimizzazione dei cicli produttivi, anche mediante operazioni di riutilizzo delle acque di scarico all'interno dei cicli produttivi.

Sono poi previste norme specifiche per il sub-comparto B, tra le quali si richiamano le seguenti:

- *“Accumulare i rifiuti, in fase di cantiere, in attesa di idoneo trattamento, in aree impermeabili ed isolate dalla rete di collettamento delle acque di pioggia di coperture e piazzali, al fine di evitare che il percolato degli stessi possa inquinare le acque chiare dei piazzali o contaminare la falda acquifera”;*
- *“Monitorare periodicamente (indicativamente una volta al mese) il perimetro degli impianti nei tratti adiacenti i corsi d'acqua che afferiscono ai siti Natura 2000 (scolo Via Cupa, scolo Canala), al fine di evitare possibili sversamenti di percolato”;*
- *“In caso di nuovi impianti, interrare i cavi di MT o, dove ciò non fosse possibile, realizzare i nuovi impianti in cavo elicord”.*

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	52 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

L'art. 11 (modalità di attuazione) delle NTA di Piano suddivide quindi i “Nuovi interventi e/o ristrutturazione di impianti e/o edifici” in **interventi rilevanti**, subordinati all’approvazione di Progetto Unitario con Convenzione (PUC) ed **interventi diretti** che si attuano secondo le normali procedure edilizie.

Al comma 11.1.1, del suddetto art. 11, si evidenzia che gli **interventi rilevanti** sono quelli che, ai sensi di legge, sono assoggettati ad almeno una delle seguenti procedure:

- *procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA),*
- *procedura di rilascio di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),*
- *procedura di modifica sostanziale di AIA,*
- *procedura di rilascio di nulla osta di fattibilità (NOF) ai sensi del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. (ora D.Lgs. n. 105/2015).*

I progetti in esame, essendo assoggettati a procedura di VIA (oltre che al rilascio di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale ed al nulla osta di fattibilità), **si configurano come interventi rilevanti, subordinati all’approvazione di un Progetto Unitario con Convenzione (PUC).**

Sempre al comma 11.1.1 si prevede che contestualmente alla presentazione dell’istanza di VIA, il proponente presenti al Comune anche la richiesta di approvazione, con delibera di Giunta Comunale del Progetto Unitario con Convenzione (PUC) relativo all’intervento, con analogo livello di progetto.

Infine, si riportano le prescrizioni delle NTA di PUA rispetto a vincoli e tutele specifiche, **art. 12 (vincoli e tutele specifiche)** delle NTA.

Nello specifico, al comma **12.1 - Vincolo idrogeologico**, si prescrive che per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico gli interventi previsti al citato art. 11 siano “*soggetti a parere preliminare del Servizio geologico del Comune di Ravenna*”.

L’elaborato gestionale *RUE 10.2 – Overlay vincoli ambientali vigenti* identifica l’area in esame tra quelle che “*hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del vincolo*”.

Al comma **12.6 – Misure di salvaguardia per il rischio idraulico derivante dal Canale Candiano e dal reticolo secondario di bonifica** si prescrive, per determinati sub comparti, tra cui il sub comparto F in esame, “*di predisporre un apposito elaborato per i singoli interventi, nel quale*

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	53 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

si devono definire ed illustrare tutti gli accorgimenti, di tipo strutturale e non (quindi anche gestionali o di procedure d'emergenza), adottati per la migliore difesa e/o la riduzione della vulnerabilità dei nuovi manufatti nei confronti dell'evento di riferimento, ugualmente quantificato in 1,5 m slmm".

C.2.5 Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del Sub Comparto B – Ca' Ponticelle interno al PUA "Ex-Enichem"

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • PUA approvato con D.G.C. n. 625 del 31/10/2018
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 9 NTA: Aree pubbliche o di uso pubblico per la viabilità • Art. 10 NTA: Aree pubbliche o di uso pubblico per parcheggi di standard
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 3.14 NTA: Compatibilità degli interventi in attuazione al presente PUA sopra aree di oggetto di bonifica tramite messa in sicurezza permanente mediante "capping". • Art. 12.C NTA: Conformità a norme particolari e a prescrizioni della conferenza di servizi e della Provincia di Ravenna – Conferenza dei servizi – ARPAE – Reti Fognarie

Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del sub-comparto B, stralcio del PUA "Ex-Enichem" è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 625 del 31/10/2018, P.G. n. 119015 del 9/1/2018 (pubblicato sul BUR n. 375 del 28/11/2018).

Secondo le tavole di zonizzazione 5a e 5b (cfr. Elaborato SIA 02.01, **Tavola 16** - PUA Comune di Ravenna del sub comparto B – Ca' Ponticelle interno al PUA "Ex-Enichem": stralcio Tavola 5a – Zonizzazione), all'interno del sub-comparto B è prevista la realizzazione di:

- Aree private per attività miste: industriali-produttive portuali compatibili;
- Aree private per impianti per la produzione di energia solare;
- Aree private per reti tecnologiche e canali;
- Aree private per verde di mitigazione e filtro;
- Aree pubbliche o di uso pubblico per la viabilità;
- Aree pubbliche o di uso pubblico per parcheggi di standard;
- Aree pubbliche o di uso pubblico per verde di standard;
- Aree pubbliche o di uso pubblico per verde di mitigazione e filtro in fascia di rispetto stradale.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	54 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

I progetti prevedono, in particolare, la realizzazione degli interventi all'interno di "Aree private per attività miste industriali-produttive portuali compatibili", di cui all'**art. 4 (aree private per attività miste: industriali – produttive portuali compatibili)** delle NTA.

Il citato articolo 4 delle NTA riporta la disciplina per l'edificazione all'interno dei lotti, in coerenza con le disposizioni del RUE e del POC.

Al comma 4.1 (usi) viene riportato quanto segue:

In tali aree sono ammessi gli usi produttivi previsti dal POC, dal PUA di comparto, dal presente PUA e definiti dal RUE:

- PO.4 Attività industriali in ambito portuale

- PO.1 Movimentazione, carico, deposito, manipolazione, prima lavorazione delle merci con esclusione di quelle aventi caratteristiche per le quali erano classificate R11 ed R12 ai sensi direttiva 549/67/CE (ora sostituito del regolamento CE 1272/2008) con le limitazioni definite nel precedente articolo,

Sono comprese in tali attività le officine di manutenzione di macchinari e containers e le attività amministrative e di servizio relative al singolo intervento. Ai fini delle presenti norme per "prima lavorazione delle merci" intendono tutte le operazioni necessarie alla loro movimentazione in arrivo o in partenza nelle aree portuali in modo tale da consentirne il razionale trasporto e/o la corretta commercializzazione, con esclusione di quelle che comportino variazioni nelle caratteristiche chimiche delle molecole costituenti e/o componenti le merci in arrivo o in partenza.

In tali aree è ammesso il cambio di destinazione d'uso fra Attività industriali in ambito portuale (PO4) e Movimentazione, carico, deposito, manipolazione, prima lavorazione delle merci (PO1) e viceversa, mediante idoneo titolo edilizio per l'intera proprietà o sue parti funzionali.

Si richiama inoltre la seguente disposizione di carattere generale (**art. 3 – zonizzazione, destinazioni d'uso, modalità d'attuazione, comma 14**) applicabile anche agli interventi in progetto:

"Tutti gli interventi in attuazione al presente PUA, sia pubblici (aree verdi di standards), sia privati (nuovo campo fotovoltaico, nuovi interventi produttivi, altre aree di servizio) dovranno in ogni caso tenere in considerazione la presenza delle opere di messa in sicurezza permanente (capping) ove presente e dovranno garantirne la perfetta integrità funzionale. Il soggetto Attuatore del sito dovrà garantire il mantenimento dell'integrità e della funzionalità delle soluzioni tecniche adottate per la messa in sicurezza permanente mediante capping. In particolare dovranno essere mantenute le condizioni di isolamento della matrice suolo, l'impermeabilità idraulica del capping, e la rispondenza alle caratteristiche tecniche approvate".

Il PUA del sub-comparto B riprende inoltre alla lettera le disposizioni del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto "Ex-Enichem" in materia ambientale e di sicurezza applicabili alle aree industriali e produttive portuali compatibili, delle quali pertanto si omette l'analisi.

Ci si riferisce in particolare alle norme relative alle aree di isodanno, al saldo zero per le emissioni in atmosfera, al divieto di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti fossili.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	55 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.2.6 Classificazione acustica del Comune di Ravenna

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Classificazione Acustica del Comune di Ravenna approvata con D.C.C. n. 78142/54 del 28/05/2015</i> • <i>D.C.C. n. 88 P.G. 54946/16 del 14/04/2016 Approvazione Var. Adeguamento e semplificazione RUE</i> • <i>Delibera di C.C. n. 128 P.G. 207602/17 del 12/12/2017 Approvazione Var. Rettifica e Adeguamento 2016 al RUE</i> • <i>Delibera di C.C. n. 87 P.G. 135845/18 del 19/07/2018 Approvazione 2° POC in variante al RUE e al PZA</i> • <i>Delibera di C.C. n. 155 P.G. 222674/18 del 11/12/2018 Approvazione 2° POC Modificato ripubblicato</i> • <i>Delibera di C.C. n. 148 – P.G. 186408/19 è stata approvata la “Variante in riduzione al PSC 2018 e conseguenti modifiche al RUE, al 2° POC e al Piano di Zonizzazione Acustica”</i> • <i>Delibera di C.C. n. 36 – P.G. 86381/20 è stata approvata la “Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica e al 2° POC”</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Classe VI – aree esclusivamente industriali</i>
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • -

La Classificazione acustica del territorio è uno strumento di pianificazione e di governo del territorio, funzionale al controllo e alla limitazione delle fonti di rumore e disturbo e ad azioni volte ad operare una progressiva riduzione dell'inquinamento acustico. Per zonizzazione acustica deve intendersi la classificazione del territorio in base ai massimi livelli di inquinamento acustico ammessi.

Nell'Elaborato SIA 02.01 (**Tavola 17** - Classificazione acustica e fasce di Pertinenza delle infrastrutture di trasporto del territorio Comunale di Ravenna: stralcio Tavola 9 - "Pineta S. Vitale") si riporta un estratto della classificazione acustica dell'area in esame, dalla quale è possibile notare come questa ricada, nello stato di progetto, in Classe VI, a destinazione esclusivamente industriale, per cui sono previsti limiti di immissione sonora pari a 70 dBA per il periodo sia diurno che notturno.

Inoltre, analizzando le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto (cfr. Elaborato SIA 02.01, **Tavola 17** - Classificazione acustica e fasce di Pertinenza delle infrastrutture di trasporto del territorio Comunale di Ravenna: stralcio Tavola 9 - "Pineta S. Vitale"), si rileva che l'impianto è parzialmente interessato dalla fascia di pertinenza di viabilità di progetto (Classe IV).

Il complesso impiantistico confina prevalentemente con altre aree industriali o agricole, presso le quali non sono presenti recettori sensibili (quali insediamenti abitativi, strutture di servizio). A nord dell'area di intervento, sebbene non direttamente contigui all'area di progetto, sono localizzati alcuni Siti della Rete Natura 2000 (ZSC-ZPS IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo e più a

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	56 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Est ZSC-ZPS IT4070004 Pialasse Baiona, Risega e Pontazzo), che ricadono in Classe I, considerati recettori sensibili.

C.2.7 Coerenza del progetto con le disposizioni degli strumenti di pianificazione comunale

Il Comune di Ravenna è dotato dei tre strumenti di pianificazione comunale previsti dalla L.R. 20/2000, ossia il **PSC**, approvato con deliberazione di C.C. PV 25/2007 del 27/02/2007 e la cui ultima variante è stata approvata con D.C.C. n. 148 del 24/09/2019, il **RUE**, la cui variante di adeguamento 2019 e conseguenti modifiche al piano di zonizzazione acustica e al 2° POC è stata approvata con D.C.C. n. 26 del 12/05/2020, ed il **2° POC** in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 135845/87 del 19/7/2018.

Il PSC individua l'area in esame come *Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali* di cui all'art. 85 delle NTA; per la relativa disciplina e modalità attuative il piano rimanda al POC.

Il PSC si compone inoltre di alcuni elaborati gestionali, che riportano i vincoli e le discipline di settore sovraordinate, la rete ecologica e gli elementi di qualità del territorio, dei quali tener conto nelle pratiche d'uso e di trasformazione del territorio e nella progettazione urbanistica ed edilizia degli interventi. Tali elaborati sono stati successivamente aggiornati dagli altri strumenti urbanistici (RUE e POC). Per un'analisi di maggiore dettaglio sui vincoli relativi all'area si rimanda al capitolo § E.

Dall'esame della Tavola D.1.3.a *"Carta dei vincoli indotti: fasce di rispetto elettrodotti alta tensione"*, parte dell'area Ponticelle risulta ricadere all'interno della fascia di rispetto di elettrodotti; si veda a tal proposito quanto descritto al § C.2.2. Conseguentemente, anche dall'esame degli elaborati del RUE emerge che l'area Ponticelle risulta in parte interessata dalla fascia di rispetto di elettrodotti ad alta tensione, definita dalla Distanza di prima approssimazione (Dpa) provvisoria identificata dal RUE.

Va precisato che l'elettrodotto produce una fascia di rispetto che si estende a nord di fatto solo sulle opere di urbanizzazione primaria, interessando l'area per circa 2 m. In tale fascia, destinata a verde e impianti tecnologici (vasche di raccolta acque meteoriche) non sono previste attività con permanenza continuativa di persone.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	57 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Il sito di intervento sorge inoltre in un'area classificata dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli, come **Area di potenziale allagamento**; l'area di intervento risulterebbe interessata, in caso di allagamento, da un **tirante idrico compreso tra 0 e 50 cm**. Come prescritto al comma 3 del citato art. 6 delle NTA di Variante PAI-PGRA, il Comune di Ravenna ha provveduto ad individuare, all'interno del RUE, idonee misure di riduzione del rischio di allagamento e di protezione dei manufatti edilizi. Nello specifico, le disposizioni di riferimento per l'area in esame sono riportate al comma 7 dell'art. IV.1.14 delle NTA del RUE. Le uniche disposizioni applicabili, in relazione al tirante massimo atteso, risultano quelle di cui alle lettere a), b), c) del primo punto:

- a) *non deve essere aumentato il livello di rischio per esposizione di beni e persone ad eventi di alluvione o di frana, rispetto alla situazione esistente alla data del 15 marzo 2012 (data di pubblicazione dell'avviso di approvazione della Variante cartografica e normativa al Titolo II – Assetto della rete Idrografica);*
- b) *il piano terra, l'accesso ai vani e le aperture per aerazione dovranno essere posti a quota superiore al tirante idrico;*
- c) *dovranno essere assunti tutti gli accorgimenti atti a limitare o annullare gli effetti prodotti dai potenziali allagamenti alle reti tecnologiche ed impiantistiche.*

Va rilevato che tra gli allegati al PUA è presente la “*Relazione sul rischio idraulico derivante dal Canale Candiano e dal reticolo secondario di bonifica e conseguente inserimento di misure di riduzione del rischio nelle NTA*”. Le analisi svolte in tale Studio hanno dimostrato che alcuni sub compartimenti, tra cui l'F in esame, “*risultano esenti da allagamenti fino agli eventi rari (P1) grazie all'azione combinata di difese perimetrali e corretta procedura di gestione dei varchi*”.

Tuttavia, “*al fine di proteggersi il più possibile dal rischio residuale da allagamento (R2, con classe di pericolosità P1 e dunque minima probabilità di accadimento) e nell'ottica di implementare una progettazione "la più attenta e cautelativa possibile" nei confronti di un potenziale danno*”, l'art. 12.6 – Misure di salvaguardia per il rischio idraulico derivante dal Canale Candiano e dal reticolo secondario di bonifica prescrive “*di predisporre un apposito elaborato per i singoli interventi, nel quale si devono definire ed illustrare tutti gli accorgimenti, di tipo strutturale e non (quindi anche gestionali o di procedure d'emergenza), adottati per la migliore difesa e/o la riduzione della vulnerabilità dei nuovi manufatti nei confronti dell'evento di riferimento, ugualmente quantificato in 1,5 m slmm*”.

Rimandando all'asseverazione da parte del progettista, si rileva in ogni caso che:

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	58 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- il livello dei piazzali in progetto su tutta l'area di intervento è ad una quota pari a 3,2 m s.l.m., pertanto abbondantemente superiore al livello previsto dal PUA (1,5 m s.l.m.);
- gli interventi in esame non prevedono la realizzazione di vani interrati in coerenza con le disposizioni del PUA.

In tema di idrogeologia, dall'esame della Tavola RUE 10.2 "Overlay vincoli ambientali vigenti" (riportata nell'Elaborato SIA 02.01, **Tavola 12** - RUE Comune di Ravenna: stralcio Tavola RUE 10.2 - Overlay vincoli ambientali vigenti) l'area in esame risulta soggetta a Vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923, pur avendo perso la caratteristica per essere assoggettata alla procedura autorizzativa imposta dal vincolo. Con riferimento a tali aree il RUE limita la profondità degli scavi a 1,2 m dal piano campagna al fine di non rendere necessario l'emungimento della falda freatica.

A tale riguardo, si evidenzia che i **progetti non prevedono alcuno scavo rispetto all'attuale p.c.** ed anzi, al contrario, avranno come piano di imposta un rilevato in progetto che, a seguito del completamento dell'intervento di Messa in Sicurezza Permanente (MISP), dovrà innalzare l'area in esame fino alla quota di imposta pari a +3,20 m s.l.m., ossia a circa +1,70 m sopra il livello della quota finale delle opere di MISP.

Nell'ambito dei progetti presentati, e conseguentemente dei due impianti proposti, occorre rilevare che nella Piattaforma polifunzionale è previsto anche il recupero / smaltimento di rifiuti pericolosi, pertanto non risulta applicabile il disposto di cui all'art. IV.3.12, comma 1bis, delle NTA del RUE, secondo il quale gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, *"anche se non individuati nelle tavole di RUE 2 ai sensi del precedente comma, sono ammessi all'interno delle aree dello Spazio Portuale o dei tessuti per attività produttive di RUE e di POC ove siano consentite attività di tipo industriale (Pr1 e PO.4) ed alle eventuali condizioni imposte dagli strumenti per detto uso. A tali impianti si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 lettera "a" del presente articolo, limitatamente a rifiuti non pericolosi"*.

Pertanto, per procedere alla realizzazione dell'intervento, è necessario proporre istanza di variante agli strumenti urbanistici (PSC, RUE, POC, PUA Ex Enichem e PUA sub comparto B) (cfr. Relazione di variante Urbanistica - CO 05 RA VU 00 DT RT 01.00).

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	59 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Al contrario la **Piattaforma bio-recupero**, presso la quale saranno **trattati rifiuti speciali non pericolosi**, sarebbe realizzabile anche in assenza di variante, coerentemente con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

In termini di componenti paesaggistico-ambientali l'area ricadrebbe, in via generale, nello **Spazio Portuale**, essendo interessata dalla perimetrazione delle *Aree consolidate per attività produttive portuali con impianti a Rischio di Incidente Rilevante* di cui all'art. VII.1.5 delle NTA del RUE.

L'area in esame risulta tuttavia ricompresa tra gli Ambiti e le componenti soggette a programmazione unitaria, ed in particolare in un **ambito soggetto ad attuazione indiretta a programmazione unitaria denominato "EX-ENICHEM"**, che non è ricompreso nello Spazio portuale e, ai sensi dell'art. I.1.3 delle NTA del RUE, è **disciplinato dal POC sulla base di quanto previsto già dal PSC**.

Per tale motivo nell'ambito delle norme relative allo Spazio portuale l'intero comparto "EX-ENICHEM" è identificato fra le *Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali*, di cui al comma 3 dell'art. VII.1.10 delle NTA del RUE, che dettava particolari modalità attuative con cui operare fino all'approvazione del PUA. Di tale PUA dà conto anche il 2° POC, il quale attesta che nelle aree in esame si perseguono le prestazioni descritte all'art. 85 del PSC e si interviene sulla base delle prescrizioni contenute nel "PUA ex-Enichem".

Il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto "Ex-Enichem" è stato approvato con D.G.C. n. 265 del 03/05/2016 e costituisce quindi la disciplina di dettaglio, in accordo con quanto previsto dal PSC, delle modalità attuative del comparto in esame.

Dall'esame degli elaborati del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del comparto "Ex-Enichem", emerge che l'area in esame ricade in parte in zona per "Attività industriali in ambito portuale – PO4", disciplinate dall'art. 3.1 delle NTA di PUA, ed in parte in zona per "Aree miste industriali – produttive portuali PO1 – PO 4", disciplinate dall'art. 3.3 delle NTA di PUA, che prevede che tali aree siano destinate agli usi produttivi previsti dal POC, e definiti dal RUE, per la destinazione d'uso "PO.1 Movimentazione, carico, deposito, manipolazione, prima lavorazione delle merci" e "PO.4 Attività industriali in ambito portuale".

In materia di localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, le NTA del PUA dispongono che **"I piani di settore sovraordinati alla pianificazione comunale individuano le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento, e recupero di rifiuti urbani,**

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	60 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

speciali e speciali pericolosi” (art. 12.7 delle NTA del PUA), pertanto, coerentemente con quanto già verificato rispetto alla conformità con le disposizioni del PTCP, del PPGR, del PSC e del RUE, la realizzazione della Piattaforma polifunzionale necessita di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Per quanto riguarda la realizzazione della Piattaforma bio-recupero, si rileva la conformità con il RUE, che prevede che gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi sono ammessi all'interno delle aree dello Spazio Portuale ove siano consentite attività di tipo industriale PO.4, come le aree in esame.

Le principali prescrizioni ambientali, di sicurezza e per la produzione di energia per l'area in esame sono dettate dall'art. 5 delle NTA di PUA, che riprende e specifica quelle già previste da PSC, RUE e POC.

Uno degli obiettivi della pianificazione è la **riduzione delle aree di rischio e di isodanno** al di fuori del confine dello stabilimento, dove per confine dello stabilimento si intende il perimetro del comparto oggetto del PUA.

Tale prescrizione è pienamente soddisfatta dal **progetto della Piattaforma polifunzionale** in quanto lo stabilimento in progetto, pur risultando soggetto agli adempimenti del D.Lgs. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante (RIR), non comporta un aggravio degli scenari di rischio.

Va in tal senso evidenziato che l'attività della Piattaforma polifunzionale è classificabile come PO4 (attività industriale), insediata principalmente in un'area che il PUA ex-Enichem destina ad attività miste PO1-PO4. Per tali attività, in termini di Rischio di incidente rilevante, si applica quindi la disciplina generale del PUA ex Enichem, tra cui il non aggravio delle aree di rischio e di isodanno esternamente al confine dello stabilimento, dove per confine dello stabilimento si intende il perimetro del comparto oggetto del PUA Ex Enichem.

Tale prescrizione, invece, non induce alcun vincolo al **progetto della Piattaforma bio-recupero** in quanto lo stabilimento non risulta soggetto agli adempimenti del D.Lgs. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante.

L'art. 5 delle NTA prescrive inoltre che i nuovi interventi non producano aggravio al bilancio delle **emissioni in atmosfera**, in modo particolare per quanto riguarda polveri e ossidi di azoto. Per la valutazione del non aggravio del bilancio emissivo, il PUA dispone si debba far riferimento ai criteri

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	61 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

applicativi del Piano Aria Integrato Regionale. Per nuovi impianti e/o modifiche/interventi sugli impianti esistenti, il PUA prescrive quindi di redigere la **“relazione saldo zero”**, che dimostri il non aggravio del bilancio delle emissioni in atmosfera dell'intervento. In particolare, nella relazione sono indicate le quote di emissioni di polveri e NOx ante e post operam ed eventuali quote compensate.

Per l'analisi di dettaglio del bilancio delle emissioni connesso alla realizzazione dei progetti in esame si rimanda allo specifico elaborato “Relazione Saldo Zero” del presente Studio di Impatto Ambientale (SIA 04.02 - CO 05 RA VA 00 SI SA 04.02), dal quale emerge come le nuove emissioni indotte dall'esercizio delle due Piattaforme siano interamente bilanciate dagli interventi compensativi proposti.

Il PUA, sempre nel rispetto delle prescrizioni del POC, stabilisce anche una serie di prescrizioni per la realizzazione e/o modifica degli impianti di produzione dell'energia. Tali prescrizioni sanciscono il divieto di realizzazione di nuovi impianti alimentati a combustibili fossili mentre precisano che *“gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili sono sempre ammessi, in relazione anche alle disposizioni del RUE”* (art. 5.3 NTA del PUA).

Da questo punto di vista, si ricorda che, in ottemperanza alla D.G.R. 1715/2016 in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente una potenza nominale di 29,7 kW sulle coperture palazzina uffici di nuova costruzione.

In relazione alle **modalità di attuazione**, il PUA prevede due distinti regimi per gli interventi di Nuova Costruzione o e/o modifica di impianti e/o edifici esistenti, secondo la rilevanza che gli interventi stessi assumono rispetto alle normative in campo ambientale e di sicurezza degli impianti produttivi stessi. Si distinguono quindi:

- Interventi rilevanti (attuabili previa approvazione di un PUC), ossia quelli che sono assoggettati ad almeno una delle seguenti procedure:
 - procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA),
 - procedura di rilascio di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
 - procedura di modifica sostanziale di AIA,
 - procedura di rilascio di nulla osta di fattibilità (NOF) ai sensi del D.Lgs. 334/99 e smi.
- Interventi diretti, ossia quelli che sono assoggettati a:

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	62 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- modifica non sostanziale di AIA;
- modifiche delle sole autorizzazioni ambientali settoriali e/o AUA;
- solo a NOF, aventi inviluppo delle aree di isodanno interne al perimetro di stabilimento;
- non soggetti ad alcuna procedura di autorizzazione ambientale;
- non soggetti a NOF ai sensi delle norme vigenti;

Con riferimento alle casistiche appena riportate, si rileva che il progetto della Piattaforma polifunzionale è assoggettato a procedure di VIA, AIA e NOF, ricomprese, ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

Il progetto della Piattaforma bio-recupero è invece assoggettato a procedure di VIA e AIA, anch'esse ricomprese, ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

I progetti in esame si configurano quindi come interventi rilevanti, subordinati all'approvazione di un Progetto Unitario con Convenzione (PUC) da approvarsi nell'ambito della procedura di PAUR.

Sono inoltre previste disposizioni in materia di **sostenibilità ambientale**, relative a misure di risparmio idrico, alle prestazioni energetiche degli edifici e all'impiego di fonti rinnovabili. Rispetto alle misure di risparmio idrico i progetti prevedono il recupero delle acque meteoriche di dilavamento delle coperture. Relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, invece, si ribadisce che, in ottemperanza alla D.G.R. 1715/2016 in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, si prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente una potenza nominale di 29,7 kW sulle coperture della palazzina uffici.

Tra le **norme specifiche per il sub-comparto B** si richiama la prescrizione di *“Accumulare i rifiuti, in fase di cantiere, in attesa di idoneo trattamento, in aree impermeabili ed isolate dalla rete di collettamento delle acque di pioggia di coperture e piazzali, al fine di evitare che il percolato degli stessi possa inquinare le acque chiare dei piazzali o contaminare la falda acquifera”*.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	63 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Si precisa che tutti i rifiuti prodotti in fase di cantiere saranno gestiti in conformità ai requisiti definiti per il deposito temporaneo prima della raccolta ai sensi dell'art. 185-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e stoccati conformemente alle indicazioni tecniche definite mediante la delibera del comitato interministeriale del 27/07/1984. In ogni caso, saranno accumulati in aree impermeabili ed isolate dalla rete di raccolta delle acque meteoriche, e verranno gestiti in modo da evitare qualsiasi possibilità di sversamento di sostanze pericolose o inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento raccolte dalla suddetta rete.

Con particolare riferimento all'area in esame, che ricade in parte nel sub-comparto B dell'area Ex Enichem, la pianificazione di dettaglio è demandata, dal PUA generale, ad un PUA specifico, che è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 625 del 31/10/2018.

È in particolare specificato che “[...] Il secondo stralcio, relativo al sub comparto B (Ponticelle) è attuato, per disposizione del presente PUA, con specifico, autonomo Piano Urbanistico Attuativo, ai sensi delle vigenti norme sovraordinate e del Piano Operativo Comunale e sarà corredato da specifica Vas”.

Tra le **disposizioni di carattere generale** del citato PUA di sub-comparto B si riporta la prescrizione di tenere in considerazione la presenza delle opere di messa in sicurezza permanente (capping) ove presente e garantirne la perfetta integrità funzionale. Si precisa al riguardo che il progetto in esame parte dall'assunzione che la quota del piano di campagna sia quella risultante dalla realizzazione del rilevato, che comporterà l'innalzamento del piano campagna di +1,70 m fino a portare il livello del terreno alla quota finale di +3,2 m s.l.m.

I progetti in esame, pertanto, sono coerenti con tali disposizioni in quanto non prevedono operazioni di scavo profondo potenzialmente in grado di alterare le condizioni di isolamento del suolo garantite dal capping; infatti, le opere infrastrutturali previste saranno realizzate al di sopra dell'impermeabilizzazione, la cui presenza è stata tenuta in considerazione in fase di progettazione degli interventi.

Per quanto riguarda le restanti norme in materia di ambiente e sicurezza, infine, si rimanda interamente a quanto già evidenziato poco sopra per il PUA ex Enichem.

In merito, infine, alla Classificazione acustica del Comune di Ravenna, è stata valutata la presenza di un recettore sensibile in prossimità dei Siti Rete Natura 2000, situati a nord dell'area di

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	64 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

intervento, in ogni caso non direttamente contigui all'area di progetto. Si rimanda alla Valutazione previsionale di impatto acustico (Elaborato SIA 04.04) per la compatibilità acustica dell'intervento.

In conclusione, gli interventi esaminati nel presente studio risultano essere coerenti con le previsioni degli strumenti di pianificazione a livello Comunale, fatta salva la necessità di presentare richiesta di variante per introdurre la possibilità di trattare anche rifiuti pericolosi e smaltire rifiuti pericolosi e non pericolosi.

La Variante agli strumenti di pianificazione comunale è pertanto presentata nell'ambito della Procedura di PAUR ed è corredata di Relazione di VAL.S.A.T. ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/2017.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	65 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

C.3 PIANO REGOLATORE PORTUALE (PRP)

Versione del Piano analizzata
• PRP approvato con D.G.R. n. 20 del 03/02/2010
Classificazione dell'area interessata dal progetto
•
Norme di interesse per l'area di progetto
• -

Per valutare l'inserimento dell'area all'interno del Piano Portuale, va ricordato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L. 84/1994, le previsioni del Piano Regolatore Portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti, pertanto la valutazione relativa alla coerenza del progetto in esame con gli strumenti di pianificazione comunale del Comune di Ravenna rimane comunque il primo riferimento da prendere in considerazione.

Il Piano Regolatore Portuale si articola nei livelli strutturale, funzionale e localizzativo:

- al livello strutturale, il Piano individua gli scenari evolutivi nei differenti settori merceologici nonché gli obiettivi di sviluppo da perseguire definendo il ruolo del Porto di Ravenna nell'ambito del sistema marittimo nazionale ed internazionale;
- al livello funzionale, il Piano definisce l'assetto infrastrutturale e le destinazioni d'uso atte a garantire la migliore organizzazione delle risorse in relazione agli obiettivi da perseguire;
- al livello localizzativo, l'ambito del Piano si suddivide, facendo riferimento all'articolazione funzionale generale, in sotto-ambiti, progetti unitari e relative componenti funzionali, definiti dall'art. 7 delle "Norme di attuazione". Ciascun sotto-ambito è caratterizzato in relazione agli obiettivi e criteri, alla funzione caratterizzante, alle opere a mare e a terra, nonché alle tipologie di intervento consentite.

L'area di intervento, come visibile nella Tavola "*Planimetria delle aree funzionali e destinazioni d'uso*" riportata nella **Tavola 18** - Piano Regolatore Portuale (PRP) Comune di Ravenna: stralcio Tavola Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali dell'Elaborato SIA 02.01 ricade nel Progetto unitario 3: "*Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali*".

Gli obiettivi e i criteri relativi al Progetto unitario 3 consistono nella "*risoluzione di alcuni condizionamenti storici del porto, dei quali quelli caratterizzati da maggior criticità sono la presenza di numerosi impianti soggetti a rischio di incidente rilevante (RIR) e la carenza di aree demaniali marittime. Il comparto dovrebbe essere caratterizzato da un lato dalla "evoluzione della chimica" e dall'altro, ai fini strategici dell'Autorità Portuale, dalla costituzione di un comparto di dotazione*

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	66 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

pubblica, di immediato accesso alle banchine". Si tratta di "aree di ristrutturazione per attività industriali" soggette a riconversione produttiva basata su processi tecnologicamente avanzati, con impatto ambientale ridotto e controllabile e dunque a ristrutturazione urbanistica con basso impatto ambientale. La ristrutturazione urbanistica dovrà garantire il forte incremento delle dotazioni pubbliche, la rilocalizzazione degli impianti RIR e dei depositi costieri anche di categoria "A" di cui al Titolo II/1 del DM 31/07/1934 e s.m.i., l'inserimento di nuove attività produttive portuali nelle aree limitrofe al canale Candiano e nuove attività industriali con esclusione di attività chimiche nella zona di Cà Ponticelle".

Le componenti funzionali caratterizzanti tale sotto-ambito, desunte dalla specifica Scheda Tecnica, sono:

- **IA** (funzione industriale), ed in particolare:
 - IA2: stoccaggio e lavorazione merci e servizi;
 - IA3: produzione e lavorazione di prodotti petroliferi;
 - IA4: produzione e lavorazione di prodotti della chimica.
- **C** (funzione commerciale): operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio contenitori, merci convenzionali, rinfuse solide e liquide;

Le NTA di Piano specificano inoltre che la funzione IA *"è comprensiva delle attività connesse alla produzione dei componenti, di servizi e assistenza"*.

C.3.1 Coerenza del progetto con le disposizioni del Piano Regolatore Portuale

Il Piano Regolatore Portuale è un piano di settore il cui procedimento di approvazione è regolato dall'art. 5 della Legge n. 84 del 28/01/1994 *"Riordino della legislazione in materia portuale"*, il cui comma 2 dispone che le previsioni di tale Piano non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto la coerenza del progetto in esame con le disposizioni del PRP è comunque subordinata rispetto delle disposizioni degli strumenti di pianificazione comunale (PSC, RUE e POC).

Come illustrato in precedenza i progetti in esame risultano pienamente coerenti con le disposizioni dei suddetti strumenti di pianificazione comunale (PSC, RUE e POC), fatta salva la necessità di variante agli strumenti urbanistici (PSC, RUE, POC, PUA Ex Enichem e PUA sub comparto B) al fine di consentire il trattamento di rifiuti pericolosi e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi previsti nel progetto della Piattaforma polifunzionale.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	67 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

D PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI SETTORIALI

D.1 PIANI IN MATERIA DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

D.1.1 *Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico e PGRA*

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con D.G.R n. 350 del 17/03/2003</i> • <i>Variante di coordinamento PAI-PGRA approvata con D.G.R n. 2112 del 05/12/2016</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Art. 6 NTA: Aree di potenziale allagamento</i>
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Direttiva inerente alle verifiche idrauliche e gli accorgimenti tecnici da adottare per conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica definiti dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (testo coordinato)</i>

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del Decreto Legge 11 giugno 1998, n.180", alla luce di eventi calamitosi riguardanti l'assetto del territorio, ha ridefinito i contenuti del D.M. 14 febbraio 1997, demandando alle Autorità di Bacino l'adozione di "Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico" (intendendo con questa dicitura sia il rischio idraulico, che quello dovuto all'instabilità dei versanti), che individuino le aree critiche e indichino le misure di salvaguardia, così come indicato dalla Legge n. 183 del 1989.

La perimetrazione delle aree a rischio, in particolare di quelle dove la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, è quindi individuata unitamente alle norme di salvaguardia, per venire ad una definizione puntuale dei livelli di rischio e fornire criteri ed indirizzi utili alla adozione di misure preventive strutturali e non strutturali in grado di mitigare gli effetti negativi sul territorio ed i beni esposti.

L'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, ha integrato l'art. 17 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, prevedendo la possibilità di redazione di piani di settore funzionali interrelati rispetto ai contenuti del Piano di Bacino, che rimane lo strumento generale ed organico di pianificazione e programmazione delle azioni e delle norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	68 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Il sito in esame ricade nell'area di competenza dell'azione normatrice e pianificatoria dell'Autorità per i Bacini Regionali Romagnoli, che ha redatto il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, poi approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 350 del 17/03/03.

L'Autorità per i Bacini Regionali Romagnoli è poi confluita nell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 2016⁴ (pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017).

La Direttiva Europea 2007/60/CE, recepita nel diritto italiano con D.Lgs. 49/2010⁵, ha dato avvio inoltre ad una nuova fase della politica nazionale per la gestione del rischio di alluvioni, prevedendo la predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Infatti, di fronte al continuo ripetersi di gravi eventi alluvionali, anche di tipologie e con modalità che la pianificazione ad oggi prodotta difficilmente riesce ad intercettare, è diventato prioritario aggiornare e, se necessario, ripensare metodi e modi per “gestire” il rischio di alluvioni in coerenza con quanto previsto dalle direttive europee sopra richiamate.

I PGRA sono stati adottati entro i termini previsti dal dispositivo comunitario (22 dicembre 2015) dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali, per poi essere definitivamente approvati in data 3 marzo 2016.

Il Comune di Ravenna si trova all'interno della Unit of Management (UoM) dei bacini regionali romagnoli (ITR081), facente parte del settore adriatico del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale che interessa prevalentemente la Regione Emilia-Romagna e in misura minore le Regioni Toscana e Marche.

Le mappe della pericolosità devono indicare le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme delle sue cause scatenanti, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D.Lgs. 49/2010):

- Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
- Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

⁴ Decreto Ministeriale 25 ottobre 2016 *Decreto Ministeriale 25 ottobre 2016, Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.*

⁵ D.Lgs. Governo 23 febbraio 2010, n. 49, *Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.*

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	69 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

La redazione delle mappe di pericolosità per i corsi d'acqua naturali (Reticolo Principale - RP) si è basata, essenzialmente, sul lavoro ad oggi svolto dalle Autorità di Bacino competenti sulle UoM alle quali la presente relazione si riferisce, utilizzando al meglio quanto contenuto nei rispettivi Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.). In sintesi, in pianura:

- le aree di potenziale allagamento (soggette ad essere raggiunte dalle acque fuoriuscite dal reticolo di drenaggio artificiale, oppure dai corpi idrici naturali per piene con tempo di ritorno non superiore a 200 anni) sono attribuite allo scenario a pericolosità media P2 (PF, poco frequente – M, medium);
- la fascia di rispetto dai corpi arginali è associata allo scenario a pericolosità media P2 (PF, poco frequente – M, medium).

Uno stralcio della mappa di pericolosità per i corsi d'acqua naturali relativo all'area di studio è riportato nell'Elaborato SIA 02.01 (**Tavola 19** - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni relative al territorio della Regione Emilia-Romagna: stralcio Tavola 223SE – Mappa pericolosità ed elementi esposti (Reticolo Principale).

Per quanto riguarda il reticolo di bonifica (RSP), in virtù della sua estensione e complessità, la redazione delle mappe della pericolosità è stata di tipo prevalentemente storico-inventariale, sulla base dei dati censiti dai Consorzi di Bonifica. A tali aree si aggiungono altre zone individuate mediante modelli idrologico – idraulico e giudizio esperto degli enti gestori. Uno stralcio della mappa di pericolosità per il reticolo di bonifica relativo all'area di studio è riportato nell'Elaborato SIA 02.01 (**Tavola 20** - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni relative al territorio della Regione Emilia-Romagna: stralcio Tavola 223SE – Mappa pericolosità ed elementi esposti (Reticolo Secondario Pianura). L'area in esame ricade nello scenario di pericolosità medio P2: alluvioni poco frequenti, solo per quanto riguarda il Reticolo Secondario di Pianura (RSP).

A seguito dell'approvazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, con D.G.R. n. 2112 del 05/12/2016 è stata approvata la "Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico".

Nella Relazione di tale Variante, si specifica che *"La cartografia predisposta dai Consorzi di Bonifica ad una scala compresa tra 1:10.000 e 1:25.000 nell'ambito della elaborazione del PGRA, è da intendere pertanto come integrazione/aggiornamento delle mappe tracciate per perimetrare le zone allagate nell'evento dell'ottobre 1996, assunto quale evento di riferimento all'impianto del Piano Stralcio. Da tale nuova rappresentazione si desume che lo scenario di media pericolosità assimilabile all'art. 6 "Aree di potenziale allagamento" del PAI è da estendere alla totalità della*

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	70 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

pianura romagnola e pertanto si intende **sottoporre alla disciplina dell'art 6 con la presente variante tutta l'area di pianura identificata a media probabilità (P2)**" (cfr. Elaborato SIA 02.01, **Tavola 21** - Piano Stralcio Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli: estratto Tavola Perimetrazione aree a rischio idrogeologico).

Si riporta di seguito l'art. 6 del testo vigente del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico.

Art.6

Aree di potenziale allagamento

- 1. Le aree di cui al presente articolo sono quelle nelle quali si riconosce la possibilità di allagamenti a seguito di piene del reticolo minore e di bonifica, nonché di sormonto degli argini da parte di piene dei corsi d'acqua principali di pianura, in corrispondenza di piene con tempo di ritorno non superiore ai 200 anni, senza apprezzabili effetti dinamici. Tali aree, individuate in conformità con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE, sono indicate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.*
- 2. Al fine di ridurre il rischio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto di energia sono subordinate all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o di riduzione della vulnerabilità.*
- 3. I Comuni il cui territorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad applicare tali misure in sede di revisione degli strumenti urbanistici comunali vigenti, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi.*
- 4. L'Autorità di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica", approvata con Delibera Comitato Istituzionale n. 3/2 del 20/10/2003 e s. m. e i., i tiranti idrici di riferimento e fornisce indicazioni riguardo agli accorgimenti tecnico-costruttivi e ai diversi gradi di cautela da adottare in funzione dei tiranti idrici di riferimento.*
- 5. Le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti vengono attuate tenendo conto delle indicazioni di cui al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi i Comuni prescrivono l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico - progettuali di cui ai commi 3 e 4, necessari a evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi all'esondazione.*
- 6. Qualora emergano motivi per modificare le perimetrazioni delle aree di cui al presente articolo, quali modifiche morfologiche dei siti, interventi di messa in sicurezza o nuove conoscenze di tipo idrologico e idraulico o topografico, l'Autorità di Bacino apporta le necessarie varianti cartografiche al piano secondo le medesime procedure individuate ai commi 6 e 7 dell'art. 3 precedente.*

Al comma 4 si fa riferimento alla Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica; tale Direttiva, redatta allo scopo di supportare le verifiche e le valutazioni idrologiche ed idrauliche richieste dalla applicazione del Piano Stralcio, contiene approfondimenti ed

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	71 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

indicazioni tecniche di diretta applicazione in merito a diversi temi, tra i quali appunto i tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione passiva dagli effetti di allagamento.

La Direttiva è stata modificata dalla Variante di coordinamento con PGRA; anche in questo caso l'articolo di interesse è il n. 6, riportato di seguito per le sole parti d'interesse per il caso in esame.

6. Tiranti idrici di riferimento e accorgimenti tecnico-costruttivi (art. 6 comma 4)

I tiranti idrici di riferimento sono i valori delle altezze d'acqua attesi a seguito di possibili esondazioni.

La determinazione del tirante idrico equivale alla definizione dei criteri di protezione passiva dei manufatti rispetto alle esondazioni, in quei territori nei quali gli allagamenti sono possibili per la naturale conformazione del terreno e per la presenza di insufficienze del reticolo idraulico.

È responsabilità del progettista garantire che gli interventi di qualunque natura siano compatibili con detti criteri di protezione passiva.

In Allegato 6 alla presente direttiva si riporta la definizione cartografica dei tiranti idrici di riferimento per le aree di pianura del territorio dell'Autorità dei Bacini Romagnoli.

Con riferimento alle aree potenzialmente interessate da fenomeni alluvionali, individuate nelle tavole della Perimetrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio di pianura del bacino idrografico del presente piano, per il territorio a valle della via Emilia la suddetta definizione si basa sull'analisi del modello digitale del terreno e tiene conto delle considerazioni di tipo morfologico ed idraulico riportate in Allegato 6. [...]

In presenza di specifici approfondimenti conoscitivi di carattere morfologico/topografico il tirante idrico di riferimento sarà calcolato in base ai dati disponibili.

È utile ricordare che il tirante idrico di riferimento è da assumere come il livello dell'acqua misurato dall'intersezione fra piano di campagna e pareti perimetrali degli edifici, ed è quindi a priori variabile lungo il perimetro degli edifici in relazione alla morfologia locale del terreno. È pertanto da assumersi, in ogni caso, come tirante idrico di riferimento quello più cautelativo sul sito di ciascun intervento.

Nel caso di interventi all'interno di lotti circondati da strade in rilevato, il tirante idrico di riferimento è da valutarsi rispetto al piano stradale, ad eccezione dei casi in cui le strade siano state realizzate in tempi recenti (orientativamente, successivamente alla stesura della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 dell'Emilia-Romagna) e conseguentemente non considerate nella realizzazione della carta dei tiranti idrici di riferimento. Tali casi particolari dovranno essere valutati ad hoc dal responsabile del procedimento autorizzativo di volta in volta in essere a partire dalle informazioni disponibili.

In relazione al tirante idrico di riferimento, ferma restando la competenza dei Comuni a fornire le indicazioni specifiche nell'ambito dei propri regolamenti edilizi ed urbanistici, si possono riportare le seguenti indicazioni: [...]

- Per aree con tiranti idrici attesi maggiori di 0,5 m e non superiori a 1,5 m: è di regola da escludere ogni utilizzo del sottosuolo; il piano inferiore di calpestio degli edifici deve essere posto su adeguata sopraelevazione. [...]

Anche la cartografia è stata aggiornata dalla Variante (cfr. Elaborato SIA 02.01, **Tavola 22** - Piano Stralcio Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli: estratto Tavola Tiranti idrici di riferimento per le

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	72 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

aree di pianura sottoposte a rischio di allagamento dove è riportato uno stralcio della Tavola “Allegato 6, Tiranti idrici di riferimento”).

Inoltre, è tuttora in vigore, nell’ambito della disciplina del Piano Stralcio di Bacino, il criterio dell’**invarianza idraulica**, che impone il non aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi idrici superficiali originati a seguito di una trasformazione del territorio che provoca un aumento delle superfici impermeabili.

Le NTA del PSAI, all’art. 9, impongono al riguardo “*di realizzare un volume minimo di invaso atto alla laminazione delle piene, da collocarsi, in ciascuna area in cui si verifichi un aumento delle superfici impermeabili, a monte del punto di scarico dei deflussi nel corpo idrico recettore*”.

D.1.2 Coerenza rispetto ai piani in materia di rischio idrogeologico

La pianificazione in materia di assetto idrogeologico è stata oggetto di significativi aggiornamenti in relazione all’avvenuta approvazione del Piano di gestione del Rischio Alluvioni. L’approvazione di tale piano ha infatti indotto l’Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli ad adottare una Variante al Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, già approvato nel 2003 e più volte oggetto di modifiche.

Ai sensi della suddetta Variante, approvata con D.G.R. n. 2112 del 05/12/2016, è stata estesa alla totalità della pianura romagnola lo scenario di media pericolosità assimilabile all’art.6 “*Aree di potenziale allagamento*” del PAI confermando, di fatto, per l’area in esame la classificazione stabilita dalla “Variante cartografica e normativa al Titolo II – Assetto della rete idrografica” approvata con DGR n. 1877 del 19/12/2011.

L’area in esame è quindi classificata come *Area di potenziale allagamento*, con tirante idrico inferiore a 50 cm.

Al fine di ridurre il rischio devono quindi essere previste misure in termini di protezione dall’evento e/o di riduzione della vulnerabilità. La Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica, per le aree con tirante idrico non superiori a 50 cm, prescrive “*che non vi siano aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento. Pertanto occorrerà evitare aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrato sprovviste di protezioni idonee, e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d’acqua in locali abitabili o comunque frequentabili dalle persone*”.

In merito e tali indicazioni si evidenzia che i progetti in esame:

- non prevedono vani utilizzati al di sotto del tirante idrico;

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	73 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- non presentano scantinati, scannafossi e rampe di rimesse interrato;
- non presentano situazioni in cui possa verificarsi ingresso di acque in locali frequentabili dalle persone;
- **non prevedono alcuno scavo rispetto al p.c. attuale** ed anzi, al contrario, le piattaforme saranno impostate sul rilevato in terra previsto nei progetti per portare l'area alla quota di imposta delle opere a quota +3,20 m s.l.m., ossia a circa +1,70 m sopra il livello della quota finale delle opere di MISP.

Inoltre, la Direttiva rimanda a quanto indicato dagli Strumenti di pianificazione comunali, costituiti nel caso in esame dal PUA, che per le aree di potenziale allagamento prevede specifiche disposizioni, alle quali il progetto risulta pienamente conforme (cfr. § C.2.7).

Infine, in materia di **invarianza idraulica**, i progetti prevedono che tutte le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali siano inviate ad idoneo sistema di trattamento presso l'impianto TAS gestito da Herambiente, evitando quindi scarichi diretti in corpi idrici superficiali o nel suolo e rispettando pertanto pienamente il criterio di non aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente.

Sono stati inoltre progettati appositi sistemi di laminazione delle acque meteoriche con lo scopo di regolare la portata di conferimento di tali acque all'impianto TAS.

Si precisa che tale sistema di gestione delle acque reflue è già stato positivamente valutato dalla Provincia di Ravenna in occasione del rilascio del parere in merito al PUA Sub Comparto B (Atto 129 del Presidente della Giunta Provinciale di Ravenna del 02 Ottobre 2018), la quale ha precisato che *le acque meteoriche superficiali delle aree produttive, raccolte dalla rete fognaria privata, recapitano agli impianti di Herambiente S.p.A. e non sono soggette all'applicazione delle norme sull'invarianza idraulica.*

Nel suo complesso, i progetti in esame appaiono pienamente conformi rispetto alle previsioni del PGRA e del PSRI per la riduzione del rischio idraulico.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	74 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

D.2 PIANI DI RISANAMENTO E TUTELA DELLE ACQUE

D.2.1 *Piano di Gestione delle Acque (PdGA)*

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • PdGA approvato nella seduta del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • -
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • -

Il Piano di Gestione delle Acque è lo strumento di pianificazione introdotto dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n. 152/2006. La direttiva istituisce un quadro di azione comunitaria in materie di acque, anche attraverso la messa a sistema di una serie di direttive previgenti in materia, al fine di ridurre l'inquinamento, impedire l'ulteriore deterioramento e migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide sotto il profilo del fabbisogno idrico.

A tal fine la direttiva prevede un preciso cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati – il buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree protette connesse – individuando nel Piano di Gestione delle Acque (PdGA) lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui dare applicazione ai precisi indirizzi comunitari, alla scala territoriale di riferimento, individuata nel distretto idrografico, definito come “area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi”. Altra caratteristica del PdGA è che lo stesso trova in buona misura attuazione attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate (in particolare la direttiva nitrati, la direttiva acque reflue, Habitat, ecc.) e in particolare dai Piani di Tutela delle acque Regionali.

La pianificazione delle acque è articolata in tre cicli sessennali con scadenze al 2015, 2021 e 2027. Il Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale attualmente vigente, pertanto, è quello 2016-2021 (II ciclo), che costituisce il I aggiornamento del PdGA 2010-2015.

Il Piano è stato adottato nella seduta di Conferenza Istituzionale Permanente del 17 dicembre 2015 e approvato in via definitiva nel successivo Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016.

In base alla classificazione effettuata dal PdGA, emerge che nei pressi del sito in oggetto sono presenti corpi idrici aventi uno stato chimico “buono” ed uno stato ecologico “sufficiente”.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	75 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

D.2.2 Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> PTA approvato con D.A.L. n. 40 del 21/12/2005
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> -
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> -

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce lo strumento di pianificazione regionale e provinciale in materia di acque (previsto già dal D.Lgs. 152/99 e successivamente anche dal D.Lgs. 152/2006) volto alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, fissati in via generale dalle Direttive Europee (Direttiva 2000/60/CE) e recepite a livello nazionale nel citato Decreto e successive modifiche.

Dalla definizione del quadro conoscitivo il PTA individua gli obiettivi di quantità e qualità delle risorse idriche, per il raggiungimento dei quali recepisce gli obiettivi e le priorità individuati dalle Autorità di Bacino e gli indirizzi strategici delineati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e dai principali strumenti di pianificazione vigenti a livello regionale e provinciale (Piano Territoriale Regionale, Piano Territoriale Paesistico Regionale, Piani Territoriali Paesistici Provinciali).

I principali obiettivi da perseguire sono:

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari utilizzi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Questi obiettivi, necessari per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque, sono raggiungibili attraverso:

- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	76 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico;
- il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore;
- l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici;
- l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
- l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse idriche.

Tali obiettivi sono stati fissati individuando le principali criticità connesse alla tutela della qualità e all'uso delle risorse, sulla base delle conoscenze acquisite riguardanti le caratteristiche dei bacini idrografici (elementi geografici, condizioni geologiche, precipitazioni), l'impatto esercitato dall'attività antropica (analisi dei carichi generati e sversati di origine puntuale e diffusa), le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e qualitative-quantitative delle acque sotterranee nonché l'individuazione del modello idrogeologico e lo stato qualitativo delle acque marine costiere.

Gli obiettivi di qualità ambientale che dovevano essere raggiunti entro il 31 dicembre 2016 per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei sono costituiti dal conseguimento dei requisiti necessari a ottenere lo stato di qualità ambientale (come definiti in allegato 1 del D.Lgs.152/99) buono (Classe 2) o elevato, nel caso in cui lo stato buono sia già raggiunto.

Al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo finale, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di esso doveva conseguire almeno i requisiti dello stato "sufficiente" entro il 31 dicembre 2008. Per gli aspetti quantitativi gli obiettivi prioritari risultano essere l'azzeramento del deficit idrico sulle acque sotterranee e il mantenimento in alveo di un Deflusso Minimo Vitale (DMV).

Per l'individuazione degli obiettivi specifici per l'area in esame e degli interventi individuati per il loro perseguimento si rimanda al capitolo seguente, in cui si analizzano le disposizioni del Piano Provinciale di Tutela delle Acque approvato in variante al PTCP con Delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/03/2011.

La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel PTA ha portato alla realizzazione di una tavola nella quale sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	77 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Si riporta di seguito un estratto della cartografia di piano relativo all'area in esame dalla quale si evince come il sito in esame non ricada in alcuna delle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA, ubicate a ovest del limite costituito dall'asse della Via Emilia.




Figura 5 – Stralcio della Tavola 1 “Zone di protezione delle acque sotterranee”

D.2.3 Piano Provinciale di Tutela delle Acque (PPTA)

Versione del Piano analizzata
• Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 24 del 22/03/2011 in attuazione del Piano di Tutela delle Acque
Classificazione dell'area interessata dal progetto
• Artt. 5.3, 5.7 NTA: zona di protezione delle acque sotterranee costiere
Norme di interesse per l'area di progetto
• Art. 5.12 NTA - Misure per il risparmio idrico: disposizioni per i settori produttivi: industria, commercio, agricoltura

La Provincia di Ravenna, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/03/2011, ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna.

Per la relativa analisi del PTCP si rimanda quindi al § C.1.3.1.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	78 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

D.2.4 Coerenza del progetto con i piani di tutela delle acque

Il Piano di Gestione delle Acque (PdGA) si pone gli obiettivi di ridurre l'inquinamento, impedire l'ulteriore deterioramento e migliorare lo stato ambientale degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle aree umide sotto il profilo del fabbisogno idrico. A tal fine, prevede un preciso cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi prefissati (il buono stato ambientale per tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ed aree protette connesse).

Nei pressi del sito di intervento sono presenti corpi idrici aventi uno stato chimico "buono" ed uno stato ecologico "sufficiente": per tali corpi idrici, il PdGA punta al mantenimento dello stato ecologico sufficiente entro il 2027 con esenzione motivata per "*costi sproporzionati*".

Come già indicato al § C.1.4, gli interventi in progetto non comportano rischi per la tutela qualitativa dei corpi idrici sia sotterranei che superficiali, in quanto l'intero approvvigionamento idrico sarà garantito dall'acquedotto e non determinerà pertanto alcun emungimento diretto di acque sotterranee o superficiali (né in fase di cantiere si prevede la necessità di ricorrere a well point, in quanto non sono previste attività di scavo rispetto al p.c. attuale).

Inoltre, i progetti prevedono sistemi per il recupero delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, al fine di minimizzare i consumi. Per quanto riguarda in particolare la tutela qualitativa delle acque, tutte le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, le acque reflue domestiche ed eventuali percolati (originati dalla Piattaforma bio-recupero) saranno inviate ad idoneo sistema di trattamento presso l'impianto TAS gestito da Herambiente, evitando quindi scarichi diretti in corpi idrici superficiali o nel suolo. Tutti i percolati originati all'interno della Piattaforma Polifunzionale vengono invece raccolti da apposita rete di drenaggio ed inviati a smaltimento esterno. Dunque, anche in caso di sversamenti di liquidi e solidi (rifiuti o chemicals), la presenza di pavimentazioni e di reti di drenaggio impedirà l'inquinamento dei corpi idrici sia sotterranei che superficiali.

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale costituisce lo strumento di pianificazione in materia volto alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale. La trasposizione cartografica degli elementi riportati nel PTA ha portato alla realizzazione di una tavola nella quale sono evidenziate le zone di protezione delle acque sotterranee, con particolare riferimento alle aree di ricarica: il sito in esame non ricade in alcuna delle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dal PTA. Per le disposizioni relative al PPTA, si rimanda al § C.1.4.

Nel complesso, quindi, si ritiene che i progetti in esame risultino coerenti con le disposizioni dei Piani di tutela delle acque.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	79 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

D.3 PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI IN MATERIA DI QUALITÀ DELL'ARIA

D.3.1 Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • PAIR 2020 approvato con D.A.L. n. 115 del 11/04/2017
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> • IT0893 Pianura Est • Aree superamento PM10
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 19 NTA: Prescrizioni e altre condizioni per le autorizzazioni • Art. 20 NTA: Saldo zero

Il Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020) è il primo strumento di livello regionale per il risanamento della qualità dell'aria, con un orizzonte temporale strategico di riferimento al 2020 ed un traguardo intermedio fissato al 2017.

Esso parte dall'esperienza sviluppata attraverso l'Accordo di Programma stipulato nel 2002 tra Regione, Province e Comuni per mettere a sistema, rafforzare ed ampliare le misure volte alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, passando da un approccio di tipo emergenziale ad uno strutturale - strategico.

L'insieme delle azioni attivate dal sistema Regione-Enti locali ha consentito di ottenere risultati significativi, misurabili nel trend in diminuzione dei principali inquinanti, ma non sufficienti a garantire il rispetto dei valori limite stabiliti dall'Unione Europea. Per intervenire con maggiore efficacia sui complessi processi che portano al superamento dei valori limite è stato pertanto necessario ricondurre la pianificazione alla scala territoriale regionale, ritenuta la più appropriata.

La qualità dell'aria in Emilia-Romagna è infatti fortemente influenzata dalle caratteristiche meteorologiche dell'intera Pianura Padana e risente di sorgenti emissive che risiedono anche all'esterno del territorio regionale. La conseguenza è che, per realizzare misure efficaci, è necessario intervenire in modo coordinato tra le regioni del bacino. Le specificità del Bacino Padano sono riconosciute anche a livello nazionale, come dimostra l'Accordo sottoscritto alla fine del 2013 tra le Regioni e Province autonome del Bacino ed i Ministeri competenti, accordo che costituisce un passaggio fondamentale poiché vede l'azione congiunta di tutti i livelli istituzionali e la previsione di misure di carattere nazionale.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	80 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Il PAIR dà attuazione agli articoli 9 e 13 del D.Lgs. 155/2010 prevedendo, relativamente agli inquinanti indicati, le misure necessarie per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del loro rispetto anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria in Europa.

Gli obiettivi fissati dal PAIR al 2020, al fine di tutelare la salute dei cittadini, riguardano la tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli di alcuni inquinanti.

In particolare, per gli impianti produttivi il PAIR focalizza la sua azione sulla riduzione delle emissioni di NO_x, polveri ed SO_x.

Inoltre, il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010⁶, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono, ovvero sulle principali sorgenti di emissione, attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

Il Piano riprende la suddivisione del territorio regionale effettuata con D.G.R. n. 2001 del 27/12/2011⁷, poi modificata con D.G.R. n. 1998 del 23/12/2013⁸. In accordo agli art. 3 e 4 del D.Lgs. 155/2010 sono state individuate 4 zone caratterizzate ognuna da uno stato della qualità dell'aria omogeneo:

- Agglomerato di Bologna;
- Zone dell'Appennino;
- **Pianura Est**, in cui ricade l'area di interesse;
- Pianura Ovest.

⁶ D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

⁷ D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 2001 del 27/12/2011 - Recepimento del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria.

⁸ D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1998 del 23/12/2013 - Modifiche al progetto di zonizzazione della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR n. 2001 del 27 dicembre 2011.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	81 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 6 – Zonizzazione dell'Emilia-Romagna

Inoltre, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento dei limiti normativi di PM_{10} e di ossidi di azoto (NO_x).

Nella seguente figura è inoltre riportata la cartografia indicante le aree di superamento definita dalla D.G.R. n. 1998 del 23/12/2013 nella quale si evince che l'area di intervento ricade in una zona di superamento delle sole PM_{10} .

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	82 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 7 – Cartografia delle aree di superamento

Dallo studio degli scenari emissivi e di qualità dell'aria, il PAIR ha identificato gli ambiti di intervento e le misure ad essi collegate su cui il Piano deve indirizzare prioritariamente le proprie azioni, prescrizioni e risorse. Gli ambiti di intervento prioritari individuati per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria sono:

- le città, la pianificazione e l'utilizzo del territorio;
- trasporti e mobilità;
- energia;
- attività produttive;
- agricoltura;
- acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni;
- ulteriori misure: applicazioni del principio del saldo zero;
- le misure sovra-regionali.

L'attività in esame è ricompresa all'interno dell'ambito "Attività produttive", per il quale le linee di azione sono illustrate al capitolo 9.4 della Relazione di Piano.

Il settore delle "attività produttive e industriali" (settori M3 "Combustione nell'industria", M4 "Processi produttivi" e M6 "Uso di solventi") contribuisce in modo non trascurabile alle emissioni di inquinanti primari e di inquinanti secondari con quote, rispetto al totale emissivo regionale, di circa il

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	83 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

12% di PM₁₀, del 50% di COV, del 14% di NO_x e dell'80% di SO₂, come raffigurato nella seguente figura.




Figura 8 - Emissioni (t/anno) derivanti delle “attività produttive e industriali”

Il Piano ha quindi prestato particolare attenzione alla regolamentazione delle emissioni di componenti primarie quali PM₁₀ ed NO_x e di quelle di COV e SO₂, in quanto precursori di inquinamento secondario da PM₁₀ e ozono.

Riguardo al contenimento della dispersione delle polveri, l'art. 10 delle NTA indica che, nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e nelle autorizzazioni ambientali (fra cui l'AIA), si prescrivano le migliori tecniche di abbattimento in tutti i settori in cui la movimentazione di materiali polverulenti e l'erosione, meccanica e non, porti contributi rilevanti alle polveri atmosferiche totali.

Il PAIR, al paragrafo 9.4.3.4 della Relazione Generale, indica anche alcune delle tecniche funzionali adatte allo scopo:

- l'adozione di protezioni antivento;
- la nebulizzazione di acqua eventualmente additivata;
- la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne ai siti lavorativi;
- l'utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili;
- l'adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto;

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	84 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- lo stoccaggio al coperto/ confinato con sistemi di movimentazione automatici;
- l'utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere.

In aggiunta a quanto prescritto specificatamente per le attività produttive, occorre segnalare il punto 9.7 della Relazione di Piano, che introduce il concetto di “saldo zero”. In particolare, il punto 9.7.1 *Valutazione del carico emissivo per piani e progetti che possono comportare significative emissioni* stabilisce che:

Per i piani e i progetti sottoposti a procedura di VAS/Valsat e VIA vi è l'obbligo da parte del proponente del progetto o del piano di valutare le conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed ossidi di azoto (espressi come NO₂). [...] Nelle aree di superamento e a rischio di superamento, riportate in allegato 2-A, nell'ambito dei procedimenti di VIA dovranno essere proposte e adottate nel provvedimento conclusivo le misure idonee a compensare o mitigare l'effetto delle emissioni introdotte con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo. [...] L'obiettivo è quello di tendere alla massima efficacia delle azioni di riduzione previste nel piano, evitando che i miglioramenti conseguiti con le azioni previste possano essere compromessi da nuove emissioni derivanti da piani e progetti non adeguatamente valutati in termini di impatto sulla qualità dell'aria. [...] Le azioni e le misure di compensazione delle emissioni possono essere previste anche su aree più estese rispetto a quella interessata dal singolo progetto (ad esempio attraverso accordi d'area) e con applicazione graduale (orizzonte temporale) in momenti anche successivi alla realizzazione degli interventi [...].

I concetti espressi nella Relazione di Piano trovano la loro concretizzazione prescrittiva nelle **Norme Tecniche di Attuazione** le quali, all'articolo 19, stabiliscono che in sede di rilascio dell'AIA l'autorità competente deve fissare, per le installazioni site nelle aree di superamento, “valori limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT (in particolare nella sezione “BAT conclusions”) elaborati ai sensi della direttiva 2010/75/UE, con riferimento alle polveri totali, agli NOx (ossidi di azoto) e agli ossidi di zolfo (SO₂) in caso di nuove installazioni, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, e di modifiche sostanziali delle installazioni esistenti che configurino incrementi di capacità produttiva superiori o pari alla soglia di assoggettabilità ad AIA, [...] nei limiti in cui sia tecnicamente possibile e non comporti costi sproporzionati. [...]”

Inoltre, gli impianti situati in aree di superamento “che abbiano superato la soglia emissiva di 50 t/anno per le polveri, di 100 t/anno per NOx e di 150 t/anno per SOx, in almeno due dei 5 anni solari precedenti, e che svolgono un'attività principale per la quale siano state emanate le conclusioni sulle

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	85 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

BAT ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, hanno l'obbligo di conformarsi agli indirizzi elaborati dal Tavolo permanente, che sarà costituito con successiva determinazione del dirigente regionale competente per materia con gli enti interessati e le Associazioni di categoria, per un adeguamento progressivo degli impianti che tenda, nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, alle prestazioni migliori in termini di emissioni tra quelle previste nelle BAT conclusions.”.

L'articolo 20 delle NTA, Saldo zero, riporta un'ulteriore prescrizione di interesse per la valutazione del progetto in esame:

2. La Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo

3. Il proponente del progetto sottoposto alle procedure di cui ai commi 1 e 2, ha l'obbligo di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx del progetto presentato. [...]

In linea generale il PAIR prevede quindi una invarianza delle emissioni per gli inquinanti critici a livello regionale, ossia Polveri e NOx, nelle relative aree di superamento ed in caso di realizzazione o potenziamento di impianti soggetti ad AIA.

Le prescrizioni non risultano ostative agli interventi, in quanto per le nuove emissioni sono previsti meccanismi di mitigazione e compensazione dei potenziali effetti.

D.3.2 Piano Provinciale di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA)

Versione del Piano analizzata
• PRQA approvato con D.C.P. n. 78 del 27/07/2006
Classificazione dell'area interessata dal progetto
• Zona A - Piano di risanamento PM10 e Nox
Norme di interesse per l'area di progetto
• Art. 16 NTA: Programma di misure per il settore industriale/portuale

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	86 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Il Piano Provinciale di Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA) si configura come un piano di settore e come tale, ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 20/2000, approfondisce ed integra le tematiche inerenti al campo di interesse. Tale strumento di pianificazione settoriale si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) il miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
- b) la coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria;
- c) l'integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, per assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
- d) la modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria;
- e) l'utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale;
- f) la partecipazione e il coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
- g) la previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, per assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.

In riferimento al progetto in esame si ritiene opportuno analizzare le misure previste dal PRQA in merito al settore industriale e, di conseguenza anche portuale, riportate nell'art. 16 delle NTA del suddetto piano.

Art.16 - (D)

Programma di misure per il settore industriale/portuale

Le misure che la Provincia ritiene per il settore industriale sono:

- *promozione e ricerca di accordi volontari per il contenimento delle emissioni;*
- *promozione delle certificazioni ambientali;*
- *estensione dell'utilizzo di sostanze combustibili come metano e altri combustibili a minor impatto ambientale;*
- *definizione di limiti alle emissioni di maggior tutela per le sorgenti fisse, sulla base delle migliori tecniche disponibili sul mercato;*

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	87 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- limitazione all'utilizzo di alcuni combustibili per impianti di combustione e incentivi per la conversione a metano o altri combustibili a minore impatto ambientale;
- obbligo per gli impianti che ricadono in IPPC di bruciatori a bassa emissione di ossidi di azoto oppure dotati di impianti di abbattimento (DeNOx);
- conversione all'utilizzo di combustibili gassosi o gpl degli impianti termici esistenti attualmente funzionanti a gasolio o olio combustibile;
- installazione di sistemi di monitoraggio in continuo (SME) delle emissioni, con particolare riferimento ad ossidi di azoto e particolato per gli impianti di potenzialità superiore a certe taglie. In particolare per gli ossidi di azoto NOx si deve prevedere il monitoraggio in continuo per tutti gli impianti di combustione per produzione di energia, elettrica e/o termica (compresi forni di cottura) con potenzialità termica superiore o uguale a 50 MW;
- utilizzo di impianti di abbattimento idonei al materiale particellare;
- limitazione di emissioni di polveri diffuse ponendo l'attenzione su ogni prescrizione gestionale dell'impianto atta a ridurre al massimo la loro diffusione;
- ribadendo quanto indicato nelle norme tecniche del PTCP, si forniscono altresì i seguenti indirizzi in materia di impianti per la produzione energetica:
 - poiché le centrali termoelettriche già autorizzate ed attivate sul territorio rendono la provincia di Ravenna autosufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno energetico, non sono realizzabili nuove centrali termoelettriche alimentate a combustibili tradizionali. Sono invece accoglibili le iniziative tese a sviluppare l'insediamento di piccoli e medi impianti di produzione d'energia elettrica e termica che facciano ricorso a fonti rinnovabili, semmai prescrivendo:
 - la realizzazione di impianti di cogenerazione con utilizzo di calore nel settore civile e produttivo;
 - l'ubicazione in contesti particolarmente energivori;
 - l'ubicazione prioritaria in ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale;
 - la funzionalità dell'impianto termoelettrico ad un piano di sviluppo industriale complessivo dell'area;
 - l'ubicazione in aree tali da minimizzare gli impatti ambientali delle infrastrutture di collegamento alle reti di trasmissione.
 - all'interno del parco di generazione energetica, sia elettrica che termica, i sistemi che utilizzano fonti rinnovabili sono da ritenersi comunque prioritari. Nel caso di sistemi di produzione energetica da biomassa, si considera come requisito preferenziale l'ubicazione dell'impianto all'interno di un ambito territoriale che possa offrire la materia prima richiesta, compatibilmente con la capacità rigenerativa della stessa.

D.3.3 Coerenza del progetto con i piani di risanamento della qualità dell'aria

Il Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020) e la D.G.R. n. 1998 del 23/12/2013 classificano il territorio comunale di Ravenna e quindi l'area in esame come area di superamento PM10.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	88 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Tra le disposizioni di interesse per il progetto in esame, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 delle NTA nell'ambito delle procedure autorizzative in materia ambientale, sono le azioni identificate dal Piano per il contrasto alle emissioni di polveri diffuse.

In merito al contrasto alle emissioni si rileva come i progetti in esame prevedano già l'adozione di idonee tecniche di minimizzazione della diffusione di polveri legata alla movimentazione ed al trattamento dei rifiuti (movimentazione in ambienti chiusi ed aspirati e nebulizzazione di acqua) e la realizzazione di un sistema di captazione e trattamento delle arie ambientali all'interno dei capannoni e di zone specifiche aspirate con cappe.

I sistemi di trattamento delle arie sono in particolare dotati di idonei dispositivi di abbattimento degli inquinanti caratteristici di ciascun flusso trattato (scrubber, filtri a maniche, carboni attivi, ...). Tali soluzioni progettuali consentono di ridurre al minimo sia le emissioni convogliate che le emissioni diffuse caratteristiche dell'esercizio dello stabilimento in esame.

I sistemi di abbattimento sono peraltro progettati in coerenza con quanto previsto dalla Conclusioni sulle BAT relative al trattamento di rifiuti.

Venendo alla disamina delle prescrizioni specifiche per gli ambiti produttivi, l'Art. 19 comma 1 delle NTA del PAIR specifica, in caso di nuove installazioni e nei limiti in cui sia tecnicamente possibile, la fissazione di valore limite di emissione più bassi fra quelli previsti nei documenti di riferimento sulle BAT con riferimento alle polveri totali e agli NOx (ossidi di azoto)

Al riguardo va evidenziato come gli impianti in esame non abbiano la presenza di emissioni caratterizzate dalla presenza di NOx.

Gli inquinanti caratteristici dei processi di trattamento rifiuti effettuati e quindi delle emissioni generate sono infatti costituiti da Polveri e COV.

In relazione all'inquinante critico a livello di area di superamento di riferimento "08039014", ossia le PM₁₀, si propongono nell'ambito dei progetti in esame concentrazioni massime in emissione corrispondenti al limite inferiore delle BATC del settore Waste Treatment (2 mg/Nm³).

Per quanto concerne le prescrizioni relative al bilancio emissivo dello stabilimento indicate all'art. 20 delle NTA di Piano, va evidenziato che, in ottemperanza anche alle prescrizioni del PUA Ex Enichem e del PUA del Sub Comparto B, è stato redatto uno specifico elaborato (Elaborato SIA 04.02 - "Relazione Saldo Zero"), al fine di valutare se gli interventi in progetto possano costituire un aggravio delle emissioni in atmosfera dei principali inquinanti critici (Polveri e NOx).

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	89 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

L'analisi condotta consente di attestare, anche in ragione degli interventi di compensazione proposti, un saldo zero sia per il parametro polveri che per il parametro NOx.

Si rimanda comunque all'Elaborato SIA 04.00 del presente studio ed in particolare all'Elaborato SIA 04.02 "Relazione Saldo Zero" per i dettagli.

Si ricorda al riguardo come il PAIR preveda che la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo.

In considerazione di quanto precedentemente descritto è possibile attestare che i progetti in esame siano coerenti con le previsioni del PAIR 2020.

Relativamente al PRQA, il Piano prevede per il settore industriale/portuale (art. 16 – (D) delle Norme tecniche di Attuazione) specifiche azioni volte al contenimento dell'emissione degli inquinanti critici. Tali disposizioni sono prevalentemente indirizzate a disciplinare la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di energia, in particolare auspicando *"iniziative tese a sviluppare l'insediamento di piccoli e medi impianti di produzione di energia elettrica e termica che facciano ricorso a fonti rinnovabili [...]"*.

Si individua infine come pertinente la disposizione di cui all'art. 16 delle NTA del PRQA che prevede la *"limitazione di emissioni di polveri diffuse ponendo l'attenzione su ogni prescrizione gestionale dell'impianto atta a ridurre al massimo la loro diffusione"*: conformemente a tale disposizione, come valutato in sede di analisi della conformità al PAIR, sia in fase di realizzazione che in fase di gestione saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per limitare la diffusione di polveri.

Si ritiene quindi che i progetti in esame siano coerenti con quanto previsto dal PRQA.

Nel complesso è quindi possibile affermare che i progetti proposti siano conformi alle direttive e alle prescrizioni del PAIR e del PRQA.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	90 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

D.4 PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

D.4.1 *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)*

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • PRGR approvato con D.A.L. n. 67 del 03/05/2016 • Monitoraggio 2016 approvato con D.G.R. n. 1660 del 17/10/2016 • Metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento di rifiuti speciali in discarica approvata con D.G.R. n. 987 del 03/07/2017 • Monitoraggio 2017 approvato con D.G.R. 1541 del 16/10/2017 • Monitoraggio 2018 approvato con D.G.R. 2277/2018 e D.G.R. 1062/2019 • Monitoraggio 2019 approvato con D.G.R. n. 2141 del 22/11/2019 • Aggiornamento della metodologia per la stima del fabbisogno di smaltimento rifiuti speciali in discarica approvata con Determinazione n. 22112 del 29/11/2019
Classificazione dell'area interessata dal progetto
-
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> • Art. 18 delle NTA - Disposizioni per i rifiuti speciali

L'art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR), che devono essere coordinati con gli altri strumenti di pianificazione, di competenza regionale, previsti dalla normativa.

Per superare l'attuale frammentazione a livello provinciale della pianificazione in materia di gestione dei rifiuti, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 67 del 03/05/2016, ha approvato il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006. Il Piano è poi entrato in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, il 06/05/2016.

L'approvazione del PRGR, come riportato a pag. 90 della Relazione Generale, ha comportato peraltro il superamento della Pianificazione provinciale dei rifiuti, avvalendosi, per gli aspetti inerenti alla localizzazione impiantistica, delle individuazioni delle zone non idonee effettuate con i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Il PRGR, in piena sintonia con le politiche europee, individua una precisa gerarchia per la gestione dei rifiuti, che vede al primo posto la prevenzione seguita dalla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e per ultimo lo smaltimento; in particolare si pone come obiettivo il progressivo calo dello smaltimento, perseguendo l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali nell'ambito regionale con

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	91 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

l'ottimizzazione degli impianti esistenti. Al fine di delineare il quadro di intervento, si propone una sintesi delle valutazioni e prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione e nella Relazione Generale del Piano, sulla base delle evidenze fornite dal Quadro Conoscitivo aggiornato con i dati relativi all'anno 2014 per i rifiuti speciali.

Di seguito vengono analizzate le priorità individuate dal piano in merito alle modalità di gestione dei rifiuti e le previsioni relative alla produzione degli stessi.

Si riporta in primo luogo quanto disposto dall'art. 8 delle NTA che definisce gli Obiettivi del Piano:

Articolo 8 – Obiettivi

[...]

*2. Il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti ulteriori obiettivi per i **rifiuti speciali**:*

- a) riduzione della produzione dei rifiuti speciali;*
- b) riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali;*
- c) l'aumento almeno al 70% in termini di peso entro il 31 dicembre 2020 della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi;*
- d) sviluppo delle filiere del recupero (green economy);*
- e) sviluppo di filiere di riuso e di utilizzo di sottoprodotti;*
- f) l'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE.*

3. Gli obiettivi del Piano di cui al presente articolo hanno valore di direttive con particolare riferimento al Piano d'ambito dei rifiuti nelle materie di rispettiva competenza.

Il PRGR individua, pertanto, tra gli obiettivi da conseguire entro il 2020 (orizzonte temporale di Piano) un incremento del riciclaggio di carta, plastica, metalli, legno, vetro, organico e RAEE, il divieto del conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato tal quale, nonché lo sviluppo delle filiere di recupero.

Per quanto riguarda i **rifiuti speciali**, il Piano indica poi particolari disposizioni all'art. 18:

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	92 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Articolo 18 - Disposizioni per i rifiuti speciali

1. Il Piano assume:

- a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;
- b) il principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti nell'impianto idoneo più vicino al luogo di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito regionale e, in attuazione del principio di cui al comma 1, assicura un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione.

3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare un'analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto a quello stimato dal Piano ai capitoli 9 e 12.

4. Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali in coerenza con i fabbisogni previsti nel Piano. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti nei termovalorizzatori e negli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico è di norma autorizzato il trattamento solo delle frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5 del presente articolo hanno valore di prescrizione.

Il PRGR, al capitolo 12 della Relazione, fornisce pertanto le stime relative alle modalità di gestione dei Rifiuti Speciali nell'arco di tempo di validità del Piano ed individua il fabbisogno di trattamento di tali rifiuti fino al 2020.

Come può essere osservato dalla tabella che segue, il Piano, considerando il recupero di materia prioritario rispetto al recupero di energia ed allo smaltimento in discarica, stima un incremento dei quantitativi di Rifiuti Speciali da sottoporre a operazioni di recupero pari a circa 50.000 t/anno pur in previsione di una complessiva riduzione della produzione di rifiuti.

	2010 t/a	2012 t/a	SC No Piano proiezione al 2020 t/a	SC Piano valori medi al 2020 t/a
Recupero materia	4.805.708	4.667.476	4.374.220	4.716.079
Recupero energia	464.887	501.476	423.146	446.741
Incenerimento	296.420	212.943	311.336	305.928
Altre operazioni di smaltimento (D3, D4, D6, D7, D8, D9, D11, D13, D14)	2.271.749	1.928.230	2.067.777	1.118.610
Discarica	1.310.012	1.197.579	1.190.232	382.410
Messa in riserva (R13)	784.811	1.079.071	714.346	761.246
Deposito preliminare (D15)	123.525	216.209	112.434	109.109
Totale gestito	10.057.111	9.802.984	9.193.491	7.840.123

Tabella 2 – Ipotesi di gestione dei rifiuti speciali al 2020 – Relazione generale del PRGR

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	93 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Successivamente all'approvazione del Piano, la Giunta Regionale, come previsto dall'art. 25 delle NTA, ha provveduto a verificare gli effetti delle azioni di Piano in sede di monitoraggio annuale.

Nello specifico, con D.G.R. n. 1660 del 17/10/2016, sono stati approvati gli esiti del primo monitoraggio annuale delle previsioni del PRGR che hanno evidenziato, per l'anno 2014 (ultimi dati disponibili analizzati), un aumento della produzione del 7% - pari a circa 700.000 tonnellate - rispetto alle previsioni di Piano, in linea con il generale incremento rilevabile a livello nazionale.

Tale aumento della produzione di rifiuti speciali rispetto alle previsioni di Piano è stato confermato anche per l'anno 2015 nella premessa della D.G.R. n. 987 del 03/07/2017, sebbene quest'ultima fosse finalizzata espressamente alla stima del fabbisogno massimo di smaltimento di rifiuti speciali in discarica:

Rilevato che, rispetto al 2014, la produzione dei rifiuti speciali, per l'anno 2015 registra un aumento del circa 9%, pari a 761.357 t, rispetto alla previsione di Piano; [...]

Anche l'ultimo monitoraggio, pubblicato con Determinazione n. 22112 del 29/11/2019, effettuato analizzando i quantitativi, la provenienza e la destinazione di smaltimento dei rifiuti speciali nel quinquennio 2013 – 2017 sulla base dei dati presenti nei data base O.r.So. e MUD, ha confermato uno scostamento del fabbisogno complessivo di smaltimento per i rifiuti speciali rispetto alle previsioni di Piano di circa 2 milioni ton tra il 2015 ed il 2020.

Complessivamente, quindi, le stime di Piano, che già prevedevano un incremento del quantitativo di Rifiuti Speciali sottoposti a recupero, risultano in difetto rispetto ai dati reali registrati nei primi anni di monitoraggio e questo porta a concludere che l'effettivo fabbisogno di recupero di Rifiuti Speciali possa attestarsi su valori ancora maggiori rispetto a quelli stimati dal PRGR.

D.4.2 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 29/06/2010 • Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27/02/2019
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> •
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> •

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	94 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

La Provincia di Ravenna ha approvato il Piano Provinciale per la Gestione dei rifiuti urbani e speciali (PPGR) con Delibera di Consiglio Provinciale n. 71 del 29 giugno 2010. Il Piano è poi entrato in vigore il 4/8/2010.

Nel corso del 2016 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il quale, all'art. 24, comma 2 delle NTA del PRGR, *“le previsioni contenute nei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), nei piani provinciali di gestione dei rifiuti (PPGR) nonché nei piani d'ambito vigenti al momento della adozione del Piano che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato non sono attuabili”*.

La Provincia di Ravenna ha adeguato le proprie disposizioni al PRGR, con particolare riferimento ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, con D.C.P. n. 10 del 27/02/2019, aggiornando la Tavola 4 del PTCP e le relative NTA.

Si rimanda quindi per la relativa analisi al § C.1.3.2.

D.4.3 Coerenza rispetto ai piani in materia di rifiuti

Il PRGR costituisce il volano in grado di indirizzare la Regione verso un sistema di gestione dei rifiuti che sia sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Per gli impianti in progetto il piano non definisce particolari indicazioni, se non quelle relative ai criteri di localizzazione recepiti nel PTCP della Provincia di Ravenna.

Per quanto concerne la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, il PRGR definisce i criteri di individuazione delle aree non idonee, demandando poi alle Province, attraverso il PTCP, l'effettiva individuazione delle zone classificate come “non idonee” o “parzialmente idonee”.

Si rimanda al § C.1.4 per la valutazione della coerenza con quanto previsto, in tal senso, dalla Tavola 4.9 del PTCP.

In conclusione, è possibile ritenere che i progetti delle due piattaforme non siano in contrasto con le disposizioni dei Piani in materia di gestione dei rifiuti.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	95 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

D.5 PRINCIPALI PREVISIONI E VINCOLI NEI PIANI DEI TRASPORTI

D.5.1 *Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2025)*

Versione del Piano analizzata
• <i>Proposta PRIT 2025 approvato con D.G.R. n. 1696 del 14/10/2019</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
-
Norme di interesse per l'area di progetto
-

La L.R. dell'Emilia-Romagna n. 30 del 1998 "*Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale*" individua il PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) come il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione, in linea con il nuovo quadro dei poteri in materia conferiti alle Regioni con la Legge. 59/1997 e successivi L. 127/1997, D.L. 422/1997 e D.L. 112/1998.

Attualmente è vigente il PRIT 98-2010, approvato con delibera di Consiglio regionale n. 1322 del 22/12/1999 con la denominazione di PRIT 98.

Si segnala che, con deliberazione n. 159 del 20/02/2012, la Giunta Regionale ha approvato la *Proposta all'assemblea legislativa di adozione del Piano Regionale Integrato dei Trasporti "PRIT 2020"*; tuttavia tale Piano, adottato ma in attesa di approvazione, è poi decaduto a seguito del termine della legislatura.

È stato quindi avviato il percorso per l'elaborazione del nuovo PRIT 2025. A dicembre 2015 si è conclusa la redazione del "Documento preliminare" e del "Quadro conoscitivo" approvati dalla Giunta regionale con delibera n. 1073 del 11/07/2016, accompagnati dal rapporto ambientale preliminare, realizzato a cura di ARPAE Emilia-Romagna.

Con decreto del Presidente della Regione n. 218 del 11/11/2016 è stata convocata la Conferenza di pianificazione del nuovo PRIT 2025, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/00, conclusa con la seduta del 14/03/2017.

Con delibera di Giunta n. 2045 del 03/12/2018 è stata approvata la proposta del PRIT 2025 per l'avvio delle procedure di adozione da parte dell'Assemblea legislativa.

A seguito dell'esame degli elaborati di Piano da parte della 3° Commissione Consiliare sono stati approvati alcuni emendamenti al testo della Relazione tecnica e alla cartografia: l'Assemblea legislativa ha esaminato il Piano così emendato e lo ha adottato con Delibera n. 214 del 10/07/2019.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	96 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

A seguito della pubblicazione degli elaborati della proposta di PRIT 2025 adottata dall'Assemblea legislativa regionale, sono pervenute 53 osservazioni, le quali sono state oggetto di istruttoria e successivo accoglimento o respingimento. A valle del processo di analisi delle osservazioni pervenute, la Giunta Regionale ha approvato la proposta controdedotta di PRIT 2025 con Delibera n. 1696 del 14/10/2019.

In via generale le linee di indirizzo del nuovo PRIT 2025 prevedono che il settore dei trasporti contribuisca alla costruzione di un modello territoriale regionale sostenibile sotto diversi profili:

- il profilo ambientale e della qualità della vita, per ridurre gli impatti negativi della mobilità sull'ecosistema e sulla salute (emissioni di gas-serra, inquinamento, consumo di energia e di territorio, degrado del paesaggio urbano, ...);
- il profilo sociale, per migliorare l'accessibilità al territorio, alle città e alle sue funzioni (luoghi di lavoro, di studio e di svago; servizi pubblici e privati; ecc.), attraverso l'aumento dell'efficacia delle diverse modalità di trasporto e della loro integrazione, la riduzione delle necessità di spostamento (servizi on-line, telelavoro, ecc.), l'attenzione alle esigenze di tutti i cittadini e le cittadine, e il miglioramento della sicurezza;
- il profilo economico, per sostenere un'offerta di reti e servizi di mobilità in grado di incrementare la competitività economico-produttiva del territorio, ridurre i costi unitari del settore, aumentarne l'efficienza e aprirlo al mercato dove opportuno;
- il profilo partecipativo, per migliorare la governance e la regolamentazione delle competenze di settore sul territorio, assicurando allo stesso tempo processi di trasparenza e partecipazione di tutti gli attori sociali.

Nel complesso, l'assetto infrastrutturale definito dal PRIT 98 è valutato come efficace, pertanto il PRIT 2025 conferma la previsione dei corridoi infrastrutturali individuati, potenziandone la funzione ove necessario.

Per quanto riguarda la rete stradale, esso conferma, quindi, l'impianto infrastrutturale delineato dal PRIT98, senza proporre nuovi corridoi infrastrutturali, mantenendo l'attuale sistema a rete articolato su due livelli:

- la Grande Rete nazionale-regionale costituita dalle autostrade e dalle arterie principali con funzioni di servizio per la mobilità regionale di ampio raggio;

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	97 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- la Rete di Base con funzioni di accessibilità capillare al territorio e di servizio dei percorsi di medio-breve raggio. La rete di base dovrà comprendere tutte le strade statali, ad esclusione di quelle facenti parte della Grande Rete, le strade precedentemente statali e trasferite alle Province, nonché le provinciali già inserite nella rete di base del PRIT98.



LEGENDA

Interconnessioni reti stradali

- Caselli Autostradali
- Caselli Autostradali in previsione
- Interconnessioni tra la Grande Rete non autostradale e la Rete di Base Principale

Grande Rete

Sistema Autostradale

- Autostrada a 4 corsie per senso di marcia
- Autostrada a 3 corsie per senso di marcia
- Autostrada a 2 corsie per senso di marcia
- Potenziamento a 4 corsie per senso di marcia
- Potenziamento a 3 corsie per senso di marcia
- Potenziamento A14 e Complanare (tratto San Lazzaro - A14 Dir.RA)
- Potenziamento Nodo di Bologna

- Autostrada Regionale Cispadana
- Nuovi tronchi autostradali 2 corsie per senso di marcia

Sistema non autostradale

- Assi stradali a 2 corsie per senso di marcia
- Assi stradali a 1 corsia per senso di marcia
- Assi stradali a 2 corsie per senso di marcia da potenziare
- Nuovi assi stradali a 2 corsie per senso di marcia
- Potenziamento o nuova realizzazione di assi stradali a 1 corsia per senso di marcia

Rete di Base

- Interventi previsti sulla Rete di Base
- Sistema stradale esistente
- SS9 Emilia - Interventi di riqualificazione della sede stradale esistente con locali varianti fuori sede
- Principali interventi per il miglioramento delle condizioni di accessibilità urbana e completamento delle tangenziali urbane

Figura 9 – Stralcio della Carta B “Sistema stradale” della proposta controdedotta di PRIT 2025

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	98 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Tra gli **interventi in progetto sulla Grande Rete** si segnala quello previsto per il sistema costituito dalla E45 e dalla E55.

Secondo la più recente proposta formulata dalla Regione al Governo (D.G.R. 1617/2015), si ipotizza la realizzazione di una nuova infrastruttura di tipo extraurbano principale a carreggiate separate e due corsie per senso di marcia, fra Ravenna (dall'interconnessione fra la tangenziale di Ravenna e la SS 3bis) e la Ferrara mare e di tipo extraurbano secondario ad una corsia per senso di marcia, fino alla SP 60 Gran Linea con riqualificazione della stessa fino alla SS309.

Contestualmente, la Regione ha segnalato la necessità di realizzare interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della SS309 Romea, su cui attualmente insiste l'itinerario E55; inoltre, per quanto riguarda il tratto dell'asse E45-E55 fra Ravenna e il confine con la Regione Toscana (SS3bis Tiberina), la Regione ha individuato come prioritaria la completa messa in sicurezza ed il recupero della manutenzione pregressa.

Per quanto riguarda invece gli **interventi in progetto sulla Viabilità Ordinaria di competenza statale**, il PRIT prevede diverse azioni nell'area ravennate:

- Per la **SS 16 Adriatica**, confermando il ruolo di asse collettore/distributore della mobilità che si svolge lungo la direttrice costiera, da Cattolica a Ravenna, si intende procedere alla realizzazione di una variante in corrispondenza dell'abitato di Fosso Ghiaia (RA) nel tratto Cesenatico-Tangenziale di Ravenna;
- Sempre sulla **SS 16 Adriatica**, si prevede di completare le varianti di Alfonsine - 2° lotto e di Argenta - 1° lotto;
- Per quanto riguarda la **Tangenziale di Ravenna**, si prevede il potenziamento mediante l'adeguamento della Classicana (SS16) a strada extraurbana principale a carreggiate separate con due corsie per senso di marcia fra lo svincolo con la A14dir e lo svincolo con la SS16 a Classe, oltre al potenziamento del sistema degli svincoli;
- Sono inoltre previsti interventi di riqualificazione della **SS 67**, nel suo tratto terminale di collegamento con il porto, e della **SS 309 dir**, da realizzarsi anche con la costruzione di un tronco in variante, in entrambi i casi portando le infrastrutture ad una conformazione di strada extraurbana principale a carreggiate separate con due corsie per senso di marcia;
- È inoltre in progetto la realizzazione del nuovo **collegamento tra la SS 67 e la rotonda degli Scaricatori** (zona Bassette) in by pass del Canale Candiano.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	99 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Quest'ultimo intervento, in particolare, sarà realizzato in prossimità dell'area oggetto di studio, e conferma l'importanza strategica della zona e del sistema infrastrutturale nelle previsioni di sviluppo dell'area portuale e della logistica di movimentazione delle merci.

D.5.2 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> <i>Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29/1/2019</i>
Classificazione dell'area interessata dal progetto
-
Norme di interesse per l'area di progetto
-

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), costituisce uno degli strumenti pianificatori in materia di mobilità messi in campo dal Comune di Ravenna al fine di ottenere un sistema di mobilità sostenibile che garantisca un'adeguata accessibilità ai posti di lavoro e ai servizi, migliori la sicurezza, riduca l'inquinamento, ed aumenti l'efficienza e l'economicità del trasporto di persone e merci, aumentando l'attrattività e la qualità dell'ambiente urbano.

La sua predisposizione è prescritta dal PAIR 2020 all'art. 7 delle NTA, che inserisce il PUMS tra gli strumenti attuativi del Piano ai quali è demandata, per le materie di competenza, l'attuazione delle disposizioni del Piano stesso.

Il PUMS si configura come un piano di medio-lungo termine (orizzonte temporale di 10 anni) che definisce obiettivi, strategie, azioni e risorse finanziarie e soprattutto un sistema di monitoraggio dello stesso.

Il PUMS si pone in forte sinergia con un altro strumento della pianificazione comunale: il PGTU (cfr. § D.5.3), piano di breve periodo da redigersi ogni due anni che rappresenta sostanzialmente un piano di gestione ad infrastrutture invariate. Il PGTU interagisce con il PUMS recependone sia gli obiettivi che le azioni, le misure e le opere definite nello scenario di piano, di conseguenza il monitoraggio del PUMS costituisce presupposto indispensabile per la fase di redazione del PGTU.

L'elaborazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile ha preso spunto dal Libro Verde: per una nuova cultura della mobilità urbana, predisposto dall'Unione Europea, che individua cinque sfide prioritarie per la gestione della mobilità urbana:

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	100 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- migliorare la scorrevolezza del traffico;
- ridurre l'inquinamento;
- rendere i trasporti urbani più intelligenti;
- rendere i trasporti urbani più accessibili;
- provvedere alla sicurezza della mobilità e dei trasporti.

Sulla base di tali linee guida, il PUMS ha individuato indirizzi e macro-obiettivi da raggiungere (scenario di Piano), definendo azioni e misure operative da adottare al fine della loro attuazione.

Le previsioni contenute nel PRIT 2025 indicano che tra il 2013 ed il 2025 è atteso un incremento annuo degli spostamenti complessivamente pari allo 0,28%, che comprende un + 0,24% di spostamenti in auto e un + 0,36% di spostamenti in bicicletta. Per quanto riguarda invece il traffico merci, l'incremento atteso è pari a +1,2%. Le azioni previste all'interno del PUMS consentono di delineare due scenari: scenario di piano alto (spostamenti in auto in calo dello 0,5%) e scenario di piano basso (spostamenti in auto in calo dello 0,1%), che rispettivamente prevedono un incremento dell'uso della bicicletta pari al 2,9% e all'1,5%. Per quanto riguarda il trasporto merci si considerano gli incrementi previsti per lo scenario tendenziale ipotizzando unicamente che gli itinerari che comportano un transito in ZTL siano trasferiti su veicoli elettrici o cargo-bike.

I settori di intervento individuati dal PUMS per il raggiungimento degli obiettivi di Piano sono i seguenti:

1. Pedonalità (interventi di pedonalizzazione di aree cittadine);
2. Sicurezza stradale (riduzione del numero di incidenti mediante messa in sicurezza dei punti più pericolosi);
3. Mobilità elettrica (agevolare la diffusione di veicoli elettrici mediante redazione di un Piano di Settore e diffusione di punti di ricarica elettrica);
4. Passeggeri e merci - progetto LOCATIONS (interventi volti a garantire una mobilità a basse emissioni per passeggeri e merci legati ai flussi crocieristici);
5. Merci urbane (interventi di promozione dell'impiego di veicoli elettrici o cargo bike nella distribuzione urbana delle merci);
6. Accessibilità – PAU (operazioni di miglioramento dell'accessibilità urbana e redazione di un Piano di Accessibilità Urbana);

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	101 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

7. Ciclabilità (realizzazione di nuovi tratti ciclabili e manutenzione di quelli esistenti al fine di incentivare l'uso della bicicletta, promozione del bike sharing e realizzazione di nuovi parcheggi dedicati);
8. Trasporto Pubblico di Linea (separazione del traffico ferroviario di passeggeri e merci, valorizzare il porto di Ravenna migliorandone l'accessibilità ferroviaria; realizzazione di uno studio sul trasporto pubblico locale volto a riorganizzare ed ottimizzare gli itinerari delle linee di trasporto, riqualificazione delle fermate, realizzazione di nuove corsie preferenziali);
9. Moderazione del traffico (estensione della ZTL, realizzazione di Zone 30 e isole ambientali);
10. Sosta (ampliamento dei parcheggi di prossimità e realizzazione di aree di sosta per motocicli e caravan);
11. Interventi infrastrutturali (realizzazione di alcune nuove infrastrutture stradali);
12. Altre azioni (tariffazione alla circolazione di determinate categorie di veicoli, promozione di car sharing, attività del mobility manager, realizzazione di strumenti digitali dedicati all'infomobilità).

Rispetto alle previsioni del Piano si osserva che in prossimità dell'area di intervento è prevista la realizzazione di una nuova pista ciclabile, che conetterà il centro di Ravenna alla viabilità ciclabile esistente che raggiunge l'abitato di Porto Corsini.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	102 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	




Figura 10 - Mappa di inquadramento dell'area di intervento rispetto agli interventi previsti dal PUMS

Non risultano previste, nel PUMS, disposizioni specifiche per i soggetti privati o prescrizioni applicabili alle attività produttive. È tuttavia possibile osservare che alcune delle misure previste dal Piano possano interessare anche l'area industriale e portuale di Ravenna nell'ottica di favorire una mobilità di accesso alla zona, da parte delle persone, mediante l'impiego di mezzi diversi dall'auto privata.

D.5.3 Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> Piano Generale del Traffico Urbano PGU 2014 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 58718 del 7/4/2016
Classificazione dell'area interessata dal progetto
-
Norme di interesse per l'area di progetto
-

Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), nella versione di “aggiornamento 2014”, rappresenta uno strumento di osservazione e revisione della precedente versione del Piano (2007), pur mantenendone validi i principi e le linee di azione.

In estrema sintesi il PGU affronta i seguenti argomenti specifici:

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	103 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- Stato di attuazione del PGTU vigente;
- Adeguamento/aggiornamento del modello generale di accessibilità;
- Piano Urbano dei Parcheggi e della Sosta (PUPS), con particolare riguardo all'articolazione dell'offerta in Centro Storico;
- Riarticolazione / sviluppo delle Zone a Traffico Limitato, con particolare attenzione per le condizioni di autorizzabilità all'ingresso, ivi compresa l'istituzione di forme e di tariffazione degli accessi e quindi con una revisione della disciplina e del regolamento per l'accesso e la sosta;
- Linee di indirizzo per lo sviluppo di piani particolareggiati della mobilità pedonale e ciclistica;
- Identificazione delle problematiche circolatorie principali e individuazione dei criteri per lo sviluppo di successivi Piani Particolareggiati specifici;
- Aggiornamento della classificazione funzionale delle strade;
- Aggiornamento del Regolamento Viario;
- Aggiornamento del programma di attuazione (Piani particolareggiati);
- Redazione del P.A.U. quale piano particolareggiato di settore del più generale P.E.B.A.;
- Aggiornamento 2014 del Piano della Sicurezza Stradale Urbana.

Come indicato anche dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada, gli **obiettivi** del Piano Generale del Traffico, da perseguire ispirandosi al principio della sicurezza stradale, sono quelli di: *ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.*

In generale si osserva che l'elevato grado di congestione del traffico veicolare presente nella maggior parte delle città, di medie e grandi dimensioni induce oggi ad una pianificazione strategica del tessuto urbano e della mobilità in grado di migliorare la vivibilità attraverso forme sostenibili di progettazione urbanistica, infrastrutturale, di mobilità ed ambientale.

La posizione geografica della città di Ravenna impone l'adozione di misure che, coordinate con quelle delle altre città presenti nella pianura padana, determinino importanti miglioramenti della qualità dell'aria.

In generale, occorre ridurre (almeno non incrementare, quindi contrastando il trend) il numero di spostamenti, soprattutto quelli medio - corti, effettuati con veicoli motorizzati

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	104 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

privati, migliorando al contempo la qualità ambientale dei veicoli con cui si muovono persone e merci.

L'obiettivo primario del PGU è pertanto quello di **trasferire ulteriori quote significative di utenti allo spostamento a piedi, in bicicletta o per mezzo del trasporto pubblico e disincentivare l'utilizzo del mezzo privato motorizzato.** Inoltre, occorre **sostenere il miglioramento ambientale del parco veicoli, per soggetti sia pubblici che privati.**

A tale scopo, già il PGU vigente (2007) prevedeva specifici interventi da attuare in più distinte fasi, di seguito elencati:

Fase A – primo anno di attuazione del Piano

- Riqualificazione del parco ambientale circolante;
- Valorizzazione del trasporto pubblico;
- Miglioramento ed incentivi alla mobilità ciclabile e pedonale;
- Regolazione degli accessi al centro storico;
- Regolazione della circolazione nelle distinte tipologie di strade;
- Incremento della sicurezza stradale;
- Logistica di distribuzione delle merci in città.

Fase B – da attuare dopo il completamento dello scenario infrastrutturale di Fase B

- Riqualificazione ambientale dei veicoli circolanti;
- Valorizzazione dei mezzi alternativi all'auto privata;
- Accessibilità al centro storico;
- Interventi sull'assetto della circolazione.

Fase C – verso l'aggiornamento del PGU

- Riqualificazione ambientale dei veicoli circolanti;
- Valorizzazione dei mezzi alternativi all'auto privata;
- Accessibilità al centro storico;
- Regolazione della circolazione.

Appare quindi evidente come alcuni degli interventi previsti dal Piano siano di esclusiva competenza del Comune di Ravenna e della politica di governo del territorio (ad esempio la

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	105 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

regolamentazione degli accessi alle Zone a Traffico Limitato), mentre altre linee di azione possano essere recepite ed attuate anche da attori privati (riqualificazione ambientale dei veicoli circolanti, valorizzazione di mezzi alternativi all'auto privata, ecc.).

Al fine di delineare con maggiore dettaglio le strategie volte al perseguimento di alcuni degli obiettivi sopra elencati, il PGTU rimanda inoltre all'applicazione di specifici strumenti di pianificazione:

- Piano Urbano dei Parcheggi e della sosta e regolamento di accesso e sosta nella ZTL e nella ZPRU;
- Piano della Sicurezza Stradale Urbana;
- Piano della Mobilità Ciclabile;
- Piano Aria Integrato Regionale (PAIR).

Come già descritto in precedenza, il PGTU costituisce uno degli strumenti operativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti dal PUMS. Risultano pertanto di particolare interesse ai fini delle presenti valutazioni le disposizioni contenute all'interno del PUMS (approfondite in dettaglio al § D.5.2 al quale si rimanda) e parimenti quelle riportate dal già citato PAIR 2020 in materia di viabilità, la cui applicazione è demandata agli strumenti pianificatori locali.

Con riferimento agli aspetti legati al traffico, il PAIR indica in particolare precise disposizioni al Titolo II Sezione I delle NTA. Agli artt. 14 e 15, sono individuate misure specifiche volte alla limitazione della circolazione di veicoli nei centri abitati, misure evidentemente non pertinenti rispetto alle presenti valutazioni che si focalizzano su di un impianto esterno al perimetro del centro abitato di Ravenna.

Gli articoli 16 e 17, invece, sono applicabili all'intero territorio comunale e prescrivono:

- l'ampliamento delle piste ciclabili nei centri abitati o nei tratti di collegamento fra centri abitati limitrofi fino al raggiungimento, al 2020, di una dotazione pari a 1,5 metri per abitante residente nel Comune;
- raggiungimento della quota del 20 per cento, al 2020, degli spostamenti urbani tramite mobilità ciclabile, rispetto alla quota misurata o stimata all'anno di adozione del Piano.
- l'aumento, al 2020, di almeno il 20 per cento dei metri quadrati di aree verdi per abitante residente nel Comune, ovvero della quota comunque necessaria a raggiungere almeno i 50 metri quadrati di aree verdi per abitante residente nel Comune;

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	106 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- previsione della piantumazione di un albero per ogni nuovo nato.

La Sezione II del Titolo II delle NTA riporta invece specifiche misure in materia di trasporto pubblico locale, prevedendo:

- la sostituzione, al 2020, degli autobus di categoria uguale o inferiore a Euro 2 con mezzi a minore impatto ambientale;
- il potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro.

D.5.4 Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del Sub Comparto B – Ca' Ponticelle interno al PUA "Ex-Enichem"

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> • PUA approvato con D.G.C. n. 625 del 31/10/2018 • D.D. n. 2722 del 14/06/2020 ARPAE SAC Ravenna - AUA relativa alle opere di urbanizzazione primaria (viabilità pubblica e parcheggi) area PUA "Ex Enichem" - Sub Comparto B Cà Ponticelle
Classificazione dell'area interessata dal progetto
-
Norme di interesse per l'area di progetto
-

In ultimo, per completare l'analisi di coerenza rispetto agli strumenti di pianificazione riguardanti il settore dei trasporti e della mobilità, si richiama il PUA del Sub Comparto B – Ca' Ponticelle interno al PUA "Ex-Enichem", approvato con D.G.C. n. 625 del 31/10/2018.

Le opere di urbanizzazione primaria previste in attuazione al PUA del Sub Comparto B - Cà Ponticelle interno al PUA "Ex Enichem" prevedono, in particolare, la realizzazione:

- di una strada di accesso al comparto posta a margine ovest del sito;
- di una rotatoria di ingresso in via Canale Magni;
- dei relativi parcheggi;
- di fascia a verde con vasca di laminazione delle acque di seconda pioggia delle aree pubbliche del comparto;
- nuove canalizzazioni per l'allaccio alle reti tecnologiche.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	107 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

D.5.5 Coerenza del progetto con i piani in materia di trasporti

Relativamente all'ambito di indagine, è opportuno rilevare come i progetti in esame non prevedano interventi su infrastrutture viarie, pertanto in tal senso non si ravvisano elementi di possibile incoerenza con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione in materia di trasporti.

Va invece evidenziato positivamente come l'ubicazione degli impianti in esame consenta una rapida ed immediata connessione con gli assi di grande comunicazione viaria mediante l'innesto nella SS 309 dir ed il conseguente diretto collegamento con l'autostrada A14, con transito unicamente su strade afferenti all'area industriale o di grande comunicazione.

Per quanto riguarda gli aspetti più puntuali e locali relativi agli interventi di urbanizzazione primaria previsti dal PUA del Sub Comparto B - Cà Ponticelle interno al PUA "Ex Enichem" (strada di accesso al comparto, rotatoria in via Canale Magni, relativi parcheggi, fascia a verde con vasca di laminazione delle acque di seconda pioggia delle aree pubbliche, nuove canalizzazioni per l'allaccio alle reti tecnologiche), visto che, come dichiarato tra i "**considerato**" della D.D. n. 2722 del 14/06/2020 di approvazione della relativa AUA, "*tale PUA prevede la realizzazione di una nuova piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti, [...]*", si può affermare che gli interventi in progetto siano coerenti sia con il PUA, come peraltro già rilevato al precedente § C.2.7, sia con le conseguenti opere di urbanizzazione primaria previste.

I progetti in esame non presentano pertanto elementi di incoerenza con le disposizioni degli strumenti di gestione del traffico veicolare.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	108 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

E DESCRIZIONE DI INQUADRAMENTO DEI VINCOLI

E.1 VINCOLI NATURALISTICI

E.1.1 *Rete Natura 2000*

La Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, attraverso la protezione di specie e habitat. Il termine “rete” denota che il sistema non tutela un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma siti interconnessi, al fine di ridurre l'isolamento di habitat e di popolazioni e di agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici.

La Rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (modificata successivamente con le Direttive 97/62/CE e 06/105/CE), nata per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario, ed è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC), istituite dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, a cui si aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" (modificata successivamente con le Direttive 85/411/CEE, 91/244/CEE, 97/49/CE e 06/105/CE).

I siti che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse. La Direttiva di riferimento intende, infatti, garantire la protezione della natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. A tal fine la Direttiva riconosce quindi il valore anche di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura, quali, ad esempio, le aree agricole, alle quali sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva.

Il processo che porta all'individuazione delle Zone Speciali di Conservazione si articola in tre fasi: ogni Stato membro propone un elenco di siti alla Commissione (Siti di Importanza Comunitaria proposti – SIC), la quale adotta le liste dei Siti di Importanza Comunitaria, una per ogni regione biogeografica in cui è suddivisa l'Unione. Adottate le liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone Speciali di Conservazione" entro il termine massimo di sei anni, dando priorità ai siti più minacciati e/o di maggior rilevanza ai fini conservazionistici.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	109 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

In Italia, dove l'attuazione della direttiva 92/43/CEE è avvenuta con DPR 357/97, successivamente modificato con DPR 120/03 e DM 11/06/07, l'individuazione dei SIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale, dopo una verifica della completezza e coerenza dei dati, trasmette la banca dati e le cartografie alla Commissione.

Poiché la costruzione della Rete Natura 2000 è un processo dinamico, le liste dei SIC sono periodicamente riviste dalla Commissione sulla base degli aggiornamenti inviati dagli Stati membri; la decisione della Commissione viene poi ratificata tramite decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Regione Emilia-Romagna, la quale si è dotata di un corpo normativo in materia dato dalla L.R. 7/04, dalla L.R. 6/05 e dalla D.G.R. 1191/07 e s.m.i., ricade interamente all'interno dell'unità biogeografica continentale.

La prima Decisione che designa i Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, del 07/12/2004, conferma per l'Emilia-Romagna tutti i 113 SIC precedentemente individuati dal Ministero dell'Ambiente con D.M. 03/04/2000 e dall'Amministrazione Regionale con D.G.R. n. 2042 del 2000, n. 1242 e n. 1333 del 2002 e n. 2776 del 2003.

La successiva Decisione del 13/11/2007 integra e modifica l'elenco dei SIC della regione biogeografica continentale e recepisce per l'Emilia-Romagna quanto indicato dalle D.G.R. n. 167 e n. 456 del 2006. La più recente modifica dei siti della regione Emilia-Romagna è avvenuta con la Deliberazione della Giunta n. 374 del 28/03/2011, la quale recepisce la Decisione della Commissione Europea 2011/64/UE nella quale sono state accolte alcune proposte di modifica dei perimetri dei siti SIC e delle ZPS.

La designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), avviene invece, ai sensi della Direttiva "Uccelli", attuata in Italia mediante gli stessi provvedimenti di attuazione della direttiva Habitat, per diretta designazione da parte degli Stati membri, selezionando i siti più adatti alla conservazione dell'avifauna selvatica che entrano automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 senza che vi sia un'ulteriore ratifica da parte dell'Unione Europea.

L'individuazione delle ZPS spetta alle Regioni e alle Province autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le ZPS sono formalmente designate al momento della trasmissione dei dati alla Commissione Europea; successivamente il

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	110 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblica l'elenco delle ZPS con un decreto.

Attualmente la Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna è costituita da 158 siti: 139 SIC per la tutela degli ambienti naturali e 87 ZPS per la tutela dell'avifauna rara (68 le aree coincidenti), per un totale di circa 269.408 ettari complessivi corrispondenti a circa il 12% dell'intero territorio regionale.

Insieme alle Aree protette (Parchi e Riserve naturali statali e regionali), i siti di Rete Natura 2000 costituiscono un sistema complesso di tutela del patrimonio naturale destinato alla conservazione degli habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali classificati tra i più importanti e significativi nel contesto nazionale ed europeo.

Nell'Elaborato SIA 02.01, **Tavola 23** - Rete Natura 2000 Emilia-Romagna: mappa di inquadramento dell'area di intervento rispetto a SIC e ZPS, si riportano i siti della Rete Natura 2000 ubicati nelle vicinanze dell'area di interesse.

Come emerge dalla successiva Tabella 3, gli interventi in progetto sono localizzati al di fuori dei siti della Rete Natura 2000 ma è a poca distanza da alcuni di essi (**ZSC – ZPS IT4070003** Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo).

Codice Natura 2000	Nome Sito	Distanza da sito di progetto (km)
ZSC/ZPS IT4070003	Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo	0,3
ZSC/ZPS IT4070004	Piallasse Baiona, Risega e Pontazzo	0,8
ZSC/ZPS IT4070006	Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina	2,7
ZSC/ZPS IT4070005	Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini	5,1
ZSC/ZPS IT4070001	Punte Alberete, Valle Mandriole	5,1

Tabella 3 – Siti Rete Natura 2000 prossimi all'area di intervento e relativa distanza

Per tale motivo, ed in ottemperanza alla D.G.R. 1191/2007 che prevede che per i progetti soggetti a VIA, seppure ubicati all'esterno di siti Rete Natura 2000, è sempre obbligatoria la pre-valutazione o la valutazione di incidenza, è stata redatta una **Valutazione di incidenza**, riportata nell'Elaborato SIA 04.03 (CO 05 RA VA 00 SI SA 04.03).

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	111 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

E.1.2 Aree protette: parchi e riserve

In Emilia-Romagna l'istituzione delle aree protette è cominciata nei primi anni '80 con la nascita del primo parco nel 1982 e della prima riserva naturale un anno dopo.

Le aree protette oggi istituite in Emilia-Romagna sono costituite da:

- 2 parchi nazionali condivisi con la Toscana;
- 1 parco interregionale per due terzi marchigiano;
- 14 parchi regionali;
- 15 riserve statali inserite nell'ambito di parchi nazionali o regionali;
- 15 riserve regionali.

A queste aree si aggiungono 4 paesaggi naturali e seminaturali protetti e 33 aree di riequilibrio ecologico.

Queste aree, di dimensioni e caratteristiche molto diverse tra loro, rappresentano complessivamente un vero e proprio sistema di tutela del patrimonio naturale esteso per 269.802 ha, corrispondenti al 12% del territorio regionale e per oltre metà comprensivo delle aree naturali protette (parchi e riserve).

Nell'Elaborato SIA 02.01, **Tavola 24** - Parchi nazionali e regionali e Riserve naturali: mappa di inquadramento dell'area di intervento, si riportano le aree protette ubicate nelle vicinanze dell'area di interesse.

Come si può osservare, **il sito in esame non ricade direttamente all'interno di un'area protetta**, ma nelle immediate vicinanze è presente la Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna del Parco Regionale del Delta del Po (area contigua) parzialmente inclusa nella Rete Natura 2000 e per tale motivo, come anticipato anche al § E.1.1, è stata redatta una **Valutazione di incidenza**, riportata nell'Elaborato SIA 04.03 (CO 05 RA VA 00 SI SA 04.03).

Per un inquadramento di dettaglio relativo all'inserimento del progetto nel contesto delle aree protette, e in particolare del Parco Regionale del Delta del Po, si rimanda al successivo § E.1.3.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	112 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

E.1.3 Piano Territoriale della Stazione Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna

Versione del Piano analizzata
<ul style="list-style-type: none"> Piano della Stazione Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna, approvato con D.G.R. n. 947 del 18/06/2019
Classificazione dell'area interessata dal progetto
<ul style="list-style-type: none"> -
Norme di interesse per l'area di progetto
<ul style="list-style-type: none"> -

L'area in esame, come detto, si trova nei pressi dei confini del Parco Regionale del Delta del Po, più precisamente della Stazione "Pineta di San Vitale e Piasse di Ravenna".

Si riporta di seguito uno stralcio della zonizzazione di piano, dal quale emerge come l'area in esame sia esterna al Parco Regionale ma prossima ad alcune aree contigue corrispondenti ad aree agricole a vocazione naturale o in parte già rinaturalizzate (PP AGN) e al corso del Fiume Lamone (PP FLU). In generale, le aree contigue hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso.




Figura 11 – Stralcio della Tavola P.1 "Sintesi della zonizzazione"

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	113 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Dall'analisi delle NTA di Piano non emergono particolari indicazioni per le aree limitrofe al perimetro del Parco.

E.2 VINCOLI PAESAGGISTICI E PER LA TUTELA DEI BENI CULTURALI

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. rappresenta lo strumento legislativo più significativo nell'ambito dell'evoluzione della normativa italiana a seguito della sottoscrizione della Convenzione europea sul paesaggio, stipulata a Firenze il 20 ottobre 2000.

Il provvedimento ha determinato una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere i beni culturali e paesaggistici nazionali, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico.

All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono infatti due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge n. 1089 del 1939, e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge n. 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti.

Partendo da queste premesse, sono diversi gli strumenti, anche pianificatori, che mirano a tutelare questi beni sulla base della disciplina introdotta dal D.lgs. 42/2004, come si è potuto già vedere in diversi punti del presente elaborato, ad es. § C.1.1 (Piano Territoriale Regionale), C.1.2 (Piano Territoriale Paesistico Regionale), C.1.3 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), C.2.1 (Piano Strutturale Comunale), C.2.2 (Regolamento Urbanistico Edilizio): con riferimento, in particolare, a quest'ultimo strumento urbanistico, dall'analisi della tavola RUE 10.1 "Overlay *vincoli paesaggistici vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 136 e art. 142*" del RUE del Comune di Ravenna (Elaborato SIA 02.01, **Tavola 11** - RUE Comune di Ravenna: stralcio Tavola RUE 10.1 - Overlay vincoli paesaggistici vigenti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio art. 136 e art. 142), emerge che il sito non ricade in alcuna area vincolata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	114 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

E.3 VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il vincolo idrogeologico, istituito dal R.D. 3267/1923 tutt'ora in vigore, è lo strumento che consente la tutela di quelle aree che, a fronte di interventi di trasformazione comportanti movimentazione di terreno, sono passibili di dissesto in termini di stabilità dei versanti o di regimazione delle acque.

Dall'analisi della tavola RUE 10.2 “*Overlay vincoli ambientali vigenti*” del RUE del Comune di Ravenna (Elaborato SIA 02.01, **Tavola 12** - RUE Comune di Ravenna: stralcio Tavola RUE 10.2 - Overlay vincoli ambientali vigenti) emerge che il sito si trova all'interno della perimetrazione delle aree soggette a Vincolo idrogeologico, ma che “*hanno perso la caratteristica per essere assoggettate alla procedura autorizzativa del vincolo*” (si rimanda ai precedenti paragrafi § C.2.2 e C.2.7).

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	115 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

F INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PROGETTO

F.1 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Normativa nazionale

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte seconda - Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC).
- *D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127* - Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- *D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104* - Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.
- *D.L. 31 maggio 2021, n. 77* - Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Normativa regionale

- *L.R. 20 aprile 2018, n. 4* – Disciplina della valutazione ambientale dei progetti.
- *L.R. 18 luglio 2017, n.16* - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici.

F.2 IPPC

Normativa nazionale

- *D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- *D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46* – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Normativa regionale

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	116 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- *L.R. 11 ottobre 2004, n. 21* – Disciplina della valutazione ambientale dei progetti - Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

F.3 **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Normativa nazionale

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
- *D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – cd. "Correttivo Aria-Via-Ippc".
- *D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155* – Qualità dell'aria ambiente – Attuazione direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
- *D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257* - Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
- *D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183* - Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.
- *D.Lgs. 30 luglio 2020, n. 102* - Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 183/2017 di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193.

Normativa regionale

- *Determinazione del Dirigente 4 giugno 1999, n. 4606* con la quale vengono indicati i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera.
- *D.G.R. 16 giugno 1999, n. 960* – Approvazione della direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".
- *D.G.R. 15 maggio 2001, n. 804* – Approvazione linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale".

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	117 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

- *D.G.R. 12 gennaio 2004, n. 43* – Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/99) già emanate con atto di Giunta regionale 804/01.
- *D.G.R. 28 dicembre 2009, n. 2236* – Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale".

F.4 SCARICHI IDRICI

Normativa nazionale

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – Norme in materia ambientale, in particolare la Parte Terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", ed in particolare la Sezione Seconda - Tutela delle acque dall'inquinamento e Terza - Gestione delle risorse idriche.
- *D.M. 16 giugno 2008, n. 131* – Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 4, dello stesso decreto.
- *D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30* – Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
- *D.M. 14 aprile 2009, n. 56* – Regolamento recante "Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo".
- *D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219* - Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.
- *D.M. 6 luglio 2016* - Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
- *D.M. 15 luglio 2016* - Modifiche dell'allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE della

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	118 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Normativa regionale

- *D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286* – Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152).
- *D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860* – Linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005.

F.5 INQUINAMENTO ACUSTICO

Normativa nazionale

- *L. 26 ottobre 1995, n. 447* - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- *D.P.C.M. 14 Novembre 1997* - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- *D.P.C.M. 16 Marzo 1998* - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
- *D.P.R. 19 ottobre 2011* - Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale - scarichi idrici - impatto acustico
- *D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42* - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico - Modifiche al D.Lgs. 194/2005 e alla L. 447/1995

Normativa regionale

- *L.R. n. 15 del 9 maggio 2001* - Disposizioni in materia di inquinamento acustico.
- *D.G.R. 2053/2001* - Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi del comma 3, art. 2, della L.R. 15/2001.
- *D.G.R. 673/2004 del 14/04/2004* - Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R.9 maggio 2001 n. 15.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	119 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	

F.6 GESTIONE RIFIUTI

Normativa nazionale

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – Norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I - Gestione dei rifiuti, della Parte Quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
- *D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128* – Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – cd. “Correttivo Aria-Via-Ippc”.
- *D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205* - Recepimento della direttiva 2008/98/CE - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.
- *D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116* - Attuazione della direttiva 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

F.7 VINCOLI NATURALISTICI

Normativa nazionale

- *D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357* – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché' della flora e della fauna selvatiche.
- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152* – Norme in materia ambientale.
- *Intesa 28 novembre 2019* – Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4.

Normativa regionale

- *D.G.R. 30 luglio 2007, n. 1191* – Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04.

CO 05 RA VA 01 SI IP 02.00	Inquadramento programmatico	00	09/09/2021	120 di 120
Cod. HA	Descrizione	Rev.	Data	